

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 9 al 15 ottobre 1997)

INDICE

BARRILE: sul verificarsi di numerosi casi di pesca illegale ad ovest della Sardegna (4-05188) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i>)	Pag. 3675	sull'imposta di bollo per gli atti giudiziari (4-04269) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	Pag. 3691
BATTAFARANO, LORETO: sui prepensionamenti all'ILVA di Taranto (4-03219) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	3677	CADDEO, NIEDDU: sulla copertura di numerosi posti vacanti negli uffici periferici dello Stato in Sardegna (4-01485) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	3692
BIANCO: sulla chiusura delle caserme nel Nord-Est (4-01635) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	3680	CAZZARO ed altri: sulle incentivazioni economiche per l'inserimento lavorativo di soggetti disabili (4-01753) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	3696
BIASCO: sulla commissione tributaria regionale di Bari (4-05435) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	3681	COLLA: sulla fontana di Piazza della Rotonda a Roma (4-06571) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	3697
BOCO ed altri: sul rispetto dei diritti umani in Perù (4-06987) (risp. TOIA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	3683	CORTIANA ed altri: sui controlli antidoping (4-04768) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	3698
BONATESTA: sul trasferimento della dottoressa Angela Greco (4-06022) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	3685	CUSIMANO: sull'applicazione del divieto di importazione degli agrumi provenienti dai paesi terzi (4-07715) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i>)	3700
BRUNO GANERI: sui lavoratori del consorzio di bonifica «Valle Lao», con sede in Scalea (4-04560) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	3687	DE CAROLIS: sui consulenti del lavoro (4-02734) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	3702
BUCCIERO: sugli episodi di pirateria commessi in danno delle case editrici (4-02034) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>)	3689	DEL TURCO, MARINI: sul processo di appello per l'assassinio del commissario Calabresi (4-02655) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	3703

DE LUCA Athos: sulla chiusura del Teatro Vittoria di Roma (4-05454) (risp. VELTRONI, ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport) Pag. 3706	MIGNONE: sulla chiesa della Trinità di Sala Consilina (Salerno) (4-07141) (risp. VELTRONI, ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport) Pag. 3737
DE ZULUETA ed altri: sulla collisione fra due imbarcazioni avvenuta nel tratto di mare fra la costa sud della Sicilia e l'isola di Malta (4-05229) (risp. TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 3707	MINARDO, CIRAMI: sui rimborsi IVA alle imprese (4-01697) (risp. VISCO, ministro delle finanze) 3738
DOLAZZA: sulla Finmeccanica (4-02731) (risp. BERSANI, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo) 3710	PETRUCCI: sull'azienda Bertolli (4-00569) (risp. BERSANI, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo) 3739
FIRRARELLO: sui dipendenti dell'Ente poste della Sicilia (4-03654) (risp. MACCANICO, ministro delle comunicazioni) 3717	PERUZZOTTI: sul mancato arrotondamento degli importi delle sanzioni amministrative relative al codice della strada (4-03671) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 3742
sulla Montepaschi SERIT (4-07365) (risp. VISCO, ministro delle finanze) 3719	sul processo Ortes (4-06985) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 3743
GASPERINI: sull'assegnazione di magistrati nelle regioni meridionali (4-06618) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 3725	PREIONI: sulla Val d'Ossola (4-02412) (risp. BERSANI, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo) 3744
LAURO: sulla ricezione delle reti RAI nell'isola di Ischia (4-04651) (risp. MACCANICO, ministro delle comunicazioni) 3728	PREIONI, MANARA: sulle mutilazioni genitali femminili (4-06677) (risp. TURCO, ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale) 3746
LAVAGNINI: sui regolamenti antidoping (4-01982) (risp. VELTRONI, ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport) 3729	RECCIA ed altri: sull'istituzione del Festival della canzone napoletana (4-05416) (risp. VELTRONI, ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport) 3748
LO CURZIO: sui disservizi esistenti presso l'ufficio del registro di Roma (4-03533) (risp. VISCO, ministro delle finanze) 3731	RUSSO SPENA, MARCHETTI: sulla disciplina del lavoro autonomo per gli stranieri (4-03017) (risp. TURCO, ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale) 3749
MAGNALBÒ: sulla mancata traduzione in italiano della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (4-06498) (risp. TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 3732	SERENA: sugli abusi compiuti dalla Telecom Italia spa (4-03177) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 3751
MANFREDI ed altri: sull'installazione degli impianti di ripetizione del segnale per la telefonia cellulare (4-04034) (risp. MACCANICO, ministro delle comunicazioni) 3733	TAPPARO: sui gravi danni causati dalle alluvioni nel Canavese e nel Vercellese (4-05738) (risp. BERSANI, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo) 3756
MARINI: sulla razionalizzazione della rete scolastica in provincia di Cosenza (4-05937) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) 3734	THALER AUSSERHOFER: sulle imprese coniugali (4-06263) (risp. VISCO, ministro delle finanze) 3759
MAZZUCA POGGIOLINI: sull'aula bunker del Foro Italico a Roma (4-04862) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 3736	sul questionario inviato dal Ministero delle finanze (4-06988) (risp. VISCO, ministro delle finanze) 3760
	TONIOLLI ed altri: sui consulenti del lavoro (4-00846) (risp. VISCO, ministro delle finanze) 3761

15 OTTOBRE 1997

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 51

VALENTINO: sul distretto telefonico di Bracciano (4-04128) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	Pag. 3763	VENTUCCI: sulla grave carestia in Etiopia (4-07144) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	Pag. 3768
VEGAS: sul nuovo carcere di Viterbo (4-05469) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	3764	VERALDI: sull'istituzione in Calabria della direzione compartimentale del territorio (4-02752) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	3770
VELTRI: sulle direzioni compartimentali del Ministero delle finanze della Campania e della Calabria (4-04382) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	3766	WILDE: sulla compatibilità degli incarichi ricoperti dal dottor Carraro (4-05393) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	3771

BARRILE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che il decreto del Ministro delle risorse agricole del 23 luglio 1996, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 1996, vieta alle navi autorizzate all'uso delle reti da posta derivante, iscritte in compartimenti marittimi diversi da quelli della Sardegna di attraccare nei porti sardi per il compimento di operazioni tecniche e logistiche connesse alla campagna di pesca del pescespada;

che la legge regionale sarda n. 10 del 13 maggio 1988, pur vietando l'esercizio della pesca mediante l'uso delle reti alla deriva nel mare territoriale, non fa alcun riferimento al transito ed all'attracco nei porti sardi;

che il divieto di cui al punto precedente non è invece vigente a livello nazionale e conseguentemente, anche nei mari circostanti la Sardegna, oltre il limite delle dodici miglia del mare territoriale la pesca con reti derivanti è perfettamente lecita purchè effettuata con reti che non superino il limite di lunghezza posto dalle norme comunitarie ed attualmente fissato in 2,5 chilometri;

che la «Lega pesca», associazione nazionale fra cooperative della pesca, ha presentato il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio per l'annullamento del decreto, contestandone in particolare i fondamenti giuridici;

che analogamente alla «Lega pesca» si è espresso l'assessore regionale alla pesca della regione Sicilia, ed all'interno della categoria dei pescatori vi è lo stesso orientamento tanto che è stata spontaneamente indetta una petizione popolare finalizzata alla revoca del decreto;

che per le imbarcazioni da pesca, ed in particolare per quelle di minore stazza, attraccare nei porti sardi per le indispensabili operazioni tecniche e logistiche, ivi inclusi i rifornimenti dei viveri e del carburante, è presupposto indispensabile per l'esercizio legittimo della loro attività;

che il decreto 23 luglio 1996 incide quindi su una attività lecita e travalica i poteri di regolazione dello sforzo di pesca conferiti al competente Ministero con la legge n. 963 del 1985, la quale prevede che detta regolazione venga effettuata sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare e conformemente al piano nazionale della pesca, mentre nel provvedimento in questione tali riferimenti non sono riscontrabili;

che nel decreto, in particolare, si sostiene di tener conto non del piano nazionale della pesca, ma di un altro diverso piano, ovvero quello di razionalizzazione per la riconversione delle spadare, il che comunque non eliderebbe la violazione di legge conseguente alla mancata considerazione del piano nazionale della pesca;

che, per altro, il piano di riconversione delle spadare, del quale esiste una proposta, sotto forma di accordo siglato dallo stesso Ministero delle risorse agricole in data successiva a quella del decreto, ovvero il 24 luglio 1996, non è stato ancora adottato;

che in ogni caso l'accordo spadare prevede che il piano di razionalizzazione non sia in alcun modo collegato a misure atte a sospendere o ad interdire l'attività di pesca con reti regolamentari, impegnando al contrario i firmatari a garantirne la legittimità con le modalità e nei limiti di legge;

che la commissione consultiva centrale della pesca marittima, istituita presso il Ministero delle risorse agroalimentari, chiamata ad esprimere il proprio parere preventivo sul decreto, nella seduta del 22 luglio 1996 si è espressa non univocamente con sette voti contrari, dieci astensioni e soltanto nove voti favorevoli, quest'ultimi pressochè integralmente da parte dei membri del comitato interni al Ministero;

considerato:

che l'articolo 18 della Costituzione italiana prevede che limiti alla mobilità ai cittadini sul territorio nazionale possano essere posti solo per motivi di sanità o di sicurezza, motivi che nel caso delle spadare non sussistono;

che il decreto 23 luglio 1996, creando discriminazioni tra equipaggi di navi sarde e non sarde, travalica le disposizioni del trattato della Comunità europea, in particolare quelle relative alla non discriminazione ed alla libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali,

si chiede di sapere:

cosa si intenda fare per ripristinare uguali diritti fra cittadini dello Stato ed in particolare per non sottoporre parte di essi a restrizioni nel legale svolgimento dell'attività;

se si intenda, per preservare la campagna di pesca 1997, già iniziata, da pericolose tensioni che rischiano di avere conseguenze per il mantenimento dell'ordine pubblico, ritirare il provvedimento ripetutamente citato in premessa.

(4-05188)

(8 ottobre 1997)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'emanazione del decreto ministeriale 23 luglio 1996 è derivata dalla necessità di disciplinare in maniera restrittiva l'attività a cui fa riferimento l'onorevole interrogante, visto il verificarsi di numerosi casi di pesca illegale ad ovest della Sardegna.

Infatti, la legge regionale n. 10 del 13 maggio 1988 vieta, nelle acque territoriali, circostanti la medesima regione, la pesca con uso di reti da posta derivanti.

Questa amministrazione è a conoscenza della avvenuta presentazione di ricorso giurisdizionale avverso il citato provvedimento e tuttavia ritiene di avere correttamente agito in quanto l'emanazione del decreto

ministeriale 23 luglio 1996 è conseguita proprio all'attenta valutazione degli eventi sopra descritti in relazione alla normativa in materia.

Inoltre, nelle valutazioni che hanno preceduto l'adozione del provvedimento, non si è potuto trascurare il peso della precisa richiesta formulata da parte degli Stati Uniti d'America nel corso delle trattative avviate al fine di scongiurare le paventate misure di *embargo* commerciale che le autorità americane avrebbero potuto adottare nel riguardi del nostro paese.

Vi era, infatti, fondato timore che dette misure, preventivamente calcolate per un valore di circa 3.000 miliardi di lire, sarebbero state adottate come ritorsione per l'attività di pesca effettuata dalla flotta italiana con reti derivanti la cui lunghezza fosse stata superiore ai 2.500 metri.

Pertanto, è apparso evidente l'ingente danno economico che l'*embargo* avrebbe portato ad altri settori dell'economia nazionale, come, ad esempio, le aziende produttrici di coralli, cammei, perle e affini che sarebbero state le prime ad essere colpite dalle misure restrittive all'esportazione verso gli USA, senza contare la gravissima caduta in termini di credibilità nei confronti di un paese con il quale sussistono, da anni, molteplici rapporti commerciali e culturali.

Infine, per ciò che l'onorevole interrogante ha espresso in ordine alla possibilità di revocare il decreto citato, si segnala che è ormai in fase operativa il piano di riconversione della flotta dedita alla pesca con le reti derivanti; se a ciò si aggiunge che i recenti orientamenti della giurisprudenza non sono favorevoli alla metodologia di pesca in argomento, appare evidente come, almeno in questo momento, non sia opportuno procedere al ritiro del provvedimento restrittivo così come auspicato dall'onorevole interrogante.

Il Ministro per le politiche agricole

PINTO

(9 ottobre 1997)

BATTAFFARANO, LORETO. - *Al Ministro delle finanze.* -

Premesso:

che numerosi dipendenti dell'ILVA spa di Taranto sono andati in prepensionamento, ricevendo - per l'esodo volontario gradito alla predetta azienda - un premio incentivante eccezionale e non ricorrente;

che detto premio è stato oggetto di tassazione IRPEF, identificato nel modello 102 (decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) sotto la voce «altre indennità e somme»;

che le somme percepite a tale titolo dai lavoratori prepensionati, pur erogate nell'ambito del rapporto di lavoro, non attengono minimamente all'attività lavorativa svolta dal dipendente, anzi, sono state riconosciute dall'azienda proprio per facilitare l'esodo dal ciclo lavorativo, di fronte alla grave crisi che ha colpito l'ILVA spa - ex Italsider - di Taranto;

che, in ogni caso, il premio incentivante di cui trattasi non concorre a formare reddito di lavoro dipendente, giusto articolo 48, comma 2, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, che recita: «Non concorrono a formare reddito... *f*) le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti»;

che, pertanto, le predette erogazioni, non costituenti reddito, non riguardano il rapporto tributario ovvero non concorrono a formare reddito imponibile, atteso che non costituiscono evidentemente «obbligazione tributaria»;

che, per quanto sopra, i prepensionati ILVA hanno diritto ad ottenere la restituzione, da parte dell'amministrazione finanziaria, di quanto a suo tempo trattenuto e versato dal sostituto d'imposta ILVA o ex Italsider sulla somma extra erogata a titolo di premio incentivante;

che i termini per l'azione di rimborso sono quelli prescritti dall'articolo 2946 del codice civile, ovvero 10 anni dalla data di versamento della ritenuta fiscale, dato che si tratta di somme pagate indebitamente dal datore di lavoro, a fronte della mancanza della causa del tributo ovvero del presupposto d'imposta;

che i termini decadenziali di 18 mesi, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, previsti per l'azione di rimborso di versamenti diretti, non possono applicarsi al caso di specie, in quanto l'azione diretta ad ottenere la restituzione di detti versamenti può essere esercitata solo nel caso «di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento», ovvero solo nel caso di situazioni rientranti nell'ambito dell'obbligazione tributaria, così come prevista per i casi di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni, attesa l'esistenza della causa del tributo;

che, con sentenze n. 1200 del 5 febbraio 1988 e n. 308 del 20 gennaio 1989, le sezioni unite della Cassazione hanno chiarito che «la ritenuta fiscale d'acconto costituisce l'oggetto di un'obbligazione strumentale e accessoria rispetto alla eventuale e futura obbligazione d'imposta, di cui agevola la riscossione, e resta perciò compresa nell'ampia nozione di rapporto tributario»;

che, per quanto sopra, la ritenuta fiscale intanto può considerarsi legittima ed essere oggetto di obbligazione tributaria in quanto subordinata all'esistenza o al riconoscimento del presupposto d'imposta ovvero del reddito soggetto a tassazione;

che, nel caso di specie, la ritenuta fiscale d'acconto, versata dall'ILVA o ex Italsider, non ricadendo su un reddito (premio incentivante eccezionale e non ricorrente), giusto articolo 48, comma 2, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non può essere oggetto di obbligazione d'imposta e, quindi, esula dal rapporto tributario;

che, pertanto, la questione sulla legittimità di tale ritenuta non può che essere oggetto di esclusiva decisione – con efficacia di giudicato – da parte della competente commissione tributaria, essendo irrilevan-

te e ininfluyente la presentazione dell'istanza di rimborso nei termini di 18 mesi, così previsti dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

considerato:

che dinanzi alla commissione provinciale tributaria di Taranto pendono numerosi ricorsi promossi dai lavoratori prepensionati ILVA e/o Italsider per ottenere il rimborso della ritenuta d'imposta versata indebitamente;

che altrettanto numerose istanze sono state presentate presso la sede distaccata di Taranto della direzione regionale delle entrate, in attesa di ricorso tributario,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro delle finanze intenda adottare provvedimenti diretti a dirimere tali controversie, riconoscendo il diritto dei lavoratori prepensionati ILVA e/o Italsider ad ottenere il rimborso di somme indebitamente versate all'amministrazione finanziaria a titolo di ritenute IRPEF sul premio incentivante eccezionale e non ricorrente.

(4-03219)

(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative intenda adottare questa amministrazione per dirimere le numerose controversie sorte a seguito dei ricorsi presentati dai lavoratori prepensionati dell'ILVA S.p.a. e ITALSIDER alla Commissione tributaria provinciale di Taranto, per ottenere il rimborso della ritenuta d'acconto operata dalle predette aziende sul premio incentivante corrisposto all'atto del prepensionamento.

In proposito gli onorevoli interroganti sostengono che il premio in questione rientrerebbe tra le «erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti effettuate a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti», che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate ha rilevato che, come già espresso (con circolare dei 5 febbraio 1986, n. 8/040, esplicativa del regime tributario delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente introdotto dalla legge 26 settembre 1985, n. 482), il cosiddetto «premio di prepensionamento» deve intendersi ricompreso nella categoria delle «altre indennità e somme», in quanto «trattasi di emolumenti erogati in connessione con il fatto della cessazione del rapporto di lavoro, espressamente in funzione della stessa», il che comporta l'instaurarsi di un rapporto diretto ed immediato fra cessazione del rapporto di lavoro e percezione delle somme.

Tale orientamento appare confermato dal testo della disposizione contenuta nell'articolo 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, n. 917 del 1986, laddove, nell'individuare i caratteri

riguardanti le altre indennità e somme, si fa riferimento alle erogazioni *una tantum* e in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro.

Alla stregua di quanto precede, non risulta praticabile l'assunzione di iniziative volte a dirimere le controversie nel senso prospettato nel testo dell'interrogazione, in quanto la ritenuta d'acconto appare correttamente applicata da parte dei sostituti d'imposta.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(30 settembre 1997)

BIANCO. – *Ai Ministri della difesa e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – In riferimento alla chiusura ed alla dismissione di gran parte delle caserme nell'area Nord-Est del paese; considerato:

che l'abbandono di aree e strutture abitative pubbliche non rientra nella logica di una corretta gestione della cosa pubblica;

che l'andamento demografico della popolazione nel nostro paese ha raggiunto livelli preoccupanti così da giustificare anche tali dismissioni;

che la razionalizzazione della spesa, anche sul piano militare, è molto importante, giustificata dalla mancanza dei presupposti di contrapposizione tra eserciti di paesi di un'area europea ormai non più nemici;

che nel territorio del Veneto orientale sono state chiuse o dismesse in questi ultimi anni molte strutture militari;

che la presenza delle Forze armate sul territorio riveste notevole importanza sia dal punto di vista della difesa, sia dell'ausilio alla protezione civile in caso di calamità,

si chiede di conoscere:

quale sarà la destinazione che si intende attribuire alle aree ed alle strutture murarie delle ex caserme dismesse ed in fase di dismissione;

qualora i Ministri interessati fossero disponibili alla vendita delle caserme dismesse, quali siano le normative da rispettare per un eventuale acquisto;

se gli enti locali, in particolare i comuni dove le suddette strutture militari sono ubicate, abbiano diritto di prelazione sull'eventuale acquisto, se richiesto.

(4-01635)

(2 settembre 1996)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede informazioni in merito alla destinazione che si intende attribuire alle aree ed altre strutture murarie delle caserme dismesse o in fase di dismissione.

Al riguardo, si osserva che l'articolo 3, commi 86 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», prevede l'attivazione del processo di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato.

A tal fine, verranno istituiti fondi immobiliari mediante l'apporto di beni immobili e diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio statale, aventi valore significativo e suscettibile di proficua gestione economica.

Per ottemperare al disposto normativo con decreto del Ministro delle finanze del 9 aprile 1997 è stata istituita una apposita commissione di studio, incaricata di provvedere, entro il 31 dicembre 1997, alla compilazione dell'elenco dei cespiti ritenuti idonei al conferimento da consegnare al Ministro del tesoro.

Pertanto, i beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, ma in dotazione alle amministrazioni statali compresa quella della Difesa, per i quali risulta essere cessato l'utilizzo pubblico, devono essere inseriti nell'elenco da compilarsi a cura del Ministero delle finanze (articolo 3, comma 88).

D'altra parte il Ministero della difesa, in subordine, può attivare un apposito programma di dismissione di immobili in uso alle Forze armate ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della medesima legge.

Ciò posto, allorchè la procedura di dismissione del patrimonio immobiliare sarà conclusa, gli utili spettanti all'erario, in relazione alle quote di fondi immobiliari, verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro, nella misura non inferiore al 10 per cento alle amministrazioni statali che detenevano o utilizzavano i medesimi beni e nella misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del valore dell'apporto al fondo, ai comuni nel cui territorio ricadono i beni.

L'amministrazione finanziaria, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge n. 662, può alienare direttamente i beni immobili e i diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non conferiti nel fondo. di cui al citato comma 86, mediante asta pubblica e, qualora quest'ultima vada deserta, mediante trattativa privata, sulla base del miglior prezzo di mercato.

In tale ambito, agli enti locali è attribuito l'esercizio del diritto di prelazione sulle alienazioni dei predetti beni (articolo 3, comma 113, della legge n. 662 del 1996).

Il Ministro delle finanze
VISCO

(30 settembre 1997)

BIASCO. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:
che ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, a partire dal 1° aprile 1996, in attuazione delle norme

sul nuovo contenzioso tributario, sono entrate in funzione le commissioni tributarie provinciali e regionali;

che inspiegabilmente a tutt'oggi, a distanza di oltre un anno, la commissione regionale di Bari non risulta ancora insediata;

che tale ritardo determina notevole disagio per gli uffici finanziari regionali, per gli enti percettori dei tributi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1982, n. 545, ed infine per i contribuenti, in attesa del giudizio di secondo grado;

che ai componenti delle commissioni tributarie entrate in funzione il 1° aprile 1996 non viene ancora corrisposto a distanza di un anno il previsto compenso fisso mensile, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,

si chiede di conoscere:

se della denunciata anomalia nella struttura preposta al contenzioso tributario pugliese siano stati informati i competenti organi ministeriali;

quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda disporre per contenere i prevedibili gravi danni per l'erario e per rimuovere gli inconvenienti che per tale disservizio colpiscono i cittadini pugliesi;

i motivi per i quali, pur in presenza di precise norme e dei relativi stanziamenti di bilancio, non vengano corrisposti i compensi fissi mensili ai componenti delle commissioni che, di fatto, vengono demotivati, nelle loro funzioni, dalla pubblica amministrazione finanziaria che avrebbe invece tutto l'interesse ad incentivare ed incoraggiare la loro funzione, attesa la rilevanza che le commissioni assumono ai fini del ruolo che esercitano al servizio dell'erario.

(4-05435)

(17 aprile 1997)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere i motivi per i quali non si sia provveduto ad insediare la Commissione tributaria regionale di Bari ed a corrispondere ai giudici tributari i compensi previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Al riguardo si fa presente, in primo luogo, che la Commissione tributaria regionale di Bari è stata insediata, al pari di tutte le altre, in data 1° aprile 1996, con decreto del Ministro delle finanze del 26 gennaio 1996.

Detto organo giurisdizionale, come comunicato dal suo presidente facente funzioni, ha iniziato ad operare, sia pure con alcune difficoltà dovute alle ordinanze di sospensione dei provvedimenti di nomina dei giudici tributari, emanate dai competenti Tribunali amministrativi regionali a seguito di impugnazione dei predetti provvedimenti di nomina.

Tuttavia al fine di individuare ed esaminare i problemi che ritardano od ostacolano il funzionamento delle predette commissioni, il Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ha comunicato che una propria delegazione, composta dallo stesso Presidente, dottor Michele Cantillo, e dal consigliere Giovanni Fagnoli, si è recata presso

la Commissione tributaria regionale della Puglia e presso la Commissione tributaria provinciale di Bari.

In particolare, è stata accertata la assoluta inadeguatezza dei locali attualmente occupati dalla Commissione regionale e sono state adottate iniziative per portare a compimento le trattative con un istituto previdenziale dirette ad ottenere in locazione parte di un edificio più idoneo all'uso ed ubicato in zona centrale.

Il medesimo Consiglio, inoltre, nella seduta del 25 maggio 1997 ha deliberato l'urgente copertura del posto di Presidente della Commissione tributaria regionale di Bari.

Si ritiene, pertanto, che quanto prima potranno essere rimossi gli ostacoli e gli inconvenienti che non hanno consentito il regolare funzionamento del predetto organo di giustizia tributaria.

Per quel che concerne infine il pagamento dei compensi ai giudici tributari, si fa presente che, per l'anno 1996, sono stati stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del 12 maggio 1997, il compenso fisso mensile spettante a ciascun componente e il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definitivo, in misura più adeguata alle funzioni svolte dai predetti giudici, tenuto conto altresì delle compatibilità di bilancio.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(30 settembre 1997)

BOCO, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, PIERONI, CORTIANA, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, MANCONI, BORTOLOTTI, SEMENZATO, CARELLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che dal 22 aprile 1997 giorno della tragica fine dell'occupazione dell'ambasciata giapponese in Perù, sono state pubblicate varie testimonianze degli ostaggi, secondo le quali i quattordici guerriglieri del Movimento rivoluzionario Tupac Amaru (MRTA) furono giustiziati con un colpo alla nuca dopo che si erano già arresi alle forze governative;

che è stato impossibile effettuare autopsie o soltanto vedere i corpi dei guerriglieri uccisi, che infatti sono stati sepolti in località sconosciute; solo due dei quattordici cadaveri sono stati consegnati ai familiari, ed ambedue avevano ricevuto il «colpo di grazia»;

che esistono in Perù almeno 8.000 prigionieri politici sottoposti a torture e ad un livello di vita carceraria assolutamente umiliante e subumano;

che le leggi peruviane contro il terrorismo non sono conformi agli *standard* internazionali, nè lo sono i regolamenti attuativi della vita carceraria, e per questo il governo peruviano è stato ripetutamente criticato in sede di Nazioni Unite,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione ufficiale del Governo italiano nei confronti delle violazioni dei diritti umani di cui è responsabile il governo del presidente Fujimori;

quali pressioni il Governo italiano abbia esercitato per ottenere un maggiore rispetto dei diritti umani in Perù, conforme a quanto affermato nella carta universale dei diritti dell'uomo;

quali pressioni il Governo italiano intenda esercitare sul governo peruviano per ottenere un maggiore rispetto dei diritti umani, la fine delle torture, umane condizioni di vita nelle carceri, il rispetto del diritto internazionale, specie per quanto riguarda la condizione dei detenuti;

per quali motivi l'Italia continui a offrire gli aiuti della nostra cooperazione allo sviluppo ad un governo che viola regolarmente i diritti umani della propria popolazione.

(4-06987)

(1° luglio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla questione sollevata si fa presente che la politica del Governo italiano nel settore della tutela dei diritti umani si viene sviluppando con sempre maggiore intensità in ambito multilaterale e, più in particolare, in seno all'Unione europea, anche per attribuire all'azione del nostro Paese un impatto maggiore di quello che può essere prodotto singolarmente. L'efficacia di questo approccio è confermata anche dal risultato ottenuto lo scorso aprile a Ginevra in materia di abolizione della pena di morte, che ha visto uno straordinario successo della posizione italiana, grazie anche alla collaborazione realizzata con i Paesi amici.

Queste considerazioni valgono anche, ed a maggior ragione, per il tema trattato dall'onorevole interrogante. Il rispetto dei diritti umani in Perù implica, infatti, un coinvolgimento di tutti i Paesi dell'Unione, onde evitare che posizioni distoniche da parte di alcuni di essi facciano stato di una diversa percezione a livello europeo della complessità e delicatezza del problema ed indeboliscano, di conseguenza, la validità di siffatte iniziative.

Partendo da queste premesse, nell'ambito della «politica estera e di sicurezza comune» dell'Unione europea e su impulso dell'apposito Gruppo di lavoro che segue l'America Latina, è stato dato mandato ai Capi missione dell'Unione europea a Lima di redigere un rapporto sull'argomento. Alla luce delle risultanze dello stesso verranno assunte le decisioni pertinenti.

In ogni caso, a prescindere da quanto l'Unione europea vorrà disporre, è sin d'ora opportuno ricordare che, in occasione della 53^a sessione della Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite tenutasi quest'anno a Ginevra, con il determinante appoggio dell'Italia è stata approvata una importante dichiarazione sul Perù. In essa – nel prendere atto del fatto che il Governo peruviano aveva accettato la nomina del Relatore speciale sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati, nonché di alcuni positivi sviluppi in relazione al sistema dei «giudici senza vol-

to» - si esprime preoccupazione per la sussistenza di quest'ultima istituzione e per la situazione nelle prigioni peruviane. Con l'occasione l'Unione rinnova il suo appello a combattere l'impunità, la detenzione arbitraria e le violenze sui detenuti.

Nella stessa linea si muove la dichiarazione proposta dalla Presidenza lussemburghese in vista della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, essa sottolinea l'intendimento dell'Unione di seguire da vicino gli avvenimenti politici in Perù, ivi compresa la situazione dei diritti dell'uomo e del sistema giudiziario.

Il Governo italiano continuerà a battersi affinché la fase di recupero dei valori democratici in America Latina si consolidi ulteriormente anche attraverso un più efficace funzionamento delle istituzioni - a cominciare dall'amministrazione della giustizia - e crei sempre più le condizioni per il progressivo recupero socio-economico delle fasce più emarginate della popolazione, che più frequentemente vedono conculcati i propri diritti, ed il loro reinserimento a pieno titolo nei rispettivi sistemi-paese.

In tale ottica si situa, del resto, il messaggio del Governo italiano in occasione della liberazione degli ostaggi dell'Ambasciata giapponese a Lima, laddove esso sottolinea il vivo rammarico per la perdita di vite umane a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine peruviane.

Quanto, infine, agli aiuti forniti al Perù dalla Cooperazione italiana, si fa presente che la programmazione 1997-1999 non prevede nessun nuovo intervento in favore delle Autorità peruviane. Nel corrente anno sono in corso di attuazione soltanto alcuni progetti di organizzazioni non governative (ONG) italiane, approvate negli anni precedenti, che vanno esclusivamente a beneficio degli strati più indigenti della popolazione. Un'ipotetica interruzione di questi programmi danneggerebbe unicamente le fasce sociali più povere della popolazione senza avere effetti di sorta sul Governo del Perù.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(1° ottobre 1997)

BONATESTA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso: che nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali UGL, SAPPE, SIALPE e OSAPPE hanno espresso vibrante proteste per la decisione presa dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di trasferire, dall'istituto di pena nel quale presta servizio, il vice direttore, dottoressa Angela Greco;

che la ragione sarebbe dovuta al fatto che ella è divenuta moglie del direttore dottor Luigi Carlo Greco;

che in passato l'istituto è stato vittima di numerose lotte sindacali oltre che di proteste dei reclusi;

che, nel tempo, grazie all'esperienza del dottor Greco, si è riusciti a ripristinare all'interno dei reparti la legalità e la garanzia per il per-

sonale di polizia penitenziaria del godimento dei diritti di base previsti nell'accordo-quadro nazionale;

che il trasferimento del funzionario indicato recherebbe enormi disagi all'istituto penitenziario, la cui funzionalità è *condicio sine qua non* affinché il personale espleti il proprio lavoro con la massima serenità;

che già in passato lo scrivente aveva presentato una interrogazione sul medesimo oggetto, alla quale fino ad oggi non è stata fornita risposta,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover disporre la revoca del trasferimento di cui in premessa, al fine di salvaguardare la funzionalità dell'istituto di pena.

(4-06022)

(27 maggio 1997)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che l'esigenza di trasferire presso un'altra sede la dottoressa Angela Daniela Greco, vice direttore della Casa circondariale di Viterbo, si è resa necessaria in considerazione del fatto che la stessa ha contratto matrimonio con il direttore titolare della predetta struttura penitenziaria.

Non sono sfuggite all'Ufficio competente del Dipartimento competente, infatti, le evidenti ragioni di opportunità nella tutela dell'interesse pubblico che sconsigliano la presenza, nella stessa sede, dei due funzionari, per i riflessi negativi sul rapporto di subordinazione, diretta ed immediata, esistente tra il titolare dell'istituto ed il più prossimo, nella linea gerarchica, dei suoi collaboratori, con il quale deve condividere le pesanti responsabilità in tema di ordine, disciplina e sicurezza dell'istituto stesso.

Non va, invero, sottaciuta nè può essere sottovalutata l'inevitabile interferenza che il rapporto di «coniugio» avrebbe sulla relazione gerarchico-funzionale, tale da determinare gravi ripercussioni in riferimento alla continuità e regolarità dei compiti che l'istituzione penitenziaria è chiamata a svolgere.

Si comunica, infine, che la convocazione della dottoressa Greco seguita da comunicazione scritta, ha avuto il solo scopo di informare la medesima - *ex lege* n. 241 del 1990 - dell'avvio del procedimento di trasferimento, onde consentirle di prendervi parte con eventuali osservazioni e/o indicazioni di «desiderata» che il funzionario non ha inteso manifestare, essendosi limitata a prendere atto delle comunicazioni rivoltele.

Quanto, poi, alla presunta diversità di trattamento con altre situazioni, che formalmente potrebbero presentare aspetti simili, occorre rilevare che nel caso di specie è diversa la sostanza del problema, costituendo la dottoressa Greco, con il proprio coniuge, il quadro direttivo dell'istituto e quindi rendendo difficoltoso ogni aspetto di controllo che il direttore deve esercitare nei confronti di tutto il personale dipendente. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di valutare ogni altra ipotesi

di effettiva e concreta ragione di incompatibilità che attenga alla competenza di persone legate da rapporti di parentela nella stessa struttura penitenziaria.

E infine appare il caso di rilevare che la sede assegnata, a seguito del trasferimento, alla dottoressa Greco, distante peraltro pochi chilometri dall'attuale sede, non presenta riflessi negativi per il normale svolgimento della vita coniugale e per la tutela della famiglia.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(29 settembre 1997)

BRUNO GANERI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso che in data 17 maggio 1995 un centinaio di operai idraulico-forestali impegnati a tempo determinato presso il consorzio di bonifica «Valle Lao», con sede in Scalea (Cosenza), ricorreva presso il pretore del luogo «espondendo di aver lavorato con contratti a termine stipulati in violazione della legge n. 230 del 1962» e chiedeva che venisse dichiarata la «natura di rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dalla prima assunzione;

considerato che in data 29 giugno 1995 il commissario straordinario del suddetto consorzio sottoscriveva, unitamente all'avvocato Francesco Migaldi, difensore dei lavoratori, un documento nel quale dichiarava la propria disponibilità a chiudere positivamente per i lavoratori la vertenza con un atto transattivo, pronunciando, altresì, la piena volontà a sostenere con «azioni congiunte» tutte le iniziative necessarie riconoscendo con ciò, di fatto, la validità delle richieste dei lavoratori;

preso atto come per una analoga situazione lo stesso pretore di Scalea, dottor Pietro Molino, dichiarando ammissibile il ricorso di altri lavoratori, ordinava al consorzio di bonifica «Valle Lao» l'immediata assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori (sentenza n. 35/95 del 16 marzo 1965;) hanno accolto i ricorsi dei lavoratori;

considerato che in giudizi analoghi altri pretori della provincia (da ultimo il pretore di Cosenza, con sentenza del 7 novembre 1996, e quello di Rossano, con sentenza n. 2581 del 1996 del 23 luglio 1996) hanno accolto i ricorsi dei lavoratori;

preso atto che il dottor Molino, con sentenza n. 9/97 del 16 gennaio 1997, dopo diversi rinvii e dopo un dibattimento movimentato, contrariamente a quanto sostenuto solo dieci mesi prima riteneva di dover rigettare il ricorso dei lavoratori che attendevano giustizia da tanti anni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano giunto finalmente il momento di adottare urgenti provvedimenti legislativi atti a mettere ordine in un settore che ha tutte le potenzialità per divenire momento trainante per lo sviluppo della Calabria;

se non ritengano, inoltre, che alla luce delle diverse decisioni, addirittura dello stesso pretore, siano in essere disparità di situazioni fra gli stessi operai idraulico-forestali;

se non credano che il superamento della legge n. 442 del 1984, come già sottolineato dalla scrivente con diverse interrogazioni e con il disegno di legge n. 1908 del 20 dicembre 1996, possa in qualche modo definire detta situazione, evitando di dare un ulteriore colpo al già precario rapporto tra cittadini ed istituzioni democratiche e, quindi, a prevenire oggettivi rischi di turbative all'ordine pubblico;

in particolare, se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga utile inviare un'ispezione presso la pretura di Scalea, al fine di accertare i fatti e la linearità di comportamento di quell'ufficio, per dare certezza di diritto a lavoratori che attendono da anni un segnale positivo da parte degli organi dello Stato.

(4-04560)

(5 marzo 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione in oggetto vengono espresse censure concernenti il merito di provvedimenti giurisdizionali che, come noto, non possono essere sindacati, sul piano amministrativo, se non in ipotesi di gravi violazioni di legge o di perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia: ipotesi che, nel caso di specie, non paiono ricorrere.

Quanto allo specifico profilo della disparità di trattamento che, ad avviso dell'interrogante, il pretore di Scalea dottor Pietro Molino avrebbe provocato tra i ricorrenti in due cause di lavoro, decidendo su identiche fattispecie con le sentenze n. 35/95 e n. 9/97, tra loro contrastanti, lo stesso magistrato ha spiegato che con la seconda pronuncia non ha inteso affatto negare il principio affermato con la prima ed attinente all'efficacia derogatoria della legge n. 442 del 1984 – menzionata nell'interrogazione – rispetto alla disciplina della legge n. 230 del 1982, invocata a sostegno delle posizioni dei lavoratori ricorrenti. Pur ribadendo tale principio, il pretore ha, peraltro, ritenuto, con la seconda pronuncia, che la disciplina della citata legge n. 230 del 1982 abbia subito deroghe anche per i periodi – e le concomitanti assunzioni da parte dei Consorzi di bonifica – antecedenti alla entrata in vigore della legge n. 442 del 1984, per effetto delle leggi n. 289 del 1981 e n. 526 del 1982: da tale convincimento è derivato il rigetto della pretesa per tutti i lavoratori, a differenza di quanto avvenuto nel primo giudizio riguardo alla posizione dei ricorrenti assunti prima del 1984.

Alla luce di quanto premesso, non si ritiene che sussistano i presupposti per l'esercizio di iniziative di natura ispettiva da parte del Ministro presso la pretura di Scalea.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(6 ottobre 1997)

BUCCIERO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze.* – Premesso:

che il 17 dicembre 1994 lo scrivente presentava l'interrogazione 4-02709 nella quale si chiedeva di attuare maggiori controlli sulla pirateria commessa in danno delle case editrici da parte di fotoriproduttori di testi specialmente universitari;

che tale interrogazione non ha mai avuto risposta;

che il 25 giugno 1996 lo scrivente presentava l'interrogazione 4-00737, che di seguito si trascrive:

«*Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze.* – Premesso:

che il 17 dicembre 1994 lo scrivente presentava l'interrogazione 4-02709 nella quale si chiedeva se fosse intendimento dei Ministri in indirizzo attuare maggiori controlli sulla pirateria commessa in danno delle case editrici da parte di fotoriproduttori di testi specialmente universitari;

che tale interrogazione non ha mai avuto risposta;

che a distanza di un anno e mezzo è proliferata l'attività di fotocopiatura illegale di libri universitari effettuata da copisterie;

che nel frattempo la vendita dei testi universitari ha subito una grave flessione;

che la surrichiamata attività illegale di riproduzione fotostatica e vendita comporta notevoli guadagni essendo esente dai costi di impianto, di tipografia, dei diritti d'autore, dell'inventuto, di magazzino, tutti costi ai quali sono sottoposte le case editrici;

che il fenomeno è talmente diffuso ed organizzato che circolano regolarmente cataloghi e listini prezzi delle riproduzioni illegali;

che è evidente il gravissimo danno economico subito da case editrici, autori, distributori e librerie, molti dei quali ormai sul punto di dover cessare l'attività;

che la non perseguita violazione della legge n. 633 del 1941 e della legge n. 159 del 1993 a fronte della notorietà dei fatti assurge a vera e propria omissione,

si chiede di conoscere:

se il Governo e i Ministri in indirizzo intendano affrontare il fenomeno e quali iniziative intendano assumere affinché gli autori delle denunciate violazioni di norme penali e amministrative vengano perseguiti;

se siano a conoscenza del numero dei casi di illegali riproduzioni perseguiti;

se agli illeciti penali e amministrativi si accompagnino quelli tributari per eventuali evasioni fiscali»;

che anche quest'ultima interrogazione non ha ricevuto risposta;

che all'interrogante non risulta sia stata ancora effettuata dagli organi competenti alcuna attività di controllo o di prevenzione su tale diffuso fenomeno illegale;

che a causa di tale oscitanza tutte le aziende operanti nel comparto editoriale hanno ulteriormente protestato, tanto da costituirsi in un comitato per la difesa delle attività librarie,

si chiede di sapere:

a quale ufficio si siano rivolti il Governo e i Ministri interrogati onde sapere a chi ascrivere la mancata risposta all'interrogazione;

se il prefetto di Bari non ritenga che le attività illegali denunciate non siano un ulteriore sintomo del totale stato di illegalità in cui versano la città e la provincia di Bari;

se il prefetto intenda far fronte a detti comportamenti delittuosi con i comitati di quartiere da lui proposti per debellare la criminalità a Bari.

(4-02034)

(1° ottobre 1996)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con l'interrogazione in questione viene, in sostanza, lamentata l'attività illecita tenuta da fotoproduttori che, in violazione della legge su diritto d'autore e, più in generale, delle leggi a tutela della stampa, compiono atti di «pirateria» a danno di case editrici produttrici soprattutto di testi universitari. Vengono, al riguardo, ipotizzati anche interventi per riscontrare l'esistenza di eventuali evasioni fiscali.

Ciò posto, si ritiene di dover far presente che la questione, così come segnalata dall'onorevole interrogante, non si presenta di agevole esame e soluzione, per la parte fiscale che qui interessa.

Innanzitutto, l'onorevole interrogante chiede tipi di controllo non riconducibili all'azione amministrativa di singoli Ministeri in quanto volti alla repressione di un'attività materiale i cui effetti primari non sono certamente quelli di natura tributaria.

Si ritiene pertanto che, stante la particolarità del fenomeno, la sua capillarità e la sua supposta generalità di attuazione sull'intero territorio nazionale, lo stesso possa e debba essere combattuto nell'ambito della repressione delle attività illecite poste in essere nel campo della fotoproduzione in senso proprio.

Per quanto attiene agli aspetti più strettamente fiscali, essi andrebbero rilevati e, in caso di violazioni, sanzionati nell'ambito di dette azioni di polizia, attività che comunque dovrebbe essere affidata agli organi locali del Corpo della guardia di finanza per l'immediatezza dell'esercizio dei relativi poteri di Polizia tributaria e Polizia giudiziaria, tenendo conto che, nei casi considerati, generalmente si sommano violazioni a più tributi (imposte dirette; IVA; legge sul diritto d'autore e relative implicazioni fiscali; eccetera).

In tale contesto, come già rilevato per analoghi problemi di repressione delle illiceità commesse nella gestione delle discoteche - tenuto

conto che le attività civili di controllo tributario sono vincolate alla programmazione annuale di controllo e accertamento di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (per le imposte dirette) e dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (per IVA) ed ora, a decorrere dall'anno in corso, alla direttiva generale del Ministro delle finanze adottata ai sensi del decreto legislativo n. 29 del 1993 - non sembra sia possibile, specie a oltre metà anno, pianificare e disporre un'attività di controllo a tappeto, per tutti i fotoriproduttori abusivi, tenendo conto, in ciò, sia delle difficoltà di acquisizione dei dati e di identificazione dei soggetti coinvolti, sia della precarietà delle strutture organizzative che presiedono a tale attività e della conseguente scarsa proficuità di un'attività di controllo fiscale condotta con i normali strumenti amministrativi.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(24 settembre 1997)

BUCCIERO. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* - Premesso:

che con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 agosto 1992 l'imposta di bollo per gli atti giudiziari è stata elevata a ventimila lire;

che, nonostante siano passati cinque anni da tale provvedimento, non si è ancora provveduto a stampare marche di tale taglio per soddisfare la relativa richiesta;

che, conseguentemente, per presentare un atto giudiziario si è costretti ad impiegare una composizione di marche di diverso taglio arrivando ad utilizzare decine di bolli;

che in tal modo, tra colla, fustellatura, stampa e altro, lo Stato italiano per riscuotere l'imposta spende più del necessario;

che, pertanto, la quantità di marche da bollo su un atto comporta un'enorme perdita di tempo per i cancellieri che devono contarle ed annullarle, costituendo un ulteriore spreco di risorse;

che il sindacato avvocati e procuratori di Bari il 29 gennaio 1997 ha provveduto a presentare un esposto per denunciare tale paradossale situazione alla procura della Repubblica presso la Corte dei conti di Bari,

si chiede di sapere:

quali tagli siano stati stampati dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 agosto 1992;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che vada finalmente disposta l'emissione di una marca da bollo da ventimila lire con la conseguente capillare distribuzione sul territorio italiano;

se sia mai stata emanata la disposizione ministeriale di fabbricare il nuovo taglio;

ove sia stata emanata, perchè tale disposizione non sia mai stata rispettata;

se non sia opportuno disporre un'indagine per accertare a chi imputare le responsabilità di tale macroscopica oscitanza.

(4-04269)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione in oggetto il senatore Bucciero - dopo aver premesso che, nonostante sia stata, ormai da lungo tempo, elevata, con decreto ministeriale del 20 agosto 1992, a ventimila lire l'imposta di bollo per gli atti giudiziari, risulta comunque necessario utilizzare un notevole numero di marche di valore inferiore, con i conseguenti sprechi di tempo e danaro sia per lo Stato che per la collettività, per ovviare alla mancanza di marche dell'esatto valore - chiede di sapere, tra l'altro, se e con quali modalità e risultati sono state attivate tutte le procedure amministrative che consentano l'utilizzo di una sola marca del valore nominale di ventimila lire.

Al riguardo, dalle informazioni assunto presso il Provveditorato generale dello Stato risulta quanto segue.

Le caratteristiche della marca da bollo da lire 20.000, nonché della carta da bollo di pari valore e della marca da lire 2.500, sono state definite con il decreto del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - in data 17 marzo 1997.

Già in data 7 e 20 marzo 1996 l'Istituto Poligrafico aveva attivato le procedure di acquisizione del «visto si stampi» sui cartoncini delle nuove marche da bollo, che sono stati restituiti al mittente in data 19 marzo 1997, con la nota del Ministero delle finanze - Servizio V - Divisione 10 - protocollo n. V/10/519/97. Solo dopo tale data è stato possibile dar luogo all'espletamento del fabbisogno, richiesto il 7 febbraio 1997, commisurato in 30 milioni di marche da lire 2.500 cadauna e in 50 milioni di marche da lire 20.000 cadauna.

Si informa che sono stati ordinati 2.000.000 di esemplari di carta da bollo da lire 20.000 alla Sezione carte valori presso la Cartiera di Foggia e che detti esemplari sono stati prodotti.

Per quanto riguarda la distribuzione, si fa presente che, alla data del 26 maggio 1997, l'Istituto Poligrafico ha ultimato le consegne relative alle due nuove marche da bollo, consegne iniziate a partire dalla seconda metà del decorso mese di aprile.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(6 ottobre 1997)

CADDEO, NIEDDU. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle finanze e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che nel dicembre 1990 tra il Governo, la giunta regionale della Sardegna e le organizzazioni sindacali è stato sottoscritto un protocollo

di intesa finalizzato a promuovere un'azione concertata per equiparare gli *standard* qualitativi della pubblica amministrazione dell'isola ai livelli medi nazionali;

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 1992 e con quello del 9 maggio 1995 al rappresentante del Governo per la regione sarda è stata affidata la delega a bandire concorsi unici per gli uffici periferici delle amministrazioni statali nell'isola;

che in attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stati espletati diversi concorsi per vari Ministeri ed attualmente sono vigenti le seguenti graduatorie di idonei:

128 idonei per il profilo professionale di assistente amministrativo (sesta qualifica funzionale);

52 idonei per il profilo professionale di funzionario amministrativo (ottava qualifica funzionale);

2 idonei per il profilo professionale di ingegnere direttore (ottava qualifica funzionale) per gli uffici del Ministero dei lavori pubblici;

7 idonei per il profilo professionale di ingegnere (settima qualifica funzionale) per gli uffici del Ministero dei lavori pubblici;

4 idonei per il profilo professionale di ingegnere direttore (ottava qualifica funzionale) per gli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali;

che nonostante tali concorsi non si è proceduto alla copertura di numerosi posti vacanti negli uffici periferici dello Stato in quanto pare che non sia stata disposta la rideterminazione delle piante organiche e conseguentemente la nomina e l'immissione in ruolo degli idonei;

che in questo quadro la direzione regionale delle entrate per la Sardegna per sopperire alle gravi carenze dell'organico del personale degli uffici ubicati nell'isola in data 19 dicembre 1995 ha chiesto alla Direzione centrale per i servizi generali, per il personale e per l'organizzazione del Ministero delle finanze l'assegnazione di 50 funzionari amministrativi dell'ottava qualifica funzionale;

che questa richiesta è stata rinnovata anche successivamente ed è giustificata dal fatto che le sedi degli uffici dell'isola sono considerate disagiate e molto spesso vengono rifiutate dai vincitori di concorsi nazionali;

che la Direzione centrale per i servizi generali, per il personale e per l'organizzazione del Ministero delle finanze in data 26 maggio 1996 ha respinto la richiesta ed ha imposto alla direzione regionale delle entrate di provvedere alla copertura dei posti vacanti attraverso un nuovo concorso pubblico a 20 posti di funzionario tributario, il cui bando è contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1996;

che questa decisione appare incomprensibile poichè lascia gli uffici in gravi difficoltà, allunga in modo abnorme i tempi di soluzione del problema, spreca consistenti risorse finanziarie, contraddice le esigenze di celerità, riduzione dei costi, semplificazione, buon andamento della pubblica amministrazione su cui il Parlamento e lo stesso Governo stanno operando con grande determinazione;

che questa vicenda ha avuto nell'isola una larga eco suscitando un'impressione negativa nell'opinione pubblica sensibilizzata dai giovani interessati all'assunzione che si sono costituiti nel «Comitato 97»;

che ci si trova di fronte alla necessità di garantire un diritto acquisto e soprattutto di utilizzare competenze professionali indispensabili per assicurare servizi più efficienti agli utenti,

si chiede di conoscere:

quali siano gli ostacoli che impediscono la copertura dei posti vacanti con l'utilizzazione delle graduatorie presenti presso la rappresentanza di Governo della Sardegna;

quali siano i motivi per cui il Ministero delle finanze rifiuta l'assunzione dei 50 vincitori di concorso sollecitata dalla direzione regionale delle entrate;

se non si ritenga di dover dare le direttive necessarie perchè prima della scadenza della graduatoria 50 idonei per il profilo professionale di funzionario amministrativo (ottava qualifica funzionale) vengano chiamati a contribuire alla soluzione dei gravi problemi degli uffici finanziari della Sardegna.

(4-01485)

(30 luglio 1996)

RISPOSTA. - Nell'interrogazione cui si risponde gli interroganti lamentano la mancanza di copertura dei posti vacanti negli uffici periferici dello Stato, in particolare nella regione Sardegna, dove sarebbe opportuno rideterminare le piante organiche attraverso l'utilizzo delle graduatorie degli idonei dei concorsi unici espletati dalla rappresentanza del Governo della predetta regione.

Gli interroganti lamentano, in particolare, la mancata assegnazione, presso gli uffici finanziari della predetta regione, di 50 funzionari amministrativi dell'ottava qualifica funzionale, come richiesto dalla locale direzione regionale delle entrate.

Al riguardo, la Direzione generale degli affari generali e del personale ha riferito che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 1992, che ha conferito la delega al rappresentante del Governo presso la regione Sardegna a bandire, per il periodo di un triennio, concorsi per profili omogenei di qualifiche funzionali al fine di ricoprire i posti vacanti negli uffici periferici dei Ministeri ubicati nell'isola, è stato bandito il concorso pubblico unico per esami a complessivi 23 posti di funzionario amministrativo ripartito tra i seguenti Ministeri:

Ministero per i beni culturali	posti	4
Ministero dei trasporti	posti	1
Ministero dei lavori pubblici	posti	1
Ministero della pubblica istruzione	posti	17

Successivamente, in base ad analoga procedura è stato bandito un concorso pubblico unico per 62 posti (elevati a 80) di assistente amministrativo ripartito tra i seguenti Ministeri:

Ministero del lavoro e della previdenza sociale	posti 51
Ministero per i beni culturali	posti 4
Ministero del tesoro	posti 5
Ministero dei lavori pubblici	posti 2
Ministero della pubblica istruzione	posti 18

Dopo l'espletamento dei predetti concorsi sono emerse notevoli carenze di personale presso gli uffici finanziari della regione; tuttavia, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le pubbliche amministrazioni potevano ricoprire i posti disponibili per cessazione dal servizio entro il limite del 10 per cento. Peraltro detta previsione è stata confermata dal comma 7 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la cui applicabilità è stata prorogata fino al 31 dicembre 1998, per effetto dell'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con eccezione, relativamente all'anno 1996, per le assunzioni di personale del Ministero delle finanze, limitatamente ai concorsi ultimati o in fase di ultimazione, nonché a quelli comunque già autorizzati alla data del 30 settembre 1995.

Ciò posto la predetta Direzione generale ha precisato che le graduatorie degli idonei dei concorsi unici, espletati dalla rappresentanza del Governo per la regione autonoma della Sardegna, avrebbero potuto essere utilizzate soltanto nei limiti del 10 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nelle qualifiche funzionali interessate, con la conseguenza che avrebbe potuto richiedersi l'assegnazione di 2 o 3 unità per l'VIII qualifica funzionale e 4 per la VII.

Per quanto concerne, in particolare, il concorso cui fanno riferimento gli interroganti, la medesima Direzione generale degli affari generali e del personale ha rilevato che con decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, sono stati autorizzati, a decorrere dal 1° gennaio 1994, bandi di concorso per l'assunzione di mille dipendenti da inquadrare per metà nel profilo professionale di funzionario tributario della VIII qualifica funzionale e per l'altra metà nel profilo professionale di collaboratore tributario della settima qualifica funzionale, da destinare al potenziamento dell'attività di controllo esclusivamente nelle sedi nelle quali, all'esito della verifica dei carichi di lavoro, si fossero registrate maggiore carenza di organico.

Pertanto, non è stata ravvisata l'opportunità di fare ricorso all'utilizzazione degli idonei dei concorsi espletati dalle rappresentanze del Governo per la regione Sardegna, sia perchè, come sopra rappresentato, tale utilizzazione avrebbe riguardato poche unità attesa la inderogabilità della normativa di carattere generale, vigente in tema di assunzioni, sia per la necessità di reclutare soggetti con una preparazione funzionale all'attività a cui dovranno essere addetti.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(30 settembre 1997)

CAZZARO, PELELLA, PAPPALARDO, BONAVIDA, CAMERINI. – *Ai Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che la regione Veneto, come altre regioni, attraverso provvedimenti legislativi ha assegnato alle USL la competenza nella gestione delle funzioni e delle prestazioni socio-assistenziali relative alle persone disabili con riferimento ai particolari servizi e sussidi necessari per il recupero e il reinserimento scolastico, sociale e lavorativo degli stessi;

che in particolare nel sistema dei servizi territoriali in cui gli interventi integrati si fondano sulla necessità di considerare la globalità della persona viene previsto, nell'area della disabilità, il servizio per l'inserimento lavorativo (SIL); tale servizio risulta peraltro molto meno costoso per l'ente pubblico dell'inserimento in qualsiasi altra struttura diurna per disabili;

che i SIL delle USL del Veneto hanno diverse modalità di inserimento lavorativo e tali progetti, per ogni singolo utente, prevedono una convenzione con l'ente-azienda in cui viene effettuato il tirocinio, il periodo relativo, le modalità di supporto tecnico da parte del SIL, la valutazione periodica dell'inserimento;

che viene prevista, inoltre, per ogni inserito, una borsa-lavoro finalizzata alla copertura delle spese di gestione dell'inserimento quali mezzi di trasporto, mensa, cura della persona;

che l'attuale normativa fiscale (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 47, comma 1, punto c) assimila ai redditi da lavoro dipendente le somme corrisposte a titolo di borsa di studio;

che accade, dunque, che soggetti handicappati psichici inseriti nel percorso riabilitativo dell'inserimento lavorativo, godendo di pensione di reversibilità o altro reddito cumulabile con la borsa di studio, poiché vengono a superare un reddito annuo di lire 4.600.000, perdono il diritto di percepire l'assegno di non collocamento,

si chiede di sapere se non si ritenga di emanare urgentemente una interpretazione chiara e inequivocabile che definisca le incentivazioni economiche in questione quali «donativi», cioè interventi di carattere assistenziale, quindi non soggetti a tassazione, rivolte esclusivamente a sopperire alle esigenze materiali del tirocinante e che non rappresentano, quindi, corrispettivo di prestazione di lavoro, considerato che il tirocinio di formazione non rappresenta un rapporto di lavoro perchè le prestazioni non rientrano nei programmi operativi dell'azienda ma sono finalizzate all'addestramento dei portatori di *handicap* e al loro inserimento sociale e che i destinatari dei contributi non stabiliscono un rapporto di lavoro con l'azienda presso la quale svolgono l'attività di inserimento e hanno il diritto di vedere tutelato l'assegno di non collocamento fino all'eventuale assunzione.

(4-01753)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde, gli interroganti chiedono l'emanazione di una interpretazione «chiara ed inequivocabile» che definisca, come interventi di carattere assistenziale non soggetti a tassazione, le incentivazioni economiche corrisposte dalle regioni per l'inserimento lavorativo di soggetti disabili e consistenti in borse-lavoro finalizzate alla copertura delle spese di gestione sostenute per tale inserimento.

Al riguardo il competente dipartimento delle entrate ha rilevato che le erogazioni in riferimento non rientrano nella previsione esonerativa recata dall'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente i sussidi corrisposti dallo Stato ad altri enti pubblici a titolo assistenziale.

Tali erogazioni rientrano, invece, nella previsione di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, più precisamente, tra «le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale».

Alla luce di tali considerazioni non può essere condivisa a legislazione vigente la richiesta avanzata dagli interroganti circa l'applicazione di un trattamento tributario agevolato delle predette erogazioni.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(2 ottobre 1997)

COLLA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che si avvicina la data delle elezioni comunali a Roma; infatti, i lavori, in corso già da molto tempo, in Piazza della Rotonda al Pantheon, sono stati accelerati al punto che, nel fervore di completare alacremente la pavimentazione in sampietrini della piazza, non ci si è minimamente preoccupati di scheggiare in più parti alcuni gradini della preziosa fontana;

che per di più, per far prima, si è pensato bene di rimuovere alcuni gradini; infatti alcune parti di questi sono scomparse e altre sono state sotterrate dai sampietrini stessi,

l'interrogante chiede di sapere:

come mai, nel corso dei lavori, siano stati posti così poca attenzione e impegno nella salvaguardia di un'opera architettonica tanto preziosa come la fontana di Piazza della Rotonda;

cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per porre rimedio, al più presto, a quanto così sconsideratamente è stato fatto.

(4-06571)

(24 giugno 1997)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, si comunica quanto segue.

L'Assessorato alle politiche dei lavori pubblici del comune di Roma ha presentato un progetto alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma che riguarda la realizzazione della ripavimentazione della Piazza della Rotonda.

Tale progetto è stato approvato dalla Soprintendenza medesima con delle prescrizioni tra cui quella di conservare le quote intorno alla fontana.

Nella configurazione pervenuta alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma risulta che le quote e gli stessi gradini della fontana sono stati rispettati.

Il comune di Roma, attraverso l'Assessorato alle politiche culturali – Soprintendenza beni culturali – procede periodicamente alla manutenzione della fontana e in tale occasione la Soprintendenza sopra citata ha chiesto al Comune di intervenire nel recupero delle piccole parti scheggiate nel corso dei lavori.

La Soprintendenza segnala, infine, che la maggior parte dei danni al bene sono causati dal gran numero di persone che stazionano intorno ad esso e dall'uso improprio che ne fanno.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(7 ottobre 1997)

CORTIANA, MONTICONE, PAGANO, BERGONZI, OCCHIPIN-
TI, MANIERI. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo
spettacolo e lo sport e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 26 gennaio 1997 ad Ancona l'ostacolista Anna Maria Di Terlizzi fu sottoposta a controllo *antidoping* dal quale risultò positiva;

che in effetti la prima analisi (test A) del campione stabilì una presenza di caffeina di 24,6 milligrammi/litro (mentre il limite ammesso è di 12);

che successivamente la controanalisi (test B) del campione mise in evidenza come la percentuale di caffeina presente fosse invece solamente di 4,9 milligrammi/litro e quindi molto al di sotto dei limiti consentiti;

che in base alle discordanze dei valori di caffeina presenti nelle due provette si è resa necessaria in data 11 marzo 1997 una ulteriore e più approfondita indagine per appurare con l'esame della compatibilità dei profili ormonali se i due campioni appartenessero alla stessa persona;

che sempre in data 11 marzo un altro esame, ossia quello dei metaboliti (prodotti biotrasformati dall'organismo con l'assunzione della caffeina), ha stabilito che la caffeina riscontrata nell'analisi e nella con-

troanalisi è di identico livello, mentre il dato diverso è solo nella quantità;

che i risultati delle due analisi effettuate in data 11 marzo 1997 stabiliscono che solamente qualcuno dall'esterno ha potuto aggiungere delle sostanze al liquido prelevato dalla Di Terlizzi per alterarne il risultato;

che è noto che la Di Terlizzi ha presentato su tutta la vicenda che l'ha colpita una denuncia alla procura della Repubblica di Ancona affinché si accertino tutte le responsabilità penali che possono emergere dai fatti esposti;

che risulta altresì come l'ostacolista Anna Maria Di Terlizzi sia allenata dal professor Sandro Donati, da sempre in prima linea contro il *doping*,

si chiede di sapere:

se la vicenda dello «scandalo» Di Terlizzi, avvenuta dopo poche settimane dal cambio della guardia al vertice del laboratorio *antidoping* a Roma (l'unico in Italia accreditato al CIO), non getti seri dubbi sull'operato dello stesso laboratorio;

se la lotta al *doping* portata avanti da più persone e da più parti nelle diverse sedi sportive ed istituzionali abbia prodotto, in chi crede ancora nelle potenzialità positive delle sostanze dopanti, atteggiamenti punibili penalmente;

se non si ritenga che la diffusione del *doping* non sia un problema di carattere pubblico in quanto inerente la sfera della salute della persona-atleta;

se i Ministri in indirizzo non intendano, ciascuno rispetto ai propri compiti ed ambiti di competenza, intervenire direttamente attraverso proprie indagini per accertare quali responsabilità possano essere addebitate ai dirigenti istituzionali e a singoli dirigenti e dipendenti per fare chiarezza una volta per tutte sulla diffusione del *doping* nello sport, nonchè per accertare se dietro ad organismi e procedure gli introiti economici siano diventati più importanti della salute degli atleti.

(4-04768)

(13 marzo 1997)

RISPOSTA. – Si fornisce risposta all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi acquisiti presso il Comitato olimpico nazionale italiano.

L'atleta Anna Maria Di Terlizzi è stata sottoposta a controlli *antidoping* il 26 gennaio 1997 ad Ancona: l'analisi «A», eseguita dal laboratorio *antidoping*, aveva rilevato un valore di caffeina di 26,4 mcg/ml, mentre l'analisi «B», eseguita alla presenza dell'atleta con un consulente della Federazione, aveva evidenziato un valore di 4,9 mcg/ml.

Annullata la sospensione cautelare, dopo l'analisi «B», il caso è andato avanti, gestito direttamente dalla Procura *antidoping* del CONI, con una superperizia che ha avuto luogo in data 11 marzo 1997 nel laboratorio *antidoping*, alla presenza della Procura *antidoping* (dottor Botrè, dottor Camilli) della Federazione medico sportiva italiana (professor Ni-

coletti, dottor Rosati), del consulente dell'atleta (dottor Cosmi), della Federazione italiana di atletica leggera (dottor Fischetto, dottor Grossi).

La superperizia ha consentito sia di escludere eventuali incroci di campioni di urine di atleti diversi sia di confermare l'appartenenza dei succitati campioni A e B di Ancona alla stessa persona, con l'unica differenza della caffeina, ma non dei metaboliti.

Tutti gli atti, con tutti i procedimenti collegati, sono in possesso della Procura *antidoping* del CONI.

Al procuratore della Repubblica di Roma, consigliere dottor Giuseppe Volpari, con nota della Presidenza del CONI, in data 3 giugno 1997, sono state trasmesse copie degli atti conclusivi delle Commissioni incaricate delle istruttorie, per l'accertamento di eventuali elementi penalmente rilevanti, connessi all'alterazione di materiale e/o fatti relativi ad un procedimento di esame *antidoping*.

Si assicura, infine, che il fenomeno *doping* viene seguito con la massima attenzione da parte degli organi di Governo, in considerazione delle sue gravi ripercussioni sul mondo sportivo e sulla salute degli atleti.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(28 agosto 1997)

CUSIMANO. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che la Confagricoltura ha denunciato pubblicamente la presenza, in alcuni spacci di vendita di Roma, di arance provenienti dal Sudafrica, introdotte illegalmente ai sensi dei vigenti divieti fitosanitari;

che in Italia è in vigore una legge che proibisce l'importazione di agrumi dai paesi terzi a tutela delle nostre coltivazioni e che nonostante questo arrivano continue segnalazioni, da parte di operatori agricoli, della presenza in tutti i grossi mercati agricoli nazionali di agrumi extracomunitari,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere e se abbia dato disposizioni agli osservatori fitopatologici regionali affinché siano rafforzati i controlli, anche attraverso un'attività di monitoraggio sui vari mercati.

(4-07715)

(24 settembre 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione 4-07715 con la quale il senatore Vito Cusimano chiede di conoscere l'azione di questo Ministero in merito all'applicazione del divieto di importazione dei frutti di agrumi provenienti dai Paesi terzi.

Al riguardo si rammenta che la direttiva fitosanitaria n. 77/93/CEE, recepita con decreto ministeriale 31 gennaio 1996, prevede talune «zone

protette» all'interno delle quali vigono norme particolari a difesa delle colture.

Una di queste interessa le coltivazioni di agrumi del nostro Paese e vieta l'introduzione e la commercializzazione nel territorio italiano di frutti di Citrus per impedire la diffusione di malattie non presenti sulle coltivazioni nazionali.

In applicazione di detta normativa, quindi, i frutti di agrumi commercializzati illegalmente devono essere distrutti ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987, ed i relativi trasgressori sono puniti anche con una sanzione pecuniaria di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

Questa Amministrazione, specialmente in corrispondenza dei mesi estivi quando la produzione nazionale scarseggia, richiama costantemente l'attenzione dei Servizi fitosanitari regionali e dell'ispettorato per la repressione delle frodi ad intensificare i controlli ai punti di entrata e di commercializzazione, grazie ai quali si sono avuti i recenti risultati positivi nell'intercettazione di agrumi «clandestini».

In ordine al divieto di importazione dei frutti di agrumi da Paesi terzi, si segnala che la Commissione U.E., nel quadro della revisione delle zone protette, non ha ritenuto opportuno presentare al Comitato fitosanitario permanente la proposta che includeva la zona protetta per gli agrumi ed ha adottato, in data 14 marzo 1996, la direttiva n. 9615/CE, che conferma il 1° aprile 1996 come termine ultimo di riconoscimento di alcune «zone protette» nella Comunità, inclusa quella per gli agrumi provenienti dai Paesi terzi.

Il nostro Paese tuttavia ha continuato a mantenere il divieto di importazione e commercializzazione di frutti di agrumi, ritenendo ancora valido il divieto che compare nell'allegato III, parte B, della Direttiva n. 77/93/CEE, ed ha richiesto alla Commissione U.E., con nota n. 35014 del 17 giugno 1996, chiarimenti sul modo di recepire la direttiva sopracitata n. 96/15/CE che, pur eliminando la zona protetta per gli agrumi, non ha abrogato il divieto predetto.

Si fa rilevare che a tutt'oggi detta nota non è stata riscontrata, e nel frattempo in seno al Comitato fitosanitario permanente è stata approvata una proposta di modifica della direttiva, che prevede la fissazione di misure fitosanitarie più rigide nei confronti dell'importazione di frutti di agrumi in tutto il territorio comunitario.

Detta proposta è attualmente in discussione nell'ambito degli accordi SPS a Ginevra, in attuazione dei GATT, intesi a verificare che le misure proposte non contengano limitazioni al libero commercio internazionale.

La Commissione ha intenzione di portare all'esame del Comitato fitosanitario permanente sia la proposta di cui sopra che quella relativa all'eliminazione del divieto di importazione.

Sembra opportuno segnalare, infine, che il nostro Paese, beneficiando della zona protetta forse non ha messo in atto tutte le iniziative necessarie (ricerca, penetrazione del mercato, eccetera) per qualificare il proprio patrimonio varietale, nè per migliorare gli sbocchi

commerciali, a differenza di altri Paesi mediterranei (come ad esempio Spagna e Portogallo) che hanno rinunciato alla protezione fitosanitaria.

In ordine all'effettuazione dei controlli, l'ispettorato centrale repressione frodi, con azione parallela a quella dei Servizi fitosanitari regionali, con i quali opera in stretta collaborazione, effettua le verifiche prevalentemente nella distribuzione all'ingrosso, presso i mercati ortofrutticoli, procedendo ad un riscontro incrociato fra la documentazione commerciale, che ne comprova la provenienza, e le indicazioni riportate sugli imballaggi dei prodotti.

L'attività svolta nel periodo agosto - settembre, quando scarseggia la produzione nazionale, ha portato al sequestro di numerose partite di agrumi per complessivi chilogrammi 39.000 circa, provenienti principalmente dall'Argentina, ed in misura minore dal Sudafrica. Le province interessate ai suddetti sequestri sono state quelle di Torino, Genova, Savona, Forlì, Perugia, Latina e Brindisi.

Tali provvedimenti di sequestro sono stati adottati avendo accertato l'origine extracomunitaria attraverso la documentazione commerciale esibita a giustificazione dell'acquisto oppure attraverso la presenza di indicazioni relative alle ditte produttrici sui contenitori e sugli incarti dei singoli frutti.

Le successive indagini, mirate alla individuazione dell'importatore comunitario dei prodotti sequestrati, hanno permesso di risalire a ditte spagnole ed olandesi che attraverso false indicazioni nella documentazione commerciale nascondono la reale origine delle merci.

In proposito, nel quadro della collaborazione reciproca tra i servizi di controllo dell'Unione europea, si è provveduto, in data 22 settembre 1997, ad interessare le competenti autorità spagnole al fine di richiedere ulteriori accertamenti. Analoga comunicazione sta per essere inoltrata alle autorità olandesi.

Il Ministro per le politiche agricole

PINTO

(8 ottobre 1997)

DE CAROLIS. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso che l'annosa questione dell'esclusione dei Consulenti del lavoro dalla competenza piena nel nuovo contenzioso tributario può forse ora trovare una favorevole soluzione per questa categoria;

preso atto che l'articolo 12 del decreto-legge n. 546 del 1992 ha immotivatamente sancito la perdita di competenze professionali, da oltre venti anni attribuite ai Consulenti del lavoro in materia di contenzioso;

rilevato come dal 1° aprile 1996, infatti, data di applicazione della riforma del contenzioso tributario, l'intera categoria si è trovata espropriata della piena rappresentanza dinanzi alle nuove Commissioni tributarie;

considerato infine che il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, sta superando il necessario *iter* parlamentare per la conversione in legge,

si chiede di conoscere se in quella sede il Governo non intenda di propria iniziativa presentare un emendamento a favore della predetta categoria in maniera da colmare una lacuna ed evitare una ingiustizia che una decretazione d'urgenza, forse troppo frettolosamente approvata, ha creato.

(4-02734)

(5 novembre 1996)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel lamentare la notevole ed «ingiustificata» perdita di competenze subita dalla categoria dei consulenti del lavoro a seguito della entrata in vigore della normativa relativa all'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie introdotta con l'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ha chiesto se non si ritenga opportuno operare un intervento legislativo teso a ripristinare le soppresse competenze della categoria in questione.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che, nell'ambito della riforma del contenzioso tributario, la «ratio» seguita dal legislatore è stata quella di assicurare un sistema di giustizia tributaria più equo e garantista per i contribuenti, fornendo, altresì, una appropriata tutela nei giudizi aventi ad oggetto contestazioni relative a specifici campi tecnici.

Tale obiettivo è stato realizzato, da un lato, prevedendo la possibilità di conseguire la nomina a giudice tributario solo per appartenenti a categorie di soggetti aventi una consolidata preparazione o esperienza in materia tributaria, dall'altro introducendo l'istituto dell'assistenza tecnica mediante una rigorosa classificazione delle categorie professionali a ciò abilitate.

In tale ottica, il citato articolo 12 del decreto legislativo n. 546 ha incluso, tra i soggetti abilitati ad esercitare l'assistenza dinanzi ai nuovi organi giudicanti, solo i professionisti che possono vantare una specifica competenza in materia tributaria ovvero gli appartenenti ad altre categorie (quali i consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, eccetera) limitatamente, però, a determinate materie di rispettiva competenza.

Ciò posto, si assicura che questa amministrazione non mancherà di valutare la possibilità di introdurre le auspiccate variazioni di tali adempimenti, nell'ambito delle modifiche da apportare al sistema del contenzioso tributario, mediante la presentazione di apposito disegno di legge che il Governo intende presentare al più presto al Parlamento.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(30 settembre 1997)

DEL TURCO, MARINI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la stampa («Corriere della Sera» del 30 ottobre 1996) ha dato notizia di alcune dichiarazioni rese da un giudice popolare del pro-

cesso di appello per l'assassinio del commissario Calabresi, celebrato l'11 novembre 1995 a Milano, che denunciano pressioni esercitate dai giudici togati per provocare un verdetto di colpevolezza;

che se fossero vere le indiscrezioni pubblicate il presidente della terza corte di assise di appello di Milano non solo avrebbe influenzato oltre il lecito la coscienza dei giurati ma l'intera conduzione del processo sarebbe stata del tutto anomala perchè non finalizzata a scoprire i veri responsabili dell'episodio delittuoso quanto piuttosto ad emettere una sentenza già in precedenza decisa;

che qualora fossero confermate le dichiarazioni, in base alle quali sarebbero state prese decisioni di condanna senza prove, diventerebbe incompatibile la funzione di giudice di chi si è reso responsabile di una direzione dibattimentale contraria ai principi giuridici e alle norme positive del nostro ordinamento giuridico;

che l'opinione pubblica è sgomenta per le notizie pubblicate che denotano un grave scadimento dell'esercizio giurisdizionale,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo abbia preso o intenda prendere per accertare i fatti di cui sopra ed eventualmente per impedire un uso distorto della giustizia.

(4-02655)

(30 ottobre 1996)

RISPOSTA. - La vicenda di cui tratta l'interrogazione ha formato oggetto di accertamenti in sede penale con l'esposto pervenuto il 5 agosto 1996 di Adriano Sofri, imputato nel processo per l'omicidio del commissario Luigi Calabresi, che riferendosi alla sentenza definitiva di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di Assise di Appello di Milano denunciava il Presidente Giangiacomo Della Torre, il quale avrebbe asseritamente esercitato indebite pressioni nell'ambito della camera di consiglio e chiedeva pertanto di ascoltare come testimoni tutti i membri titolari e supplenti del collegio giudicante.

Tale esposto originava il procedimento penale n. 1962/96 RG mod. 21 a carico del predetto magistrato per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale, definito con provvedimento di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Brescia in data 26 giugno 1997, su conforme richiesta del Pubblico Ministero.

Problema di fondo, in punto di diritto, è rappresentato, per il GIP, dalla inutilizzabilità, ex articolo 191 del codice di procedura penale, delle informazioni assunte dal Pubblico Ministero in violazione della dichiarata (dai testi) volontà di astensione ai sensi dell'articolo 201 del codice di procedura penale, trattandosi di deposizioni aventi ad oggetto quanto avvenuto in camera di consiglio.

Invero, come rilevato dallo stesso GIP nella propria ordinanza, il nostro ordinamento impone l'obbligo del segreto quanto alle opinioni ed ai voti formulati in camera di consiglio e più in generale su tutto quanto attiene al procedimento di deliberazione della decisione (cfr. articoli 125 n. 4 e 5, 201 del codice di procedura penale, nonchè l'articolo 30 legge 287/51 come modificato dall'articolo 37 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 449 del 1988 sul giuramento dei giudici popolari nelle Corti di Assise). «La ragione di tale segretezza si rinviene nel bisogno di tutelare l'indipendenza della funzione giudicante, essenziale essendo al corretto andamento dello *ius* ... che i giudici possano esprimere le loro opinioni in piena libertà e senza temere eventuali conseguenze negative del proprio operato. Sicuri sarebbero i rischi di condizionamento laddove vi fosse la previsione di rendere pubblici opinioni e voti» (cfr. ordinanza di archiviazione, pp. 10-11).

Alla luce di tali premesse, il GIP ha pertanto ritenuto che nel caso di specie «del tutto improprio» sia stato l'ordine di deporre impartito dal Pubblico Ministero ai giurati escussi ai sensi dell'articolo 200, comma 2, del codice di procedura penale in combinato disposto con l'articolo 331 del codice di procedura penale che fa obbligo a pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio di fare denuncia all'autorità giudiziaria dei reati perseguibili d'ufficio di cui abbiano notizia «nell'esercizio a causa delle loro funzioni». L'accusa si è infatti basata su di una mera petizione di principio dando per scontato che, ipotizzandosi la commissione di un reato all'interno della camera di consiglio, tale fatto non potesse non essere caduto sotto la percezione dei giurati, i quali, in quanto pubblici ufficiali, avrebbero avuto il conseguente obbligo di riferirne in merito.

A ciò si aggiunga che l'Autorità Giudiziaria – prima di emettere l'ordine di deporre – deve, comunque, possedere una *notitia criminis* «vestita», cioè gli estremi di un fatto che, nelle sue linee essenziali, costituisca illecito perseguibile d'ufficio. Occorre, in altri termini, che vi sia, prosegue il GIP, «un apprezzabile *fumus* di un reato, in relazione alla *notitia criminis* già acquisita ed alle risultanze istruttorie nel frattempo prodottesi». Laddove, nel caso di specie, la *notitia criminis* non proveniva da alcuno dei sette pubblici ufficiali (membri del Collegio giudicante) testimoni oculari del presunto reato (asseritamente commesso dal Presidente del Collegio stesso), bensì «da un soggetto che, per essere il che, superando il segreto della camera di consiglio, rivelasse quanto ivi avvenuto» (cfr. ordinanza del GIP, p. 15).

E comunque, pur ritenendo, in linea di principio, l'inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali assunte dal Pubblico Ministero in violazione degli enunciati principi, il GIP ha compiuto una valutazione complessiva dei risultati istruttori, da cui sono emersi profondi contrasti. Se infatti, per un verso, le testimonianze rese da taluni giurati sembrano «gettare pesanti ombre sul comportamento dell'indagato, le dichiarazioni di altri giurati ne hanno, invece, fermamente esaltato la correttezza. «Costoro hanno tutti concordemente escluso che il dottor Della Torre abbia manifestato sin dall'inizio del processo una sua convinzione sulla colpevolezza degli imputati o comunque la sua volontà di pervenire ad una sentenza di condanna. Tutti, ancora, hanno decisamente escluso che nel corso della conclusiva camera di consiglio vi fossero state diverse formali votazioni concluse in modo differente e che la decisione finale fosse stata determinata da interventi non corretti dal presidente» (cfr. richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero pp. 16-17).

Il che ha indotto il GIP ad affermare che «le dichiarazioni rese dagli altri componenti del Collegio, ferme restando le riserve sopra espresse sulla loro utilizzabilità, non offrono alcun riscontro alla commissione di fatti qualificabili in termini di abuso, pressione, condizionamento o altro». Del resto, come sottolineato dallo stesso Pubblico Ministero, le dichiarazioni rese dagli unici due giurati che hanno riferito episodi di manifestazione di pregiudizio da parte del Della Torre e di pressioni di quest'ultimo nei confronti loro, e di altri giurati, per la formulazione di un verdetto di condanna, sono state «verosimilmente dettate da un forte condizionamento, a cagione di problemi di coscienza suscitati dalla partecipazione attiva ad un avvenimento così determinante nel destino di altri individui» (cfr. ordinanza del GIP, p. 4, nonché richiesta di archiviazione, p. 23).

Ha, infine, rilevato il GIP come nel caso in esame rimane «esclusa la possibilità di provare la componente soggettiva del reato *ex* articolo 323 del codice penale, coesistente alla sussistenza di esso».

Invero, «nell'assoluto deserto di segnali sintomatici di un agire del Della Torre ispirato da un movente egoistico (vendetta, rappresaglia, rancore o altri riprovevoli motivi), non è dato comprendere l'utilità degli ulteriori approfondimenti domandati negli atti di opposizione» (cfr. ordinanza del GIP, p. 33).

Alla luce di quanto emerso nella indagine penale è stata formulata sul piano disciplinare proposta di archiviazione dalla Direzione generale competente in ordine all'esposto di cui trattasi, non residuando profili disciplinarmente apprezzabili.

Tale proposta deve ritenersi pienamente condivisibile.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(29 settembre 1997)

DE LUCA Athos. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che dopo vent'anni di gloriosa attività la Cooperativa attori e tecnici-Teatro Vittoria rischia di chiudere;

che nel 1998 scade il contratto di locazione ed è stato già comunicato lo sfratto;

che il problema nasce dal fatto che la proprietà ha messo in vendita l'immobile ad una somma ritenuta esagerata dalla Cooperativa per un teatro di 585 posti, rendendo quindi non esercitabile la facoltà di prelazione;

che il Teatro Vittoria si è particolarmente distinto per essersi occupato più volte dell'inserimento delle giovani leve di attori, per aver promosso diverse rassegne internazionali ed ospitato compagnie straniere di straordinario livello;

che il quartiere di Testaccio a Roma è oggi uno dei più culturalmente interessanti della città grazie anche all'intenso lavoro svolto in

questi ultimi vent'anni dal Teatro Vittoria, il quale ha saputo rinnovarsi con proposte sempre nuove e particolari, coinvolgendo un pubblico sempre variegato;

che il Teatro Vittoria ha sempre curato con estrema attenzione le esigenze e le caratteristiche del territorio, svolgendo nel migliore dei modi la sua funzione, riconosciuta dallo Stato, di teatro stabile di interesse pubblico,

per queste ragioni e per molti altri aspetti che rendono l'esperienza della Cooperativa Teatro Vittoria preziosa per l'intera collettività, si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire a sostegno di un patrimonio culturale immenso della città di Roma e di tutto il teatro italiano, attraverso un impegno del Governo a svolgere tutte le azioni possibili per evitare la chiusura e la conseguente scomparsa del Teatro. (4-05454)

(29 aprile 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione in oggetto, si chiede se il Governo non ritenga opportuno «svolgere tutte le azioni possibili per evitare la chiusura e la conseguente sospensione del teatro Vittoria di Roma».

L'autorità di Governo competente per lo spettacolo, ed il Governo nel suo complesso, sono perfettamente consapevoli dell'importante ruolo svolto in questi anni dagli attori e tecnici operanti presso il teatro Vittoria. Proprio in considerazione di tale tradizione culturale, nonché della presenza del teatro in una zona della capitale che si segnala per la sua vivacità e novità culturali, la sua eventuale chiusura rappresenterebbe sicuramente un segnale non confortante.

Tuttavia, il Governo, e per esso il Ministro competente, pur auspicando una positiva soluzione, non possiedono, allo stato della legislazione vigente, alcuno strumento giuridico per intervenire nel rapporto di locazione tra due soggetti privati.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(1° ottobre 1997)

DE ZULUETA OWTRAM, TAPPARO, CIONI, VERTONE GRIMALDI, PAPINI, ARLACCHI, SQUARCIALUPI, BRATINA, CORRAO, DUVA, PARDINI, OCCHIPINTI, RUSSO SPENA, CAMERINI, BOCO, ROGNONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che, secondo le testimonianze raccolte dall'autorità giudiziaria greca presso oltre 100 sopravvissuti, ci sarebbe stata una collisione nella notte di Natale nel tratto di mare fra la costa sud della Sicilia e l'isola di Malta fra due imbarcazioni la cui dinamica non è ancora chiara;

che in questa collisione avrebbero perso la vita 283 persone, di nazionalità indiana, pachistana e cingalese, probabilmente immigrati clandestini che tentavano di approdare sulle nostre coste;

che in questa collisione risultano coinvolti 3 cittadini di nazionalità greca, Michalis Fanourakis, Andonis Sfakianakis, Eftychios Zervoudakis, accusati di omicidio premeditato e violazione della legge sull'immigrazione dal procuratore della città greca di Nafplio, città dove hanno trovato rifugio i superstiti del naufragio, e già in precedenza accusati di traffico di droga e di immigrati clandestini,

si chiede di sapere:

quali notizie abbia ricevuto il Governo dalle varie autorità preposte alla vigilanza delle acque costiere, nonché alla sicurezza in mare, riguardanti una possibile collisione avvenuta la notte di Natale nel tratto di mare tra la Sicilia e Malta in cui potrebbero aver perso la vita, secondo le testimonianze di alcuni superstiti, ben 283 persone;

se sia pervenuta all'attenzione dei nostri organi di polizia notizia dei mandati di arresto internazionali rilasciati nei confronti di tre cittadini di nazionalità greca menzionati nella premessa;

se queste persone, apparentemente già conosciute all'autorità giudiziaria greca, anche per traffico in esseri umani, fossero già state segnalate anche in Italia;

se siano giunte alle nostre rappresentanze diplomatiche in Grecia e a Malta, o presso le nostre autorità marittime, richieste di informazioni e di aiuto per rintracciare un'imbarcazione maltese di tipo peschereccio e il suo proprietario, mancanti da quella notte e quali ricerche e in quali date siano state poi effettuate dalla nostra marina o, da altri corpi di vigilanza costiera, e/o dalla nostra aeronautica per trovare eventuali cadaveri o relitti provenienti dall'imbarcazione che sarebbe affondata;

se le nostre autorità di frontiera, nonché le stesse capitanerie di porto, abbiano potuto prendere visione dell'elenco di vittime di cittadinanza pachistana trasmesso all'ambasciata di quel paese a Roma per essere poi pubblicato sui giornali in Italia;

se non si ritenga necessario, vista la gravità di quello che potrebbe essere successo, promuovere un'indagine a livello governativo per accertare i fatti e per assicurare piena collaborazione all'autorità giudiziaria greca che sta indagando e alle numerose persone, parenti o amici delle vittime del naufragio, che si trovano attualmente in Grecia, ma anche nei loro paesi di origine, nonché in Italia, e che cominciano a farsi avanti per avere notizie su persone a loro care che credono morte in circostanze atroci.

(4-05229)

(9 aprile 1997)

RISPOSTA. – In merito alla questione sollevata si forniscono di seguito le notizie che il Ministero degli esteri ha potuto acquisire dalle competenti Amministrazioni.

Il 29 dicembre 1996, il Centro di coordinamento del soccorso di Malta informò la Centrale operativa del Comando Generale del Corpo

della capitaneria di porto di Roma della mancanza di notizie di una imbarcazione di circa 19 metri di lunghezza con 3 persone a bordo che, partita da Malta il giorno 24 dicembre, avrebbe dovuto farvi rientro il 27 successivo. Tale segnalazione non atteneva affatto all'ipotesi del naufragio, bensì alla sola richiesta di notizie di una imbarcazione non rientrata in porto. Il Centro di coordinamento del Soccorso Marittimo di Roma allertò immediatamente la propria rete periferica per accertare l'eventuale presenza di detta imbarcazione nei porti nazionali.

Solo successivamente, e cioè il 31 dicembre, la mancanza di notizie di tale imbarcazione fu posta in correlazione con l'ipotesi del naufragio. In effetti, in tale data il centro di coordinamento del soccorso del Pireo informò il nostro Comando Generale che, nel tratto di mare compreso tra Malta e la Sicilia, 300 clandestini che si trovavano a bordo di una nave denominata Yioham, battente bandiera honduregna, sarebbero stati trasbordati su una unità più piccola (forse quella segnalata di Malta), con lo scopo di raggiungere le coste italiane. Secondo la stessa fonte, l'unità più piccola, a seguito di un urto con la Yioham, sarebbe affondata ed alcuni dei clandestini annegati.

Le operazioni di ricerca scattate il 29 dicembre a seguito della segnalazione di Malta e finalizzate alla ricerca della piccola imbarcazione furono, il 31 dicembre, a seguito della informazione giunta dal Pireo, immediatamente allargate ed intensificate. Nelle ricerche, condotte sia dai sottocentri italiani del Soccorso Marittimo di Palermo, Catania e Reggio Calabria che dal centro di Soccorso di Malta furono impiegati mezzi navali ed aerei (8 motovedette, 4 unità della Marina Militare, 1 velivolo Atlantico della Marina Militare, le navi di linea che collegano Malta con Catania, i pescherecci costieri impegnati nell'attività di pesca) con esito negativo. Non sono stati lesinati, inoltre, messaggi di urgenza ed avvisi ai naviganti emessi dalle stazioni radio costiere e diretti alle numerose navi mercantili in transito nel Canale di Sicilia.

I contatti tra i Centri di Soccorso di Roma, Malta e il Pireo sono stati costanti e lo scambio di informazioni continuo anche al fine di acquisire elementi che consentissero di individuare l'area del presunto naufragio con la maggiore precisione possibile. Purtroppo il centro di coordinamento del Pireo ha sempre confermato di non possedere altre notizie se non quelle fornite dai naufraghi.

Il Ministero degli esteri contemporaneamente informava della vicenda le Ambasciate d'Italia a New Delhi, Islamabad, Colombo, Atene e La Valletta fornendo, i dati acquisiti direttamente dal comando generale della Guardia Costiera.

L'Interpol di Atene ha poi comunicato che 107 clandestini di nazionalità indiana, pakistana e cingalese, sbarcati in Grecia dopo esservi stati trasportati dalla motonave Yioham, avrebbero riferito alle autorità greche che il 25 dicembre, nell'area di mare tra Malta e la Sicilia, avrebbero dovuto trasbordare dalla Yioham in un battello più piccolo, sprovvisto di elementi di riconoscimento, per essere poi accompagnati lungo le coste italiane. Durante la manovra di avvicinamento il piccolo battello rimaneva danneggiato ed affondava.

La polizia greca, su interessamento di quella maltese, ha reso noto che a carico di Eftychios Zervoudakis, riconosciuto attraverso una foto fornita dalle autorità maltesi dai clandestini superstiti quale comandante del piccolo battello affondato, risulta una condanna a cinque anni di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti. Egli viene inoltre indagato, unitamente al comandante ed all'equipaggio della Yioham, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Secondo quanto riferito dai clandestini tratti in arresto dalla polizia greca, lo Zervoudakis si sarebbe salvato dal naufragio del piccolo battello e sarebbe sbarcato in Grecia facendo perdere le proprie tracce.

Dalle indagini svolte dalla polizia greca risulta che, all'inizio del viaggio i clandestini erano 228, di nazionalità pakistana, indiana e cingalese e che a bordo della Yioham, successivamente alla collisione, viaggiavano 175 clandestini (65 indiani, 57 pakistani e 53 cingalesi). Tutti sono stati fatti sbarcare in Grecia, nella zona di Ermioni, ma solo 110 risultano arrestati. Degli altri 65 si sarebbero perse le tracce.

Le altre due persone segnalate come scomparse, membri dell'equipaggio del piccolo battello, Marcel Barbara (maltese) e Dionysius Avgerinos (greco), non sono state identificate dai clandestini arrestati cui sono state sottoposte delle foto inviate dalla polizia maltese.

Il comando generale della Guardia Costiera, cui era stato recentemente richiesto un aggiornamento sullo stato delle ricerche, ha fatto presente di non disporre di nuovi elementi, ha tuttavia sottolineato come non venga tralasciata alcuna pista utile per tentare di fare completa chiarezza sull'accaduto. La nave greca Yioham è stata fermata nel febbraio scorso con a bordo 130 cittadini di origine asiatica in evidente posizione irregolare rispetto alla normativa vigente in materia di ingresso in Italia di cittadini extracomunitari. Anche tale fatto è oggetto di verifica nell'ambito delle indagini in corso da parte della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Quest'ultima ha, tra l'altro, indirizzato alle Autorità giudiziarie straniere coinvolte nella vicenda commissioni rogatorie per le quali si è tuttora in attesa di risposta.

Il Ministero degli Affari esteri non ha mancato di sensibilizzare nuovamente le Amministrazioni interessate affinché non deflettano dal proseguire nelle azioni a suo tempo intraprese per giungere all'accertamento di più esatti contorni dell'intera vicenda, nonchè all'individuazione di eventuali responsabilità che potrebbero essere verosimilmente ricollegate a più ampi fenomeni criminosi connessi ai movimenti di clandestini nelle acque del Mediterraneo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(30 settembre 1997)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per*

il turismo, del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia. – Premesso:

che, per effetto dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 «Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie del settore aeronautico», il 30 settembre 1996 è stata comunicata dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica alla Presidenza del Senato della Repubblica la «Relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 1995» redatta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

che, a giudizio dell'interrogante, la «Relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 1995» cui al precedente capoverso non è da considerarsi soddisfacente dilungandosi in misura eccessiva in scontate e prolisse considerazioni di carattere accademico sulle panoramiche mondiali dell'industria, della ricerca e delle attività aeronautiche civili e militari, ma omettendo dati essenziali come l'ammontare di pubblico denaro finora elargito ed in erogazione alle aziende italiane del settore per effetto della citata legge 24 dicembre 1985, n. 808 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie del settore aeronautico), e di altri provvedimenti collegati al piano di settore per l'industria aeronautica, approvato dal Governo il 3 ottobre 1995;

che significativamente nelle quarantuno pagine della relazione gli unici dati economici riguardanti l'erario che vengono riportati sono quelli relativi ai modesti rimborsi da parte delle aziende beneficiarie di aliquote delle erogazioni ottenute in passato per effetto della citata legge 24 dicembre 1985, n. 808 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie del settore aeronautico);

che assieme ad apprezzamenti tanto generici da apparire dei riempitivi ed a volte marcatamente inesatti (fra l'altro è definito sfortunato l'aerotrasporto DC-10, del quale dal 1971 furono venduti 446 esemplari, molti di questi sono ancora in attività di servizio, come centinaia di esemplari dell'MD-11, aeromobile sviluppato dallo stesso DC-10) la relazione in oggetto sembra pervasa dall'assillante preoccupazione di compiacere e di non arrecare nocimento alla Finmeccanica spa, l'industria controllata dall'IRI con enormi perdite e diretta da oltre un decennio da un *management* di estrazione politica apparentemente sorpassata, che di fatto monopolizza in Italia le attività industriali aeronautiche, che inevitabilmente è stata (e salvo tempestivi, appropriati correttivi, sarà) la principale fruitrice delle erogazioni *ex lege* n. 808 del 1985, che è destinataria di oltre il 70 per cento degli stanziamenti di bilancio per la ricerca, lo sviluppo e l'acquisizione di mezzi e sistemi d'armi da parte del Ministero della difesa (e di notevole percentuale di quelli del Ministero dell'interno e dell'Ente nazionale assistenza al volo) e che, assieme a scelte di comodo di alte gerarchie militari, è responsabile dell'attuale deficienza di mezzi delle nostre Forze armate;

che a pagina 39 della citata «Relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 1995» compare la tabella «Occupazione 1981-1994 (unità)» tratta dalle relazioni annuali dell'Associazione industrie aerospaziali e probabilmente inclusa nella relazione in oggetto nel distratto reperimento di riempitivi per adempiere formalmente al dettato

dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie del settore aeronautico);

che si accorda con il livello di scarsa cura che caratterizza la «Relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 1995» il fatto che il titolo si riferisca al periodo 1981-1994, mentre i dati contenuti nella tabella stessa comprendono anche il 1995;

che, esaminando i dati contenuti nella citata tabella «Occupazione 1981-1994 (unità)», pubblicata a pagina 39 della «Relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 1995», si deve constatare come l'andamento occupazionale del settore nei tre lustri si risolve a netto svantaggio della categoria indicata come operai (passati dai 24.500 del 1981 ai 24.200 del 1989 e quindi ai 14.000 del 1995), mentre la categoria indicata come impiegati e dirigenti dai 17.500 del 1981 raggiungeva nel 1990 il picco di 26.600 per poi scendere nel 1995 a 19.500 unità;

che in termini assoluti si deve constatare come nei tre lustri in analisi sulla categoria operai (diminuita di 10.500 unità) sono state fatte ricadere in maggiore misura le conseguenze della crisi del settore, mentre per quella impiegati e dirigenti il saldo di 15 anni è in attivo corrispondendo a 2.000 unità in più nel 1995 rispetto al 1981 ed a 5.500 unità in più rispetto alla forza al 1995 degli operai (1981: 17.500; 1995: 19.500), salvo errori di stampa da non escludere considerando la scarsa cura dedicata alla relazione, in media, risulterebbe che nell'industria aeronautica italiana per ogni due operai vi sono circa tre impiegati e dirigenti: proporzione inaccettabile per la fisionomia ed i risultati consolidati dell'industria stessa in Italia; secondo dati ufficiosi nel 1996 la tendenza si sarebbe accentuata. Il mancato intervento sindacale a tutela della categoria indicata come operai non può stupire considerando come uno dei dirigenti sindacali del settore negli anni scorsi sia stato emblematicamente assunto a direttore generale della citata Associazione industrie aerospaziali, il sindacato padronale del settore;

che la realtà rivelata da detta tabella, contenuta in un atto parlamentare quale la «Relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 1995», corrispondente ai consuntivi di tre lustri, prova come l'industria aeronautica italiana ed in particolare i comparti di quest'ultima incorporati nella Finmeccanica – notoriamente operante su prodotti a basso contenuto tecnologico, lavorazioni su licenza e risultati di *marketing* infimi se si esclude il cliente pubblico nazionale – non sia equiparabile a consorelle di altri paesi, ove la fase produttiva vera e propria (con preminente impiego della categoria definita operai) è solo la risultante di più complesse attività posizionate a monte (di ricerca applicata, progettazione, sviluppo, messa a punto e *marketing* a respiro planetario) che impegnano gran numero di unità rientranti nella categoria impiegati e dirigenti e che possono giustificare l'accennata proporzione fra operai e dirigenti;

che dalla «Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la difesa 1977 (Addendum)», trasmessa dal Ministero della difesa al Parlamento nello scorso mese di ottobre, risulta che sul totale globale dello stanziamento

mento di bilancio richiesto per l'esercizio 1997 dal Ministero della difesa 31.586,6 miliardi (con un aumento dell'1,13 per cento rispetto al 1996), per il personale militare e civile sono previsti 11.672,6 miliardi di lire con 289 miliardi in meno (pari al - 2,4 per cento) rispetto al 1996, mentre ai capitoli di spesa per l'investimento sono devoluti 22.143,6 miliardi di lire con un incremento di 719,9 miliardi di lire (pari al 15,7 per cento); eccezione fatta per 334 miliardi di lire destinati alle infrastrutture, gli stanziamenti alla voce investimento (ricerca a e sviluppo: 1.208,9 miliardi di lire, + 5,8 per cento; ammodernamento e rinnovamento di mezzi e materiali: 3.761,7 miliardi di lire, + 26,4 per cento) sono devoluti per oltre il 70 per cento alla citata Finmeccanica,

si chiede di conoscere:

se si intenda fornire una conferma circa la rispondenza a realtà dei dati contenuti nella tabella «Occupazione 1981-1994 (unità)», introdotta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a pagina 39 della «Relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 1995» comunicata alla Presidenza del Senato della Repubblica il 30 settembre 1996 ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808;

nell'ipotesi di risposta positiva al quesito contenuto nel capoverso precedente, i motivi per i quali il Ministero del bilancio, ed il Ministero dell'industria, subentrati nelle attribuzioni dell'ex Ministero delle partecipazioni statali, nonché il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, abbiano omesso di compiere i doverosi passi necessari per evitare che nell'industria aeronautica pubblica (Finmeccanica) si generasse l'inammissibile sproporzione occupazionale a beneficio di impiegati e dirigenti, privilegiando strati di personale - salvo le debite eccezioni - già con trattamento eccezionalmente privilegiato, spesso a caratterizzazione prettamente parassitaria ed il più delle volte inserito in giochi di lottizzazione partitica risalenti alla panoramica politica precedente al 1994;

quali siano le iniziative che il Governo intenda porre in atto al fine di eliminare il paradossale ed ingiusto sperpero di denaro dei contribuenti consistente nel fatto che nel bilancio 1997 del Ministero della difesa da una parte vengono contratti gli stanziamenti delle voci di spesa dei capitoli relativi al personale (già colpito da ulteriori inique restrizioni incluse nella finanziaria 1997) e da altra parte vengono incrementati gli stanziamenti destinati all'investimento (ricerca e sviluppo: 1.208,9 miliardi di lire, + 5,8 per cento; ammodernamento e rinnovamento di mezzi e materiali: 3.761,7 miliardi di lire, + 26,4 per cento e devoluti per oltre il 70 per cento alla citata Finmeccanica, non già per sollecite forniture di armi e mezzi moderni ed efficaci alle Forze armate, bensì il più delle volte per contropartite (ricerche di discutibile utilità o segretate, studi, sviluppi, sistemi di telecomunicazioni, comando, controllo e comunicazione, *software*, eccetera) difficilmente identificabili;

quali iniziative il Governo intenda adottare nei confronti della dirigenza della Finmeccanica e nell'assegnazione a quest'ultima di contratti per forniture o per ricerca e sviluppo ad enti pubblici, sia alla luce delle realtà rivelata dai dati occupazionali contenuti nella tabella «Occu-

pazione 1981-1994 (unità)», pubblicata a pagina 39 della «Relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 1995», sia in considerazione della crescente discrezionalità di detta dirigenza in operazioni finanziarie all'estero, intese ed iniziative editoriale ed intromissioni nell'attività di uffici del Ministero della difesa, come il Ministro responsabile è stato informato;

se sia stato dato seguito alle richieste di verifiche fiscali da parte di organi di polizia tributaria alla contabilità di detta Finmeccanica spa, come sollecitato nell'atto ispettivo 4-01721 del 18 settembre 1996;

i motivi per i quali il Governo ometta, di fornire risposta alle interrogazioni n. 4-00668 del 19 giugno 1996, 4-00749 del 25 giugno 1996, 4-01149 del 15 luglio 1996, 4-01451 del 25 luglio 1996, 4-01505 del 30 luglio 1996, 4-01640 del 2 settembre 1996, 4-01654 del 18 settembre 1996, 4-01883 del 19 settembre 1996, 4-01959 del 25 settembre 1996, 4-01960 del 25 settembre 1996 e 4-01961 pure del 25 settembre 1996, nelle quali si sollecitano spiegazioni di aspetti diversi della Finmeccanica comunque riguardanti l'utilizzazione di pubblico denaro e si chiede quante volte e con quali esiti gli atti contabili della Finmeccanica dal 1991 siano stati sottoposti a verifiche fiscali;

se il Governo sia in grado di escludere in termini tassativi che personale della Finmeccanica e/o di altre industrie aeronautiche non sia distaccato permanentemente o/e saltuariamente negli uffici del Ministero dell'industria preposti agli adempimenti connessi con le istruttorie relative alla elargizioni *ex lege* 24 dicembre 1985, n. 808 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie del settore aeronautico), e con la redazione del «Relazione sullo stato dell'industria aeronautica» prevista dall'articolo 2 della legge ora citata;

i provvedimenti che si intenda adottare per evitare che al Parlamento pervengano documenti, imposti dalla legge, redatti con il pressapochismo e la negligenza che caratterizza la «Relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 1995» comunicata alla Presidenza del Senato della Repubblica il 30 settembre 1996 ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

(4-02731)

(5 novembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per quanto attiene la affermazione circa la presunta presenza di estranei appartenenti a Finmeccanica o ad altre aziende aeronautiche presso gli uffici che trattano la legge n. 808 del 1985, si osserva che in relazione alla complessità e onerosità delle procedure applicative della legge in questione la normativa secondaria, attualmente vigente, dispone (decreto ministeriale 18 giugno 1986 in *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1986) all'articolo 2 che il Ministero: «qualora rilevi l'incompletezza delle domande provvede a chiedere i dati e le notizie mancanti. Il Ministero può chiedere alle imprese una relazione predisposta dagli esperti, particolarmente qualificati, esterni alla struttura

delle imprese richiedenti in ordine ai principali aspetti del programma».

Peraltro in ragione della ricordata complessità della materia lo stesso decreto all'articolo 4 dispone:

«il Ministero nel caso che nel corso dell'istruttoria rilevi l'incompletezza della documentazione provvede a richiedere i dati e le notizie mancanti».

Naturalmente, per i programmi aeronautici di cui è nota la complessità tecnologica e che sono articolati su un insieme di costi specifici, le richieste di chiarimento e/o di integrazione sono numerose ed inoltre, acquisito un chiarimento specifico sovente emerge la necessità – posta in luce dalle interazioni fra i vari elementi della domanda – di acquisire ulteriori elementi di giudizio.

Quanto descritto, anche al fine di non ritardare oltre misura le possibilità di intervento, a mente di un *iter* procedurale che – per ovvie considerazioni di tutela dell'Erario – presenta fasi successive di grande farraginosità e lentezza, impone una gestione che si attua – oltre che con richieste scritte – anche con colloqui con rappresentanti aziendali che ripetutamente debbono accedere agli uffici.

Sebbene sia superfluo ricordarlo, tale procedura – che non configura nè in diritto nè in fatto distacco di personale presso l'Amministrazione – risulta essere applicata da tutte le leggi di incentivazione, come la n. 46 del 1982, ed anche per altre normative operanti in materie critiche in relazione alla strategicità dei beni di cui si autorizza l'esportazione.

In merito poi all'asserito «pressapochismo e negligenza» che caratterizzerebbero la relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 1995, e riprendendo quanto meglio esplicitato in vari punti dell'atto di sindacato, si formulano le considerazioni seguenti:

in riferimento alla seconda premessa («scontate e prolisse considerazioni di carattere accademico...») la relazione contiene:

una risposta a dei quesiti ripetutamente sollevati da minori operatori del settore ed in particolare quelle relative ai minori vantaggi ottenibili con il sistema dei limiti di impegno illustrano il funzionamento di uno strumento finanziario comunemente poco noto ed in merito all'applicazione del quale non risulta – almeno dalle ripetute richieste formulate agli uffici nel corso dei colloqui avuti con le ditte – di grande diffusione il testo del Bennati, «Contabilità di Stato» che alle pagine 477 e 478 ne sintetizza il funzionamento ed ancor meno noto risulta – almeno agli operatori del settore – il testo del Cozzi «Tecnica del Bilancio e controllo della Finanza Pubblica». È quindi sembrato opportuno e doveroso fornire tali indicazioni;

il lungo richiamo alla situazione delle banche operanti nel settore aeronautico – ottenuto dall'esame della documentazione della Nat West Investment Banking Aerospace Team (struttura bancaria specializzata nel credito aeronautico) – è diretto, anche mettendo in discussione l'articolo «ispirato dalle previsioni Boeing» comparso su «Aviazione» di maggio-giugno 1996, a firma di Stefania Beretta, («La domanda di veli-

voli commerciali per gli anni 2000»), a contestare una ottimistica impostazione proprio di Finmeccanica che non tiene conto che la ripresa delle costruzioni e delle vendite dei grandi velivoli è condizionata da un accesso al credito bancario, unico in grado di fornire il necessario volume di finanziamenti da parte di costruttori e vettori. L'esperienza ha invece dimostrato che il settore bancario, sulla scorta dei ricordati insuccessi e sulla base delle indicazioni della Banca del regolamento dei conti di Basilea, appare meno propenso ad impegnarsi nello «stile» dei Banco di Napoli.

In riferimento alla quarta premessa («apprezzamenti tanto generici da apparire riempitivi ed a volte marcatamente inesatti, fra l'altro è definito sfortunato l'aertrasporto DC 10») si precisa che l'amministrazione ha attinto dal testo «The Sporty Game» di John Newhouse che alle pagine 89 e 91 parla del DC 10 come dell'aereo che senza dubbio, ed in maniera irreversibile ha concorso al declino del costruttore aeronautico civile McDonnell Douglas e si riferisce allo stesso DC 10 come ad «un flawed airplane» (flawed = difettoso). Ed inoltre il testo di Laura Tyson, «Trade Conflict in High Technology Industries» (la Tyson ha liquidato il gruppo dei consiglieri economici del presidente Clinton durante il primo mandato) si apprende (pagina 167) che i costi di sviluppo dei DC 10 furono di tre volte l'intera capitalizzazione della Douglas (dati dell'Office of Technology Assessment, 1991, pagine 15 e 16).

Poichè come è noto (studi della First Boston Research effettuati da Demisch & Demisch e tabelle del citato testo della Tyson) il *break even point* di un grande vettore civile richiede la vendita di 600 macchine nell'arco di 8 anni, non sembra che la vendita di 446 DC 10 nel corso di 19 anni (1972-1989, dati Aviation Week & Space Technology 16 marzo 1992 e Seidier Amdec Securities riportati nel citato testo della Tyson) possa essere considerata un fortunato investimento.

Infine dopo i due noti gravissimi incidenti del 3 marzo 1974 e del 25 maggio 1979 con 619 morti complessivi e la successiva messa a terra dei velivoli da parte della Federal Aviation Agency, la vendita del velivolo DC 10 si è rapidamente attestata, dopo la conclusione delle consegne degli aerei già ordinati (dai 40 del 1980 ai 25 dei 1981), sui 10 velivoli l'anno.

Tutto ciò induce a ritenere che il DC 10, almeno sul piano dell'investimento finanziario, possa essere definito «sfortunato senza che tale affermazione venga definita pressapochista e negligente.

Per quanto infine attiene i risultati commerciali dell'MD 11 la relazione citata dell'onorevole interrogante dà notizia di 166 ordini fermi. Occorre pure notare che nel 1995 la McDonnell Douglas ha sospeso per 6 mesi la produzione dell'MD 11 come conseguenza di una domanda cedente ed ha riportato a Long Beach la lavorazione dei pannelli di fusoliera precedentemente affidata alla Convair. Inoltre dalla rivista Aviation Week del 4 novembre 1996 si aveva conferma che il mercato dei grandi vettori aerei è appannaggio del McDonnell Douglas per il 6 per cento del totale e che la stessa azienda dopo avere deciso di lasciare cadere i piani di sviluppo dell'MD

11 - XX appariva orientata a rivedere, almeno in parte, il suo impegno sull'MD 11.

L'assorbimento poi della McDonnell Douglas nella Boeing, annunciato sul finire del 1996, porta infine a constatare – come sottolineato dalla più autorevole stampa economica anglosassone – che l'azienda di Long Beach ha raccolto, nel settore civile, una serie di ripetuti ed incontestabili insuccessi economici.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(25 settembre 1997)

FIRRARELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che con la trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico si è proceduto all'inquadramento del personale dell'ex IV, V e VI categoria nell'area operativa;

che per i dipendenti dattilografi e coadiutori, ex IV categoria, sono insorte molte problematiche correlate alla originaria collocazione non corrispondente o equivalente nel nuovo inquadramento;

che i dattilografi ed i coadiutori ex IV categoria, in contrasto all'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre 1994, sono stati applicati in settori di produzione con mansioni riconducibili a profili e funzioni diverse da quelle per le quali sono stati assunti ed assolutamente non equivalenti alle ultime effettivamente svolte in totale disprezzo dell'articolo 2103 del codice civile che consente la utilizzazione del personale per mansioni diverse purchè queste restino nell'ambito della equivalenza professionale;

che la sede in Sicilia ha operato, nel novembre 1995, una mobilità collettiva di ufficio dai settori amministrativi ai settori di produzione, trasferendo quasi tutti gli ex IV categoria al CUAS, CMP e alla filiale di Palermo;

che tale mobilità era giustificata da esigenze di personale e di servizio e nei limiti dell'assegnazione di ciascuno ufficio di produzione di nuova destinazione;

che in data successiva a tale mobilità si è proceduto a trasferire tutti i dipendenti che, assegnati ad altri uffici, risultavano distaccati al CUAS;

che recentemente la sede in Sicilia ha avviato le procedure per una nuova mobilità collettiva d'ufficio, dai settori di produzione, con eventuale trasferimento alla filiale di Palermo, che ha già proceduto alle assegnazioni definitive del proprio personale, o di altre filiali;

che tale nuova procedura di mobilità appare non giustificata e particolarmente penalizzante per i dipendenti trasferiti a novembre 1995

dai settori amministrativi di *staff* a quelli di produzione con l'assegnazione al CUAS;

che la nuova mobilità dovrebbe riguardare solo quelle risorse eccedenti nelle aree di *staff* della sede e non quelle che già prestano servizio in aree operative e di produzione che hanno già subito una mobilità;

che al fine di accertare le irregolarità lamentate e per evitare uno spiacevole contenzioso con l'Ente poste, da parte degli interessati, è opportuna una rigorosa inchiesta,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare per ripristinare legalità e trasparenza, per ristabilire ordine, nel rispetto delle leggi e dello statuto dei lavoratori, per ridare serenità a quei dipendenti che con abnegazione e qualificata professionalità compiono il loro dovere al servizio della collettività.

(4-03654)

(15 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo l'Ente poste italiane, interessato in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame, ha fatto presente che, nel quadro della riorganizzazione delle proprie strutture e dei servizi, uno degli obiettivi principali è il raggiungimento di una maggiore produttività, basata sul migliore utilizzo delle risorse umane.

Pertanto, a seguito dell'accordo integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro raggiunto con le organizzazioni sindacali, il citato Ente ha effettuato l'inquadramento del personale nelle quattro aree funzionali previste dal contratto stesso (area di base, area operativa, area quadri 2° livello, area quadri 1° livello).

Per ciò che riguarda in particolare l'area operativa, ha fatto presente inoltre che, giusto quanto disposto dal punto 2 dell'articolo 43 del richiamato contratto, in essa sono confluiti i dipendenti già chiamati a svolgere mansioni che presupponevano adeguata preparazione professionale e capacità di autonomia operativa, nell'ambito della stessa area funzionale.

Nel merito specifico della ex IV categoria, poichè da un accurato monitoraggio svolto su tutto il territorio nazionale è emerso che presso le strutture amministrative vi era un notevole esubero di personale con qualifica di dattilografo o di coadiutore, mentre, invece, presso le unità produttive vi era una carenza di addetti al recapito, alla ripartizione e alla sportelleria, si è ritenuto di poter riequilibrare il fabbisogno facendo confluire le unità appartenenti alle sopraccitate qualifiche amministrative nei servizi deficitari di personale, evitando così che le stesse unità in esubero potessero essere soggette ad un trasferimento d'ufficio presso sedi regionali diverse da quelle di applicazione e ciò in conformità a quanto previsto dall'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

D'altra parte, l'articolo 2103 del codice civile stabilisce che il datore di lavoro può adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle origi-

narie, purchè tale mutamento, rispondente a logiche di riorganizzazione del lavoro, non comporti una diminuzione della retribuzione e nella qualifica professionale.

Per quanto concerne la situazione del personale presso la sede regionale dell'Ente poste per la Sicilia, l'inquadramento dei dattilografi e dei coadiutori nell'area operativa ha consentito il riassorbimento dell'esubero con la proficua applicazione di tali unità eccedenti presso i servizi carenti di personale.

Tali lavoratori chiamati ad espletare mansioni diverse da quelle svolte prima della trasformazione in Ente pubblico economico non hanno subito alcun danno per la variazione della loro attività lavorativa, in quanto ciò non ha comportato diminuzione di retribuzione nè dequalificazione professionale; pertanto non si è determinato alcun fenomeno di sottovalutazione delle risorse umane in quanto le mansioni svolte rientrano fra quelle proprie della qualifica di appartenenza.

Circa la opportunità di predisporre una visita ispettiva presso la sede Sicilia, il citato Ente ha informato che già lo scorso anno una delegazione aziendale ha valutato la situazione del personale, dei servizi e l'operato della dirigenza locale concordando, d'intesa con le organizzazioni sindacali, alcune soluzioni operative per un più rapido raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La delegazione aziendale, nel rilevare che il rapido e diffuso processo di trasformazione dell'attività produttiva dell'Ente e la nuova organizzazione del lavoro accentua il carattere di flessibilità del lavoro stesso e del reimpiego delle risorse umane, ha evidenziato la necessità di applicare il personale a tipologie di attività diverse da quelle abitualmente svolte e ciò per l'esigenza prioritaria di un più puntuale e migliore soddisfacimento dei servizi.

Il Ministro delle comunicazioni

MACCANICO

(8 ottobre 1997)

FIRRARELLO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la Montepaschi SERIT – società a intero capitale dell'Istituto Bancario Montepaschi di Siena – gestisce in Sicilia il Servizio riscossione tributi in affidamento commissariale in forza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

che durante il settennio di gestione decorrente dal 1° gennaio 1991 il predetto commissario governativo ha gestito il servizio in maniera disorganica ed inefficiente tanto da determinare una enorme morosità nel pagamento dei tributi con danno per l'erario e per gli altri enti impositori;

che nel contempo sono state denunciate dal commissario perdite di gestione tali da condurre ad una interruzione del servizio con conseguente contenzioso anche di natura penale;

che il tentativo di recupero della morosità esperito dal commissario gestore ha determinato nei cittadini siciliani vivo allarmismo e maggiori oneri dovuti ad interessi di mora e spese esecutive;

che in conseguenza a tale tentativo il commissario ha notevolmente aumentato le proprie spese di gestione già incrementate dall'assunzione di un consistente numero di personale destinato a servizi diversi da quelli esattoriali;

che, in tale prospettiva, l'onerosità del servizio è da attribuire non già a fatti oggettivi, ma, in buona parte alla ben nota incapacità gestionale della Montepaschi SERIT;

che si è avuta notizia che il Ministero interrogato abbia agito nei confronti della regione Sicilia per indurre la stessa a riconoscere al predetto commissario, oltre ai legittimi compensi stabiliti dalla legge, anche la copertura delle perdite gestionali e gli interessi consequenziali,

l'interrogante chiede di conoscere:

se i fatti descritti rispondano a verità;

quali motivi abbiano indotto il Ministro in indirizzo a concedere tali agevolazioni peraltro in evidente contrasto con la legge e con quanto concesso alle altre regioni italiane.

(4-07365)

(31 luglio 1997)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, premesso che la Montepaschi Serit Spa gestisce in Sicilia oramai da 7 anni il servizio riscossione tributi in affidamento commissariale in forza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, chiede di conoscere, in relazione ai compensi che la regione Sicilia deve corrispondere al predetto concessionario governativo, i motivi in base ai quali sono state concesse le agevolazioni alla Montepaschi, nonostante la dimostrata incapacità nella gestione del servizio riscossione tributi nella citata regione.

Come è noto, in attuazione del disposto dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, la regione Sicilia, con legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, ha istituito e disciplinato il servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate del territorio regionale.

Detta legge regionale, nel disciplinare transitoriamente l'avvio del servizio di riscossione, ha previsto per il periodo 1991-1994 l'affidamento in concessione del servizio su domanda dei soggetti aventi i prescritti requisiti.

Ciò posto, la competente direzione centrale per la riscossione ha ritenuto opportuno ripercorrere l'iter del servizio della riscossione in Sicilia, precisando che l'assessore per il bilancio e le finanze della regione Sicilia, in attuazione delle disposizioni regionali, ha emanato i bandi per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione, bandi che però sono andati deserti non essendo stata presentata alcuna domanda entro i termini ivi prescritti. Parimenti sono andati deserti anche i successivi bandi per la nomina di un

commissario governativo delegato alla riscossione per i nove ambiti della medesima regione.

In data 28 dicembre 1990, la SOGESI Spa la cui nomina a commissario governativo nei nove ambiti territoriali della Sicilia era stata prorogata fino al 31 dicembre 1990, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 35 del 1990, si è posta in liquidazione ponendo termine alla propria gestione del servizio di riscossione nell'isola dal 1° gennaio 1991.

In tale situazione di assenza totale di concessionari sull'intero territorio regionale e non potendo nominare d'ufficio un commissario governativo ai sensi del 2° comma dell'articolo 18 della citata legge n. 35, il Presidente della regione Sicilia ha sollecitato il Ministro delle finanze ad adottare misure idonee a risolvere la situazione.

Il Ministro delle finanze *pro tempore*, constatata la situazione di paralisi del servizio di riscossione in tutti gli ambiti della Sicilia, e preso atto della necessità di dover garantire il superiore interesse pubblico alla continuità della riscossione dei tributi erariali e locali, con proprio decreto del 3 gennaio 1991 ha affidato la funzione di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, alla società Montepaschi Serit, concessionaria del contiguo ambito di Catanzaro «A», avente l'organizzazione più idonea a garantire lo svolgimento del servizio di riscossione, in attesa del conferimento della titolarità del servizio.

Tale decreto ministeriale è stato successivamente recepito con decreto della regione Sicilia, la quale, tuttavia, non avrebbe dovuto esimersi dal prendere provvedimenti volti a superare la situazione di commissariamento, istituito temporaneo e transitorio, nei propri nove ambiti. Invero, la regione Sicilia, nei limiti fissati dall'articolo 132 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43, ha competenza legislativa esclusiva in materia di riscossione dei tributi e quindi avrebbe potuto apportare modifiche normative, idonee a superare la descritta situazione di crisi del servizio di riscossione.

In materia di compensi, inoltre, la predetta regione rinunciando ad una autonoma determinazione, ha scelto di recepire *tout-court* la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari della riscossione ai sensi dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

Il ritardo nella determinazione dei compensi, per cause non dipendenti da questa Amministrazione, avrebbe avuto gravissime ripercussioni nella già precaria situazione economica e gestionale del commissario governativo in Sicilia, che più volte aveva lamentato gravi perdite economiche.

La società Montepaschi di Siena, esasperata per il grave disavanzo economico provocatole dalla gestione commissariale, con atto del 27 novembre 1992 ha diffidato sia le autorità statali ritenute – erroneamente – competenti (Ministro delle Finanze e Ministro del bilancio e della programmazione economica) sia le competenti autorità regionali ad adottare provvedimenti modificativi dei compensi, manifestando l'intenzione di recedere dal servizio commissariale qualora non vi avessero provveduto nel termine di 30 giorni.

Trascorso inutilmente il suddetto termine, la medesima società dichiarava di recedere dal servizio commissariale della riscossione dei tributi nei nove ambiti provinciali della regione Sicilia.

Successivamente, la Montepaschi Serit, con atto notificato il 28 aprile 1993, ha diffidato le competenti autorità regionali ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti, ai sensi della legge regionale n. 35 del 1990, al fine di consentire la formazione dei ruoli da trasferire in carico ad un presunto concessionario da nominare.

Con atto del 27 aprile 1993, l'Assessorato al bilancio e finanze della regione Sicilia ha diffidato la società Montepaschi a non interrompere il servizio commissariale della riscossione dei tributi nei nove ambiti territoriali e ad adempiere integralmente gli obblighi posti all'atto della nomina.

Di seguito l'Amministrazione finanziaria, citata in giudizio, unitamente alla regione Sicilia, dalla Montepaschi Serit, ha incaricato l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo di costituirsi tempestivamente in giudizio al fine di far dichiarare l'estraneità del Ministero delle finanze da qualsiasi responsabilità alla fattispecie prospettata, nonché la non assoggettabilità dell'Amministrazione stessa al preteso risarcimento, solidalmente alla regione Sicilia, per i presunti danni subiti così come richiesto dalla società attrice, in quanto atti imputabili esclusivamente alla regione stessa nell'ambito della propria autonomia normativa.

Per quanto concerne il procedimento seguito dalla regione Sicilia ai fini della determinazione delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, risulta che l'assessore al bilancio e finanze della regione Sicilia, premesso che la commissione consultiva regionale in seguito alle dimissioni del suo presidente non era in grado di funzionare, ha chiesto che sulla questione si pronunciasse con apposito parere la commissione consultiva di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43, in sostituzione dell'omologa commissione regionale.

Ciò in base all'articolo 8 della legge regionale 18 maggio 1995, n. 41 la quale autorizza l'Amministrazione regionale ad avvalersi, per la determinazione dei compensi, della commissione consultiva istituita presso questo Ministero, nonché nella considerazione che l'acquisizione del prescritto parere costituisce passaggio al quale resta subordinata la definizione delle procedure di affidamento in concessione, in via ordinaria, del servizio riscossione dei tributi in Sicilia.

Su apposita richiesta avanzata in data 9 luglio 1995 dal Ministro delle finanze *pro-tempore*, la commissione consultiva ministeriale, nella seduta del 1° agosto 1995, ha reso il proprio parere in merito alla determinazione della misura dei compensi previsti dal comma 3 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 per il primo periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995.

Con detto parere la menzionata commissione consultiva, per quanto concerne la determinazione dei compensi di cui alla lettera *a)*, *b)*, *c)*, comma 3 del citato articolo 61, ha condiviso la soluzione prospettata dalla regione Sicilia di confermare quelli già determinati per il biennio

1993-1994, conformemente a quanto operato dall'Amministrazione finanziaria a livello nazionale.

Per quanto riguarda, invece, il procedimento di determinazione del compenso di cui alla lettera *d*) dell'articolo 61, la medesima commissione consultiva, premessa la necessità del controllo dei dati elementari riportati nei tabulati, ha rilevato che il procedimento adottato dall'assessorato per la determinazione del costo riconosciuto, risultava, in linea di massima, conforme a quello adottato dall'Amministrazione finanziaria per il periodo a regime.

Inoltre, a seguito della richiesta della Montepaschi l'amministrazione finanziaria ha descritto il procedimento di determinazione dei costi e dei compensi di cui all'articolo 61, rielaborato sulla base del parere espresso dalla commissione consultiva nell'adunanza del 1° agosto 1995.

Conseguentemente la Direzione centrale per la riscossione ha invitato la regione Sicilia a provvedere direttamente alla determinazione dei compensi, sollecitando l'assessorato competente a liquidare in favore del Montepaschi Serit i compensi dovuti.

Ciò nonostante, il più volte ripetuto assessorato, dopo aver chiarito di aver ottemperato a quanto suggerito dalla commissione consultiva nazionale, ha ritenuto opportuno reiterare, nel maggio 1996, la richiesta di acquisizione del parere della suddetta commissione ai fini della verifica dell'esattezza del procedimento seguito in ordine alla determinazione dei compensi, per il periodo a regime, differenziati per gli ambiti della regione siciliana.

Su apposita richiesta datata 4 ottobre 1996, la commissione consultiva di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 nella seduta del 10 dicembre 1996 ha reso un successivo parere (n. 240) con il quale, nel sottolineare la propria funzione consultiva, ha confermato l'avviso espresso nell'adunanza del 1° agosto 1995 rimettendo alla responsabilità e alla autonoma valutazione della regione siciliana l'esattezza dei dati nonché l'attendibilità del procedimento di elaborazione utilizzato.

Intanto, in data 28 giugno 1996, la Montepaschi Serit risulta aver notificato al predetto Assessorato un atto di significazione e recesso rappresentando l'intervenuta cessazione degli effetti del decreto assessoriale dell'assessorato del bilancio e delle finanze del 9 gennaio 1991, n. 01/91, in considerazione della natura giuridica dell'istituto della delega al commissario governativo, e, conseguentemente, la chiusura dell'attività di riscossione con decorrenza 28 dicembre 1996.

Successivamente, su richiesta del più volte citato assessorato, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo ha espresso il proprio avviso suggerendo l'opportunità di adottare un atto di diffida nei confronti della società recedente.

L'assessorato in questione ha pertanto, uniformandosi a tale avviso, diffidato la Montepaschi Serit dall'interrompere il servizio commissariale di riscossione dei tributi nei nove ambiti provinciali della regione invitandola ad adempiere a tutti gli obblighi contenuti nel decreto assessoriale n. 01/91 di nomina, atteso che tale tipo di provvedimento, conside-

rato astrattamente, non consente alcuna possibilità di recesso unilaterale alla controparte; ad avviso del medesimo assessorato il rifiuto ad adempiere deve considerarsi in contrasto con gli obblighi che nascono dalla legge e non già, come avviene nel contesto convenzionale tipico del rapporto concessorio ordinario, dal vincolo contrattuale sinallagmatico tra le parti.

Per quanto riguarda i problemi legati al recesso della Montepaschi in Sicilia, si rileva che la questione è stata oggetto, su richiesta della Montepaschi Serit e dell'assessorato della citata regione di un incontro con i rappresentanti delle stesse parti, tenutosi il 9 gennaio 1997 presso questo Ministero.

A seguito di tale incontro è stata costituita, con apposite delibere sia del Monti dei Paschi di Siena che della regione Sicilia, una commissione paritetica, composta dai rispettivi rappresentanti, al fine di accertare il credito pregresso accumulatosi in favore della gestione esattoriale e di individuare il relativo piano di ammortamento in termini e tempi certi.

Conseguentemente, il consiglio di amministrazione della Montepaschi Serit ha deliberato, in data 15 gennaio 1997, la riattivazione totale delle attività di riscossione entro il 20 gennaio successivo.

In data 16 aprile 1997 la suddetta commissione paritetica ha sottoposto alla mia mediazione le due sole questioni ancora controverse, concernenti:

la determinazione della quota dell'importo capitale per compensi di cui alla «lettera d)» dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 con riferimento agli anni 1995 e 1996, avendo la commissione determinato un compenso di lire 113.086,7 o di 64.800 milioni in ragione della incidenza o della non incidenza dell'abbattimento del 25 per cento dei costi, ed avendo la commissione stessa espresso unanime opinione sulla non applicabilità di tale abbattimento ai servizi di riscossione siciliani;

la determinazione degli interessi relativi al piano di ammortamento.

Per quanto concerne la prima questione, è stato diminuito, nonostante l'indicazione diversa fornita dalla commissione, del 16 per cento l'importo di lire 113.086,7 milioni di lire determinando così in lire 94.992,9 milioni il compenso di cui alla suindicata lettera «d)», spettante alla Montepaschi Serit per gli anni 1995-1996.

Per quanto riguarda la seconda questione, è stata stabilita la misura degli interessi, relativi al piano di ammortamento, che decorrono dal 1° gennaio 1997, in ragione della media aritmetica, per anno solare, del tasso interbancario sui conti liberi (pubblicato dalla Banca d'Italia) diminuito di una virgola cinque punti percentuali.

Va inoltre precisato che il mio personale intervento ha comportato un ulteriore vantaggio per la regione Sicilia consistente nell'abbattimento del compenso per l'anno 1997 per la gestione ordinaria rispetto a quella del commissario di lire 9,9 miliardi.

Infine, nell'invitare la banca Monte dei Paschi di Siena e la regione siciliana a recepire in apposito atto deliberativo e provvedimento di legge regionale i contenuti dell'accordo e ad indire, per quanto riguarda la regione, un nuovo bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio riscossione tributi in Sicilia, è stata raccomandata, tra l'altro, la riduzione e la riclassificazione del numero degli sportelli di riscossione attualmente operanti, in quanto incidenti significativamente e negativamente sulla economicità della gestione.

Tale personale intervento nella vicenda Montepaschi Serit - regione Sicilia deve considerarsi di sola mediazione fra le due parti e finalizzato al conseguimento della piena funzionalità del servizio di riscossione dei tributi nella predetta regione e al perseguimento per la stessa di notevoli vantaggi economici, attesa la riduzione del 16 per cento dell'ammontare dei compensi di cui alla citata lettera *d*) da erogare per gli anni 1995 e 1996 al più volte menzionato commissario governativo.

In conclusione, la competente Direzione centrale per la riscossione ha inoltre previsto che la prosecuzione della gestione commissariale in Sicilia per oltre sette anni non ha sicuramente giovato alla efficacia/efficienza del servizio, in quanto un prolungato regime di precarietà non favorisce la pianificazione delle attività e impedisce gli investimenti.

Tuttavia, ad avviso della predetta Direzione può ritenersi che l'attività di riscossione in Sicilia da parte della Montepaschi Serit Spa sia in linea con il *trend* nazionale degli altri concessionari della riscossione.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(30 settembre 1997)

GASPERINI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che attualmente le piante organiche della magistratura prevedono un potenziamento degli uffici giudiziari dell'Italia meridionale ed in particolare delle regioni Calabria e Sicilia;

che, in quest'ottica, la scelta della prima sede dei giovani magistrati appare essere caratterizzata da una sorta di «assegnazione d'ufficio» laddove il rifiuto della sede assegnata comporterebbe addirittura l'uscita dall'ordine giudiziario;

che ai giovani magistrati verrebbero dunque riservati, in occasione della cosiddetta «scelta» della prima sede, uffici particolarmente disagiati, situati in città o altri centri anche molto lontani dalle regioni di provenienza;

che appaiono sempre più frequenti i casi di giudici settentrionali costretti ad abbandonare le loro regioni per recarsi in località lontane, quali Mistretta, Nicosia, Gela, Sciacca, Enna, eccetera;

che, spesso, vengono promessi a questi giovani magistrati benefici prevalentemente di natura economica, quali indennità particolari

per coloro che lavorano in sedi cosiddette disagiate, sconti nell'acquisto di biglietti aerei della compagnia di Stato, eccetera,

si chiede di conoscere:

quale sia lo stato dell'*iter* normativo concernente la concessione dei benefici ai magistrati che operano in sedi disagiate;

la ragione per cui, a parità di anzianità di servizio, un magistrato che presta la propria opera a 1.500 chilometri dalla originaria residenza percepisca, indennità comprese, gli stessi emolumenti di un magistrato che opera a 50 chilometri di distanza;

quali siano le eventuali iniziative poste in essere per potenziare gli organici del nord d'Italia;

quali siano le ragioni che impediscono ad un giovane magistrato di prestare servizio nella propria regione.

(4-06618)

(25 giugno 1997)

RISPOSTA. - 1) Riguardo allo stato dell'*iter* del disegno di legge sugli incentivi ai magistrati trasferiti o destinati di ufficio a sedi disagiate si ricorda che esso è all'esame dell'Assemblea della Camera, unitamente alle proposte di legge abbinata 1130/C, 1146/C, 1796/C, 2767/C, 3456/C e questo Ministero auspica che il Parlamento ne prosegua l'esame con la stessa sollecitudine finora manifestata.

2) Riguardo al secondo quesito va ricordato che detto disegno di legge prevede tra l'altro la concessione di una indennità mensile determinata in base al doppio dell'importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione per i magistrati trasferiti di ufficio anche su loro disponibilità a sedi disagiate con la condizione che essi provengano da regione diversa e da distanza superiore a 150 chilometri (e non 50 come indicato nel quesito dell'interrogante).

Il beneficio compensa quindi il disagio del trasferimento e della residenza in una sede posta a una distanza chilometrica che si ritiene ragionevolmente incompatibile con la possibilità di trasferirvisi giornalmente.

3) Riguardo al terzo quesito si ricorda, quanto alla copertura degli organici, che i posti vacanti vengono pubblicati dal Consiglio superiore della magistratura due volte l'anno mentre autonoma assegnazione dei posti viene fatta per gli uditori giudiziari vincitori di concorso.

Le pubblicazioni tengono conto dell'indice di copertura degli uffici e dei carichi di lavoro degli uffici ove si rendono vacanti i posti.

Riguardo alla necessità di sopperire alle situazioni di difficoltà dei singoli uffici, nel rispetto del principio della inamovibilità dei magistrati, una importante innovazione è contenuta nel disegno di legge sugli incentivi ai magistrati sopra ricordato con la previsione delle cosiddette tabelle infradistrettuali.

Queste, ricomprendenti più uffici giudiziari la cui individuazione viene demandata al Consiglio superiore della magistratura e con un minimo di venti magistrati, dovrebbero consentire di utilizzare i magistrati in maniera più adeguata alla realtà giudiziaria assicurandone una mag-

giore fungibilità in un certo ambito territoriale nei casi di vacanze temporanee. Quanto all'ampliamento delle piante organiche, che il Consiglio superiore della magistratura ha indicato, alcuni criteri di carattere generale cui attenersi nella individuazione dei posti da sopprimere così sintetizzabili:

- a) preferenza di massima per uffici dello stesso distretto al fine di non alterare le proporzioni tra i diversi distretti di Corte d'appello;
- b) preferenza di massima per uffici dello stesso settore interessato dall'aumento, al fine di non alterare il rapporto numerico tra i magistrati addetti ai settori giudicante e requirente.

Per uniformarsi all'orientamento manifestato dal Consiglio superiore della magistratura e ritenendo opportuno che sulle variazioni di organico di magistrati e personale amministrativo dei singoli uffici giudiziari si pronunzino i rispettivi capi di corte, procuratori generali, consigli giudiziari e consigli dell'ordine forense, sicuramente in possesso di elementi idonei anche per suggerire le necessarie indicazioni in ordine al reperimento delle strutture richieste in aumento la competente Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria il 22 ottobre 1996 ha inviato una circolare con cui sono stati invitati gli stessi a dare riscontro a una precedente circolare del 28 giugno 1996 e a far pervenire le eventuali proposte di variazione di organico solo all'esito della procedura di consultazione dei dirigenti di tutti gli uffici, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine forense e con la indicazione delle contestuali correlative soppressioni di posti.

Per supplire alla eventuale mancata indicazione da parte dei Capi di corte e sulla scorta dei criteri generali dettati dai risultati forniti dalla Commissione presieduta dal professor Zuliani per la determinazione dei nuovi indici di lavoro su base distrettuale, la direzione ha predisposto una nuova procedura di determinazione degli indici di lavoro relativi ai singoli uffici giudiziari idonea a fornire un attendibile parametro di valutazione comparativa della quantità di lavoro che grava sulle varie sedi giudiziarie.

La predetta procedura è ormai giunta all'ultima fase di elaborazione ed i relativi dati potranno a breve essere utilizzati per formulare proposte di ulteriore adeguamento delle dotazioni organiche degli uffici in questione.

La nuova procedura di determinazione degli indici di lavoro relativi ai singoli uffici giudiziari sarà integrata dalle specifiche esigenze connesse alla materia della criminalità organizzata.

Si sottolinea che una più razionale distribuzione di personale magistraturale e amministrativo sarà resa possibile da riforme come la competenza penale dei giudici di pace ed il giudice unico di primo grado che il Parlamento ha rispettivamente all'esame e approvato di recente.

4) Sull'ultimo quesito si ricorda che il concorso di magistrato è unico e nazionale per cui il magistrato di prima nomina prende servizio in una delle sedi vacanti di cui viene pubblicato l'elenco su individuazione del Consiglio superiore della magistratura, e a tale sede viene assegnato dopo essere stato interpellato in base al

punteggio di graduatoria e agli altri punteggi aggiuntivi previsti dalle disposizioni in materia.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

LAURO. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e della*

sanità. – Premesso:

che una chiara visione delle reti RAI sulle isole minori italiane rappresenta e continua a rappresentare una problematica mai risolta;

che in caso di mancata trasmissione o di cattiva ricezione nessuna riduzione di canone è stata ancora prevista;

che sull'isola di Ischia ed in particolare in località Sentinella di Casamicciola Terme da mesi si assiste ad una diatriba tra i vari enti per l'installazione di un ripetitore RAI che permetta finalmente una adeguata ricezione dei canali pubblici;

che si legge invece sulla stampa locale che le onde radio di questo nuovo ripetitore nuocciono alla salute e che si preannuncia una clamorosa protesta da parte degli abitanti della zona,

l'interrogante chiede di conoscere:

se quanto comunicato risponda al vero ed in tal caso come i Ministri in indirizzo intendano risolvere la questione;

se siano state rispettate dalla RAI le indicazioni dell'Istituto superiore di sanità sull'esistenza del rischio per la salute delle popolazioni esposte ai campi elettromagnetici;

se i lavori siano stati autorizzati dagli enti locali e se per i lavori venga applicato il principio di massima cautela attuando *standard* di protezione da qualsiasi rischio;

se, tenuto conto della situazione, non si ritenga di dover venire incontro alle esigenze degli abitanti e di ridurre in proporzione il canone esclusivamente per il periodo di cattiva o mancata ricezione.

(4-04651)

(11 marzo 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che, a seguito delle perplessità sorte circa la compatibilità radioelettrica tra l'impianto in questione e le apparecchiature ubicate presso l'Osservatorio di Casamicciola e la prevista realizzazione del ripetitore della RAI in località Sentinella di Casamicciola Terme, si è tenuta presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni una riunione alla quale hanno partecipato i rappresentanti di tutti gli enti interessati. Al termine dell'incontro è stato deciso di affidare all'ispettorato territoriale di Napoli, congiuntamente ai tecnici dell'Osservatorio geodinamico e a quelli dell'ufficio previsione e prevenzione del dipartimento della produzione civile, il compito di eseguire accertamenti a conclusione dei quali è stata rilasciata alla RAI l'autorizzazione alla realizzazione del citato impianto ripetitore.

Per quanto riguarda i rischi per la salute connessi all'esposizione ai campi elettrici e magnetici ingenerati da installazioni radiotelevisive, gli studi e le ricerche condotti dall'Istituto superiore di sanità hanno consentito di individuare il parametro idoneo a valutare l'entità della dose di energia elettromagnetica assorbita dal corpo umano investito dai campi associati all'onda di frequenza.

Tale parametro è il «S.A.R.» (= *Specific Absorption Rate*), ovvero la quantità di energia (in «Watt») che si deposita nell'unità di peso di tessuto biologico (KG.) nell'unità di tempo.

Il «S.A.R.» è considerato il parametro di base in ambito protezionistico internazionale.

Infatti, il valore-limite per il «S.A.R.» sul corpo intero, non superabile in alcun caso, è fissato dagli attuali orientamenti normativi (International non ionizing radiation Committee - I.N.I.R.C./International radiation protection association - I.R.P.A., 1988; American National Standard Institute - A.N.S.I., 1990) a 0,4 W/Kg.

Nel caso di insediamenti radiotelevisivi l'organismo umano si trova esposto in modo continuo ad emissioni elettromagnetiche di frequenze comprese nel «range» di risonanza ed a livelli di intensità sempre inferiori ai valori adottati dagli *standard* di riferimento.

In questa situazione, l'induzione di effetti acuti è sicuramente da escludersi, come documentato da dati scientifici chiari ed omogenei.

Non esistono a tutt'oggi, inoltre, malgrado gli studi epidemiologici condotti per verificare potenziali associazioni tra l'esposizione e l'insorgenza di alterazioni fisiopatologiche, dati univoci e convincenti a sostegno dell'ipotesi di effetti a lungo termine provocati dai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(8 ottobre 1997)

LAVAGNINI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il quotidiano «La Gazzetta dello sport» nell'edizione del 24 settembre 1996 ha pubblicato un articolo dal titolo: «Una ricerca aggiornata del CONI. Macchè lotta al *doping*! Distratte 17 federazioni», nel quale vengono elencate le 17 federazioni sportive e una disciplina associata (football americano) che ancora non hanno approvato sanzioni antidoping contenute nella delibera n. 816 del CONI approvata dalla giunta il 15 dicembre 1995 e precisamente: atletica, basket, bocce, caccia, calcio, canoa-kayak, ciclismo, disabili, hockey prato, nuoto, pallamano, pallavolo, pentathlon, pesca sportiva, tennis, tennis-tavolo, tiro con l'arco, football americano;

che l'ultima denuncia, dopo il Giro del Lazio, dei medici del ciclismo sul dilagare del *doping* rende ancora più scandalosi carenze e ritardi nella lotta alla droga nello sport;

che queste non sono illazioni ma dati precisi di una ricerca del CONI al 18 settembre 1996;

che l'ultima delibera della giunta olimpica è del 15 dicembre 1995 («Prescrizioni in merito alle violazioni delle norme sul *doping* e alle relative sanzioni»), mentre i continui solleciti del coordinamento centrale antidoping vanno da marzo dello scorso anno a pochi giorni fa;

considerato:

che «sorde» ai richiami sono grandi realtà olimpiche come atletica, ciclismo, nuoto e federazioni di sport di squadra quali calcio, basket, pallamano e pallavolo;

che atletica e ciclismo subiscono i contrasti tra le delibere del CONI e le norme delle federazioni internazionali;

che il calcio è in testa nella tabella numerica dei controlli antidoping, con 4.090 prelievi nel 1995, ma la FIGC ancora non ha approvato le sanzioni che per i casi di «narcotici e anabolizzanti» obbligano a due anni di squalifica alla prima violazione e alla «sospensione a vita» nel caso di una seconda positività,

si chiede di conoscere se rispondano a vero le indiscrezioni che si raccolgono al Foro Italico, che vanno dalla rassegnazione al clima di smobilitazione nella lotta al *doping* ai boicottaggi per non affrontare un tema molto scottante, e che cosa aspetti la giunta del CONI a nominare la procura *antidoping*.

(4-01982)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite dal CONI, si fa presente quanto segue.

L'approvazione dei regolamenti *antoping* delle federazioni sportive nazionali e delle discipline associate, viene effettuata con delibera del Presidente del CONI, sulla base delle proposte formulate dalla giunta esecutiva dell'ente.

Il testo di ciascun regolamento è sottoposto alla giunta esecutiva dalla Divisioni statuti e normative FSN, dopo essere stato approvato dal Consiglio federale.

Il complesso *iter* burocratico, in effetti, può causare ritardi nell'applicazione delle misure *antidoping* da parte delle federazioni.

Il CONI ha, comunque, assicurato, che quasi tutte le federazioni sportive e le discipline associate hanno provveduto ad adeguare i propri regolamenti *antidoping* alle delibere adottate dal Consiglio nazionale dell'Ente. Alcune federazioni non ne hanno ancora dato comunicazione ufficiale, essendo in fase di perfezionamento l'*iter* tecnico per l'esame della giunta esecutiva e la successiva approvazione da parte del Presidente del CONI.

Sul fronte della lotta al doping, il CONI ha adottato numerose delibere, una anche in data 24 aprile 1996, ed ha istituito organismi quali il Coordinamento Centrale Attività Antidoping, la Commissione di indagine sul doping, la Commissione Scientifica antidoping, la Commissione per i problemi del doping e l'Ufficio di Procura Antidoping.

Il Consiglio Nazionale del CONI, con delibera n. 914 del 28 febbraio 1997, ha apportato modifiche alla composizione della Commissione di indagine sul Doping e all'Ufficio di Procura Antidoping.

La Commissione di Indagine sul Doping è attualmente composta da un Presidente, da tre a sette membri, di cui uno può essere Vice Presidente e da un Segretario senza diritto di voto.

L'Ufficio di Procura Antidoping è composto da un Procuratore Capo, da sette Procuratori e da un Segretario.

L'impegno dell'organizzazione sportiva (il CONI precisa che, con circa 10.000 controlli antidoping annui, l'Italia si colloca al secondo posto nel mondo, dopo gli Stati Uniti), va tuttavia integrato con chiari ed efficaci accordi a livello internazionale.

Si assicura, comunque, che il problema è all'attenzione del Governo, pienamente consapevole della rilevanza del fenomeno e delle sue negative ripercussioni sul mondo dello sport e sulla salute degli atleti.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(28 agosto 1997)

LO CURZIO. – *Al Ministro delle finanze.* – Per sapere:
se sia a conoscenza che presso l'ufficio del registro di Roma, servizio pagamento perizie, parcelle, indennità giudiziarie, ogni interessato a qualche riscossione deve attendere in media da mezz'ora ad un'ora per ottenere il pagamento di quanto dovutogli;
infatti se non vi sono soldi liquidi in cassa il cittadino che deve riscuotere deve attendere che nello sportello in cui si introitano le somme arrivi un altro cittadino che versi in favore dell'erario delle somme;
se tutto ciò in pieno 2000 sia accettabile e faccia onore all'amministrazione finanziaria.

(4-03533)

(20 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde la signoria vostra Onorevole lamenta ritardi, presso l'ufficio del registro di Roma, nell'espletamento degli adempimenti relativi al pagamento di perizie, parcelle e indennità giudiziarie in favore degli aventi diritto.

Al riguardo il competente Ufficio del Registro bollo, radio e assicurazioni di Roma rileva che le indennità e spese che gli Uffici del Registro debbono anticipare con i fondi della riscossione per conto del Ministero di Grazia e Giustizia sono quelle indicate dal regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 e che i pagamenti di dette indennità e spese da anticiparsi dall'Erario sono disciplinati dagli articoli 454 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

La liquidazione degli importi viene regolata dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 – recante disposizioni concernenti compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria – e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 di adeguamento delle tariffe.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 227 del citato Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, il cassiere deve versare giornalmente presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato le somme riscosse, salvo speciale deroga concessa per sopperire al servizio di tesoreria o di cassa.

Pertanto il citato regio decreto 827 del 1924 impone al contabile anche la responsabilità del controllo sia formale che sostanziale delle ordinanze di pagamento.

Tale attività di controllo, rallentando i tempi di ammissione al pagamento delle ordinanze rispetto alla data di registrazione (a mod. 12), ha aperto un notevole contenzioso con gli Uffici Giudiziaria e con quelli di controllo amministrativo-contabile della Direzione regionale delle Entrate e della Ragioneria Provinciale dello Stato.

Tanto premesso il citato Ufficio ha inoltre rappresentato che i vincoli di legge, sia pur mitigati da un provvedimento di deroga che consente di accantonare fino a cento milioni in assegni circolari non trasferibili intestati all'Ufficio, non consentono di garantire il soddisfacimento delle richieste che pervengono giornalmente.

Per il superamento di tali vincoli, nella consapevolezza dei ritardi ad essi conseguenti, è stato emanato il decreto legislativo n. 237 del 9 luglio 1997 in attuazione della delega di cui all'articolo 3 comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla legge finanziaria per l'anno 1997), recante modifica della disciplina in materia di Servizi Autonomi di Cassa degli Uffici Finanziari.

La soppressione dei Servizi Autonomi di Cassa affidando ai concessionari della riscossione il compito di effettuare, tra l'altro, i pagamenti delle spese di giustizia, consentirà lo snellimento della procedura del pagamento delle spese in questione.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(30 settembre 1997)

MAGNALBÒ. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Per sapere:

se sia a conoscenza che la legge 4 agosto 1955, n. 848, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952», sia stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* senza alcuna traduzione in italiano a margine;

se sia condivisibile che un documento di tale importanza debba essere consultato da un cittadino italiano in una lingua straniera;

se non ritenga che tale distorsione contrasti con il principio generale secondo cui la legge deve essere chiara e comprensibile a tutti non essendone nemmeno ammessa la ignoranza;

se non ritenga opportuno che da oggi in poi venga disposto che tutte le leggi pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato italiano siano stampate in lingua italiana ovvero in lingua straniera con la traduzione a margine.

(4-06498)

(18 giugno 1997)

RISPOSTA. – In relazione alla questione sollevata dall'onorevole interrogante, si fa presente che al tempo in cui è stata emanata dal Parlamento la legge n. 848 del 4 agosto 1955, e successivamente pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, non sussisteva l'obbligatorietà della traduzione in lingua italiana delle Convenzioni internazionali.

Solo successivamente, con la legge n. 839 dell'11 dicembre 1984 (artt.4 e 9) sono stati delineati i compiti del Ministero degli affari esteri in merito alla pubblicazione degli accordi internazionali sulla *Gazzetta Ufficiale* e conseguentemente le responsabilità derivanti in campo nazionale ed internazionale dalla corretta pubblicazione delle Convenzioni e degli Accordi con altri Stati. Il Ministro degli esteri, interpretativamente, ne ha fatto discendere anche l'obbligatorietà delle relative traduzioni «non ufficiali», che da allora sono state regolarmente pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*, accanto alla versione originale in lingua straniera. A tale scopo è stato potenziato l'organico del Servizio del contenzioso diplomatico con l'assegnazione di due interpreti rispettivamente per la lingua francese ed inglese.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(1° ottobre 1997)

MANFREDI, LORETO, LAURO, DE ANNA, AZZOLLINI, SCOPPELLITI, PALOMBO, MARRI. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la Telecom Italia Mobile sta procedendo alla estensione del servizio telefonico cellulare sul territorio nazionale;

che le aree di copertura del servizio, come traspare dai pieghevoli diffusi dalla società, privilegiano le zone di più intensa urbanizzazione, seguendo evidentemente criteri di mercato;

considerato:

che le aree montuose e difficili si identificano con quelle a maggiore rischio di calamità naturale;

che la Telecom Italia Mobile è titolare di un servizio di pubblica utilità,

gli interroganti chiedono di sapere in base a quali criteri i gestori del servizio di telefonia mobile (TIM e Omnitel) operino l'individuazione delle aree territoriali sulle quali installare gli impianti di ripetizione del segnale e se i Ministri competenti non ritengano di imporre una copertura prioritaria delle aree a forte rischio, indipendentemente dall'intensità abitativa.

(4-04034)

(4 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che i risultati ottenuti nel settore della telefonia radiomobile in ambito nazionale possono essere considerati soddisfacenti se si considera che al 30 aprile 1997 la copertura della rete TACS da parte della concessionaria Telecom Italia Mobile (TIM) era del 75,2 per cento del territorio e del 96,4 per cento della popolazione, mentre la rete GSM (tecnica numerica) raggiungeva il 67,7 per cento del territorio ed il 94,5 per cento della popolazione.

La concessionaria Omnitel Pronto Italia (OPI) raggiungeva, al maggio 1997, la percentuale del 63 per cento del territorio nazionale e dell'89 per cento della popolazione.

Si tratta di dati positivi se confrontati con l'obbligo convenzionale che impegna le due società a garantire, entro cinque anni dal rilascio delle relative concessioni (ovvero entro il 2000), la copertura del 70 per cento del territorio e del 90 per cento della popolazione.

Quanto ai servizi di emergenza necessari per fronteggiare eventuali calamità naturali o per organizzare i soccorsi in zone impervie, non sussistono specifici obblighi per le concessionarie, salvo quanto disposto dall'articolo 5 della convenzione che impegna le società ad assicurare la copertura di determinate aree per esigenze di pubblica utilità su richiesta motivata del Ministero.

Le predette concessionarie hanno comunque precisato di aver provveduto alla copertura di tutti i capoluoghi di Regione e delle principali vie di comunicazioni del Paese e stanno procedendo gradualmente anche alla copertura delle aree a minore densità abitativa.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(8 ottobre 1997)

MARINI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-98 della provincia di Cosenza viene avversato decisamente da un certo numero di comuni che ritengono di essere stati penalizzati;

che ad avviso degli amministratori dei comuni di cui sopra si ritiene che non siano stati tenuti nel dovuto conto le condizioni di difficoltà socio-economiche delle zone interne, il sistema dei trasporti pubblici, il disagio dei territori montani, l'esistenza di minoranze linguistiche e via di seguito per cui l'approvazione del piano di verticalizzazione approvato dal consiglio scolastico provinciale appare del tutto inadeguato e per certi versi arbitrario;

che pure nell'ultima legge finanziaria nonostante l'impostazione di contenimento della spesa pubblica erano previste alcune condizioni delle quali i piani provinciali di razionalizzazione avrebbero dovuto tenere conto;

che la situazione di disagio economico-sociale di alcune aree è ritenuta condizione sufficiente per evitare ridimensionamento di scuole, di classi e di direzioni amministrative;

che in provincia di Cosenza di tali condizioni non si è tenuto conto;

che in particolare i comuni di Albidona e Alessandria del Carretto e la comunità montana Alto Jonio avevano proposto una verticalizzazione che, se accolta, avrebbe evitato la scomparsa dell'autonomia della scuola media di Albidona;

che quanto detto prefigura una politica scolastica in contrasto con le esigenze e i bisogni dei cittadini e discrimina le zone più povere della Calabria,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario intervenire tempestivamente per garantire il rispetto delle indicazioni contenute nelle vigenti disposizioni di legge come sopra illustrato e al contempo sospendere il piano di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Cosenza.

(4-05937)

(21 maggio 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-1998 il Provveditore agli Studi di Cosenza non ha adottato alcun provvedimento riguardante le sedi di Albidona ed Alessandria del Carretto.

La richiesta di verticalizzazione inoltrata ai Comuni interessati, con il parere favorevole della Comunità Montana, non è stata accolta: al momento, infatti, per le scuole medie funzionanti presso i citati comuni, situati in zona depressa e con altitudine superiore agli 800 metri, si è potuta legittimamente applicare la deroga prevista dalla normativa vigente.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(15 luglio 1997)

MAZZUCA POGGIOLINI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e per le aree urbane e per i beni culturali ed ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che l'aula bunker localizzata nel complesso del Foro Italico a Roma ha esaurito la sua funzione dopo lo svolgimento del processo Moro e, per udienze che richiedono particolari misure di sicurezza, viene utilizzata l'aula bunker di Rebibbia;

che l'aula bunker del Foro Italico rappresenta un autentico scempio architettonico, essendo stata realizzata in una palazzina di notevolissimo pregio artistico ed architettonico, che rappresenta un vero e proprio bene culturale;

che tale palazzina precedentemente ospitava la sala schermo e la biblioteca per gli atleti,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno ed urgente procedere allo smantellamento dell'aula bunker del Foro Italico, ridando agibilità alla sala d'arme ed alla biblioteca affinché esse possano essere restituite all'utilizzo degli studenti dell'Isef e dei praticanti della scherma.

(4-04862)

(19 marzo 1997)

RISPOSTA. – Nel corso di una riunione tenutasi il 21 luglio u.s. ed alla quale ha partecipato, tra gli altri, un rappresentante di questo Ministero, è stata ribadita la necessità di un recupero della ex Casa delle Armi (ove sono attualmente allocati l'aula bunker ed alcuni uffici della sezione di polizia giudiziaria), nonché del ripristino ambientale ed architettonico dell'intero complesso del Foro Italico che, comunque, potrà essere attuato soltanto con la restituzione della struttura utilizzata attualmente dal Ministero di grazia e giustizia.

In tale sede questa Amministrazione, pur condividendo le ragioni addotte dal Ministero dei beni culturali, ha riferito di non essere in grado di rilasciare in tempi brevi la struttura di cui trattasi: infatti, mentre la Corte d'appello di Roma ha comunicato di poter fare a meno dell'aula di via dei Gladiatori, il Tribunale ritiene insostenibile l'ipotesi di una sua dismissione, sia a causa dell'utilizzo frequente dell'aula da parte di altri uffici giudiziari (della Calabria e della Sicilia) per la celebrazione di processi per reati associativi di stampo mafioso, sia per l'oggettiva impossibilità di trasferirsi nelle altre aule bunker di Roma (Aula «Orcorso» ed Aula di Rebibbia), utilizzate da tutti gli altri uffici giudiziari romani, per svolgervi le attività delle Corti di Assise.

La Presidenza del Tribunale, inoltre, ha comunicato di avere già fissato il calendario delle udienze fino alla fine dell'anno in corso.

Pur nella consapevolezza delle problematiche connesse all'uso improprio di un edificio di interesse artistico, questo Ministero non può non rappresentare la difficoltà di procedere alla restituzione dell'aula prima che venga individuata una idonea soluzione alternativa che consenta di ovviare alla carenza di spazi che da sempre affligge

le attività degli uffici giudiziari di Roma: soluzione che si auspica possa intervenire nel più breve tempo possibile.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(6 ottobre 1997)

MIGNONE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che a Sala Consilina esiste la chiesa della Trinità che rappresenta una testimonianza dello sviluppo della cultura locale, cui contribuirono artisti e ricercate maestranze del Vallo di Diano;

che la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Campania ha ritenuto tale chiesa di interesse storico-artistico ed ha espresso parere contrario alla sua demolizione, ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939 sulla tutela monumentale,

si chiede di sapere se non si intenda inserire nei programmi di interventi urgenti il restauro di questa chiesa che versa in condizioni di notevole degrado.

(4-07141)

(21 luglio 1997)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si comunica quanto segue.

La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno, a seguito di sopralluogo, ha constatato che la Chiesa della Trinità presenta una condizione di degrado generalizzato dovuto, essenzialmente, allo stato di abbandono in cui essa versa da molti anni.

La parte più degradata risulta la copertura, la quale appare sconnessa in diverse zone, il che determina un pericolo per la pubblica incolumità, considerato anche che l'edificio è ubicato sul ciglio di una trafficata strada statale.

Pertanto, la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sta valutando la possibilità di un intervento di somma urgenza rivolto principalmente al ripristino della copertura, onde eliminare l'ulteriore degrado dell'edificio, nonchè il pericolo per la pubblica incolumità.

Inoltre, la sopracitata Soprintendenza ha comunicato che provvederà ad inserire, nei prossimi programmi di finanziamento, le somme necessarie per un intervento di restauro generalizzato.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(7 ottobre 1997)

MINARDO, CIRAMI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:
che di recente una associazione nazionale ha pubblicato i risultati di un'indagine statistica sui rimborsi IVA alle imprese;
che dalla predetta indagine si evince un dato quanto mai allarmante per gli operatori che si vedono congelate somme che rappresentano risorse fondamentali per lo sviluppo e l'occupazione;
che in particolare i ritardi interessano gli uffici tributari del Mezzogiorno e le aziende di piccole dimensioni alle quali per ogni circostanza vengono richiesti sacrifici finanziari maggiori con manovre, manovre e balzelli vari;
che all'economia delle piccole e medie imprese vengono a mancare complessivamente oltre 25.000 miliardi, con ritardi da due a cinque anni;
che tali ritardi danneggiano soprattutto le piccole e medie imprese del Sud, ove il costo del denaro è di oltre sei punti in più rispetto al Nord, e pertanto il ricorso al credito bancario diventa necessario ma oltrremodo costoso,
si chiede di sapere:
se sia possibile, lecito o semplicemente sensato che, nonostante il credito di rimborso, le imprese debbano regolarmente effettuare i versamenti IVA;
quali provvedimenti si intenda adottare verificando preliminarmente i motivi e le responsabilità di questi ritardi;
quale garanzia di tutela si intenda fornire alle imprese minori e soprattutto a quelle del Mezzogiorno che, in attesa di «biblici» tempi per il rimborso, spesso sono costrette a chiudere o comunque non riescono ad effettuare alcun piano di investimento e di sviluppo utile alla creazione di nuovi posti di lavoro;
quali urgenti provvedimenti si intenda adottare nei confronti delle piccole e medie imprese del Sud che, a causa dei ritardi nell'erogazione dei rimborsi IVA, si vedono spesso costrette a ricorrere ad un credito bancario indispensabile ma troppo costoso.

(4-01697)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde, dopo aver premesso che i ritardi nell'effettuazione dei rimborsi IVA costringono le piccole imprese del Meridione a subire notevoli danni, in quanto costrette, per carenza di liquidità finanziaria, a ricorrere al troppo costoso sistema bancario, si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per accelerare i tempi di erogazione di detti rimborsi, soprattutto quelli in favore delle piccole e medie imprese del Sud.

Al riguardo, si osserva che il problema della corresponsione dei rimborsi tributari è già da tempo all'attenzione dell'Amministrazione finanziaria, la quale ha approvato varie iniziative per dare una sollecita ed adeguata soluzione al problema.

Infatti, circa la adozione di procedure snelle tali da consentire un sollecito pagamento dei rimborsi IVA, si rileva che, in attuazione di

specifico delega al Governo, contenuta nella legge n. 662 del 23 dicembre 1996, articolo 3, comma 134, è stato emanato il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che prevede, tra l'altro, la semplificazione, mediante utilizzazione esclusiva di procedure automatizzate, del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte indirette sugli affari.

In particolare, l'articolo 13 dispone che l'Amministrazione finanziaria proceda, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, «alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta».

Inoltre, il predetto decreto prevede le modalità con le quali l'Amministrazione finanziaria effettua i controlli relativi ai rimborsi di imposta eseguiti con procedure automatizzate, nonché modalità di versamento semplificati.

Tale semplificazione appare idonea a risolvere il problema relativo all'arretrato e ad evitare il ripetersi di analoga situazione per i rimborsi attuali e futuri, così come auspicato dall'onorevole interrogante.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(30 settembre 1997)

PETRUCCI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che nel giugno e nel dicembre del 1995 lo scrivente aveva presentato due interrogazioni (3-00742 e 3-01075) sull'azienda Bertolli, industria olearia di Sorbano del Giudice (Lucca), per chiedere quali iniziative il Governo intendesse assumere nei confronti della multinazionale Unilever, affinché non si concretizzassero scelte creanti le condizioni per la chiusura dello stabilimento, senza rispettare gli impegni sottoscritti da FISVI e Unilever con l'IRI al momento dell'acquisizione;

che il Governo, nelle vesti dell'allora sottosegretario Zanetti, aveva risposto tempestivamente in Commissione, sottolineando tra l'altro che l'articolo 6 del regolamento contrattuale relativo alla cessione Cirio-Bertolli-De Rica prevedeva l'impegno per l'acquirente, fino a tutto il 1996, ad assicurare la continuità produttiva e la valorizzazione industriale e finanziaria del complesso delle aziende facenti capo alla Cirio-Bertolli-De Rica, a garantire la salvaguardia dell'occupazione, a non procedere a licenziamenti, nè a ricorrere alle procedure di mobilità;

che successivamente, in un nuovo incontro, nel mese di dicembre 1995, presso il Ministero dell'industria, sempre alla presenza del sottosegretario Zanetti, dei parlamentari locali, dei rappresentanti della regione Toscana, del comune e della provincia di Lucca, delle organizzazioni sindacali, la direzione dell'azienda si era assunta l'impegno, sulla base di un'indagine conoscitiva, commissionata sulle strutture produttive, commerciali ed amministrative del gruppo, da concludersi nell'arco di 6 mesi, di elaborare un organico piano di ristrutturazione, su cui aprire il confronto con le organizzazioni sindacali;

che nel contempo l'azienda conveniva con le istituzioni presenti all'incontro e con le organizzazioni sindacali di non procedere ad iniziative autonome di modifica dell'assetto produttivo ed industriale;

tenuto conto:

che contrariamente a quanto affermato dall'azienda, a seguito di trasferimento di produzioni, in questi mesi, sono state prese iniziative di chiusura di stabilimenti del gruppo (La Spezia) e allo stabilimento di Sorbano di Lucca il numero di lavoratori interessati da esodo incentivato è stato superiore a quello dichiarato, da 24 a 30 unità, portando ad un sottodimensionamento dell'organico dello stabilimento (passato dalle 130 del giugno 1995 alle attuali 94 unità);

che il 21 marzo 1996 le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria, in un incontro con il presidente della società Van den Bergh, ricevevano nuovamente conferma di quanto concordato riguardo l'indagine conoscitiva, le cui conclusioni vengono previste entro il mese di giugno;

che il 26 marzo 1996 un articolo molto circostanziato, sul quotidiano «La Repubblica», smentiva quanto affermato dall'azienda nell'incontro del 21 marzo, sostenendo che lo studio di riassetto della società sarebbe già stato ultimato e che lo stabilimento Bertolli di Lucca sarebbe stato ceduto ad una società toscana del settore, alla scadenza dei termini previsti dai vincoli del protocollo IRI, cioè alla fine del 1996;

che, in un successivo incontro con le organizzazioni sindacali, l'azienda, nella persona del nuovo direttore generale, non confermava nè smentiva quanto apparso sulla stampa, evidenziando le difficoltà presenti sul mercato dell'olio, ridottosi del 30 per cento, e la disponibilità a presentare entro poche settimane un progetto industriale di ristrutturazione del settore, stralciandolo da quello generale che vedeva allungarsi i tempi di ultimazione;

che il 26 giugno prossimo si terrà l'incontro in cui l'azienda presenterà alle organizzazioni sindacali il piano di ristrutturazione industriale del gruppo operante in Italia,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere perchè gli accordi stabiliti tra IRI e privati al momento della privatizzazione e disattesi dalla proprietà, sui livelli occupazionali e sulla struttura produttiva, siano rispettati;

quali iniziative intenda assumere nei confronti della multinazionale Unilever affinchè non si concretizzino scelte che determinerebbero le condizioni per la chiusura dello stabilimento con gravi ripercussioni occupazionali sull'intera provincia di Lucca.

(4-00569)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – Il Ministero dell'industria è stato coinvolto nella vicenda della cessione dello stabilimento Bertolli di Sorbano del Giudice (Umbria) sin dall'inizio dell'attuale legislatura. Per affrontare la vicenda sono state convocate presso il Ministero riunioni in data 25 luglio 1996, 28 novembre 1996, 28 gennaio 1997, 4 febbraio 1997 e 17 febbraio 1997, alcune delle quali, oltre alla partecipazione dell'azienda, delle or-

ganizzazioni sindacali, delle RSU, degli enti locali, hanno visto la partecipazione dei parlamentari eletti nella provincia di Lucca.

Fin dall'inizio, pur nella consapevolezza del fatto che la vicenda in questione avesse in oggetto la cessione da parte di un'impresa privata di un bene di sua pertinenza, il Governo ha offerto un tavolo di mediazione al fine di raggiungere per quanto possibile le seguenti finalità d'interesse generale:

1. Il mantenimento dello stabilimento Bertolli di Sorbano del Giudice in produzione.
2. Il mantenimento di accettabili livelli occupazionali.

Fin dal principio, infatti, il Governo ha espresso il suo rammarico per la paventata chiusura di un'importante attività produttiva e di un insediamento industriale storico per la provincia di Lucca, insediamento nel quale era confezionato un prodotto il cui marchio possiede tuttora una rilevante quota del mercato estero di olio di oliva italiano. È stato altresì specificato che – come facilmente verificabile – l'attuale legislazione sui marchi consente alla Unilever di produrre prodotti recanti il marchio Bertolli in qualsiasi altro stabilimento diverso da quello di Sorbano del Giudice.

Gli obiettivi posti dal Governo nel corso del tavolo di mediazione sono stati esplicitamente e ripetutamente condivisi dai partecipanti al tavolo stesso, ivi compresi i parlamentari presenti. Nel corso delle riunioni, oltre alla informazione sullo stato delle trattative in corso, si sono avute ampie discussioni sulle caratteristiche e sui piani industriali dei potenziali acquirenti che avevano presentato offerte.

Allorchè sembrava che una di tali offerte, avanzata dalla Finoli Spa, dovesse giungere a buon fine con la cessione di un ramo d'azienda da parte di Unilever per mezzo di un contratto che prevedeva che l'acquirente nei tre anni successivi continuasse a confezionare per conto di Unilever una quota della produzione di Bertolli (contratto cosiddetto di «copacking»), l'Unilever stessa comunicava, in via informale, al Ministero che in data 3 marzo 1997 si era concluso in sede locale un accordo tra l'azienda, le RSU e i sindacati di categoria locali con il quale i lavoratori acconsentivano alla chiusura dello stabilimento in cambio di forti incentivi sui trattamenti di fine rapporto e alla costituzione di un fondo con una dotazione di lire 600.000.000 a carico dell'azienda, finalizzato alla creazione di nuova occupazione.

Questa soluzione, raggiunta nella piena e legittima autonomia negoziale dell'azienda, delle organizzazioni sindacali, della RSU, ha suscitato perplessità nel Governo in quanto i due obiettivi di cui sopra, che il Governo aveva posto, non erano stati raggiunti, neanche per approssimazione, nella soluzione concordata.

Si fa presente, infine, che dopo la chiusura dello stabilimento sono comunque proseguite le trattative tra Unilever e Finoli per la cessione del medesimo non più come ramo d'azienda bensì come immobile produttivo (senza contratto di copacking) che sembra sia giunta a buon fine.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(18 settembre 1997)

PERUZZOTTI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e per le aree urbane e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che con decreto interministeriale del 20 dicembre 1996 sono state aggiornate le sanzioni amministrative pecuniarie relative al codice della strada;

che il mancato arrotondamento degli importi, risultanti dall'applicazione della percentuale di maggiorazione, ha determinato cifre come 35.250, 58.750, 70.500, 176.500, e via di seguito, creando difficoltà di reperimento di moneta spicciola nella maggior parte dei comandi di polizia municipale,

l'interrogante chiede di sapere come mai non sia stata concessa la possibilità di arrotondamento alle mille lire superiori o inferiori e se non si intenda farlo.

(4-03671)

(15 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto si rappresenta che con decreto in data 20 dicembre 1996, emanato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro con il Ministro dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono stati aggiornati gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.

L'aggiornamento della misura iniziale delle sanzioni predette è avvenuto tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati comunicata dall'istituto nazionale di statistica, che in merito ha indicato che la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1996 rispetto al novembre 1992 è pari a quella di 17,5 per cento.

Il decreto in oggetto è stato emanato in conformità a quanto previsto dall'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

Invero, il predetto articolo, al terzo comma, statuisce che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

Il medesimo articolo, poi, prevede che a tal fine il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane, fissa, seguendo i criteri dinanzi indicati, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Da quanto detto discende che la possibilità di arrotondamento degli importi risultanti dall'applicazione delle percentuali di maggiorazione non è stata concessa con il decreto interministeriale citato nella considerazione che l'articolo 195, comma terzo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, prevede unicamente l'adeguamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istat,

dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nei due anni precedenti.

La possibilità di arrotondamento delle sanzioni, quindi, non è stata prevista dal legislatore, che ha delegato il Ministro a fissare unicamente l'importo aggiornato delle sanzioni amministrative, tenendo conto solo dei criteri fissati nella medesima norma e cioè della sola variazione dell'indice Istat.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(29 settembre 1997)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che il rapporto «esplosivo» presentato al processo Ortes, in corso presso la corte d'assise di Padova, getta gravi responsabilità sulla DIA di Padova;

che le registrazioni effettuate dal Miceli rileverebbero che due ispettori della DIA di Padova si trovavano davanti al cinema Arcobaleno la sera dell'8 novembre 1994 ad assistere al contatto tra Giancarlo Ortes, la sua convivente Naza Sabic e i loro assassini: la coppia saliva su una Hyundai con a bordo gli imputati indicati dai pentiti Zammaltio e Maniero e, un'ora più tardi, erano già morti;

che la corte d'assise di Padova ha acquisito dal Viminale un documento atto a confermare o smentire se e chi, la sera dell'8 novembre 1994, interrogò il cervellone sulla targa della Hyundai utilizzata per l'agguato e ritrovata come rottame la mattina seguente;

che nella giornata di ieri, 9 luglio 1997, avrebbe dovuto deporre Antonio Pandolfo, detto Mario, già braccio destro di Maniero, accusato di aver fatto fuori Ortes;

che le autorità competenti non hanno effettuato la traduzione dal carcere di Spoleto di Pandolfo, nonostante l'udienza fosse in calendario da un mese, facendo così slittare il processo Ortes a settembre,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di esercitare il suo potere affinché siano applicate sanzioni severissime nei confronti del servizio traduzioni del carcere di Spoleto che si è reso colpevole di un «disguido» inammissibile, dal momento che la testimonianza di Pandolfo avrebbe fatto chiarezza sulle «ventilate» connivenze della DIA di Padova con il boss Maniero.

(4-06985)

(10 luglio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta che la traduzione del detenuto Pandolfo Antonio, sottoposto al regime differenziato previsto dall'articolo 41-bis, comma 2 O.P., per l'udienza del 9 luglio 1997 avanti la Corte di Assise di Padova, non è stata effettuata perchè alla Direzione della Casa di Reclusione di Spole-

to non era pervenuto l'ordine di traduzione da parte della competente autorità giudiziaria.

Il Ministro ha pertanto incaricato la Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria di accertare le cause della mancata trasmissione di detto ordine alla Casa di Reclusione di Spoleto dalla cancelleria della Corte di Assise di Padova perchè venga valutata l'ipotizzabilità di rilievi di natura disciplinare a carico del personale amministrativo operante presso quello stesso Ufficio.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(29 settembre 1997)

PREIONI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Si chiede di sapere quale risposta si intenda dare alla seguente lettera:

«COMUNITÀ MONTANA “VALLE OSSOLA”»

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

Via Romita, 13-bis - 28037 Domodossola

Tel. (0324) 46391-2-3 - Fax 248236

Prot. n. 4707

Chiar.mo

Dr. Tiziano Treu

Ministro del lavoro

Via Flavia, 6

00187 ROMA

Chiar.mo

On. Pierluigi Bersani

Ministro dell'industria

Via Molise, 2

00144 ROMA

Chiar.mo

On. Carlo Azeglio Ciampi

Ministro del bilancio e tesoro

Via XX Settembre, 97

00187 ROMA

Egredi Signori Ministri,

mi permetto di rivolgermi alla Vostra cortese attenzione per sottoporVi una problematica di estrema drammaticità che sta coinvolgendo il territorio della Valle dell'Ossola, minandone alla radice ogni prospettiva di possibile sviluppo e rilancio.

La Val d'Ossola è stata riconosciuta «area depressa» dalla Comunità economica europea a seguito della sua ventennale crisi occupazionale e come tale inserita nei territori ad obiettivo 2 (zone a declino industriale) e 5B (zone a declino rurale).

In questo territorio stiamo cercando, con grandi sforzi, di attivare quelle provvidenze economiche contemplate dall'Unione europea per cercare di fornire delle risposte alle gravi carenze imprenditoriali ed occupazionali.

È di conforto il fatto che la nostra comunità montana sia risultata per ben due volte negli ultimi mesi la prima in graduatoria in tutta la regione Piemonte per i progetti finanziabili con fondi UE, così come sinora l'impiego di tali fondi sia stato per noi al 100 per cento a testimonianza dell'impegno che questo territorio spende per costruirsi un nuovo futuro.

Ma queste speranze rischiano di essere vanificate d'un colpo, gettando a mare il lavoro sin qui fatto, dalle contingenze che si stanno verificando attorno agli ultimi tre grossi presidi industriali della Valle, che per motivi diversi fra loro rischiano di non poter garantire un futuro di rilancio occupazionale oltre che produttivo.

Il settore industriale ossolano, infatti, si fonda sulla presenza di due stabilimenti siderurgici, la Sisma di Villadossola (450 addetti) e la Ferdofin di Pallanzeno (146 addetti), e sullo stabilimento chimico Enichem Syntesis di Pieve Vergonte (268 addetti).

Negli ultimi mesi una serie di fattori hanno cominciato a minare le basi di una continuità produttiva, in quanto:

alla Sisma una pesante vertenza interna potrebbe mettere in dubbio la permanenza dell'attuale assetto proprietario, che ha rilevato lo stabilimento dall'IRI nel 1989;

alla Ferdofin il mancato rispetto degli accordi aziendali attuato dalla nuova proprietà ha fatto scattare la messa in libertà per tutti i dipendenti, che molti interpretano come l'anticamera del licenziamento;

all'Enichem Syntesis due ordinanze del Ministro dell'ambiente tese a risolvere le problematiche ecologiche della produzione chimica hanno offuscato la prospettiva di cessione degli impianti a privati, fissata dall'ENI per il 1° gennaio 1998, facendo sorgere dubbi e timori sulla prosecuzione produttiva dopo tale data.

Per questa serie di contingenze, quindi, si viene a creare un vero e proprio «caso Ossola», con un futuro che vede profilarsi all'orizzonte una serie di nubi nere e prospettive che non paiono oggi chiare.

Ciò, naturalmente, contribuisce a far salire ai livelli di guardia la preoccupazione per una tenuta complessiva dell'intero tessuto sociale, fino ad oggi salvaguardato dal fatto che sono quasi duemila gli ossolani che trovano lavoro nella vicina Svizzera alimentando il cosiddetto fenomeno del frontalierato, vera e propria valvola di sfogo occupazionale per tutta la nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

E se a ciò aggiungiamo il fatto che anche nella Confederazione elvetica i morsi della crisi si stanno acuendo e i licenziamenti stanno aumentando ripercuotendosi in prima istanza proprio sui lavoratori italiani provenienti dall'Ossola, allora si può capire come la situazione occupazionale complessiva del nostro territorio sia ormai ai livelli di guardia.

Se le vicende Sisma, Ferdofin ed Enichem dovessero precipitare, si aprirebbero scenari molto foschi per tutta la nostra zona.

È per questi motivi che faccio appello ad un Vostro intervento.

Un chiarimento su questo versante non può che essere frutto di una iniziativa politica autorevole, e solo dalle sedi istituzionalmente preposte possono giungere quei messaggi di garanzia e di prospettive che questo territorio ansiosamente attende.

Confido quindi in un Vostro sollecito intervento in tal senso, rimanendo a Vostra totale disposizione per ogni ulteriore ragguaglio.

Questo territorio ha in sè forti valenze e indubbe risorse per costruirsi un proprio futuro; la sua stessa collocazione geografica, inserita nel cuore della Svizzera, lo proietta al centro di quell'Europa verso la quale con fatica e sacrifici l'intero paese sta incamminandosi.

Spezzare sul nascere le speranze di rilancio costituirebbe un colpo fatale per queste vallate.

Aiutateci a far sì che ciò non si verifichi!

Borghi dott. Enrico»

(4-02412)

(17 ottobre 1996)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nella crisi della Val d'Ossola, cui accenna l'interrogazione, esistono tre problemi specifici di natura industriale: il primo riguarda la società SISMA, per la quale si dichiara l'esistenza di una «pesante vertenza interna». Al momento non esistono situazioni di tensione, grazie ad un accordo sindacale che ha avuto piena attuazione senza alcun riflesso di carattere negativo.

Il secondo problema concerne la Ferdofin di Pallanzeno, di cui si invoca il mancato rispetto degli accordi aziendali. Tale società ha avuto, come è noto, un trapasso gestionale da una amministrazione straordinaria al gruppo Duferc. La situazione di tensione, cui fa riferimento l'interrogante, si riferisce ad un recente passato, quando la gestione era affidata ad un commissario ma, ormai da sei mesi, si è riscontrata una stabilità produttiva proiettata chiaramente verso un incremento della produzione stessa mentre sono in fase di assestamento accordi di carattere sindacale.

Infine, le informazioni specifiche richieste per la Enichem Sintesis possono ovviamente trovare soddisfazione attingendo elementi diretti presso il Ministero dell'ambiente, che ha emanato le ordinanze citate dall'interrogante.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(25 settembre 1997)

PREIONI, MANARA. - *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della sanità e di grazia e giustizia.*

- Premesso:

che nel mondo arabo ed in società anche civilmente molto evolute quali le collettività ebraiche è diffusa la pratica di mutilazioni degli

organi genitali maschili e femminili, praticate prevalentemente su minori d'età;

che addirittura in Egitto tali pratiche sono oggetto di riconoscimento di legittimità da parte di organi giurisdizionali, come si apprende anche da un articolo pubblicato sul quotidiano «La Stampa» in data 25 giugno 1997, qui di seguito trascritto:

«Egitto sì del tribunale del Cairo di nuovo legale la circoncisione femminile.

Il Cairo. Il tribunale amministrativo del Cairo è tornato ad autorizzare la “circoncisione femminile” (ablazione del clitoride o dei genitali esterni delle bambine e in alcuni casi infibulazione) negli ospedali pubblici egiziani. Lo ha fatto con una sentenza che ha annullato una precedente decisione del Ministro della sanità, Ismael Sallam, che proibiva di eseguire interventi del genere nelle strutture statali (non è mai stato vietato praticare la clitoridectomia in cliniche private o affidandosi a “praticone” di villaggio).

Sulla questione da anni si contrappongono in Egitto da un lato i tradizionalisti e dall'altro i movimenti per i diritti umani e le organizzazioni femminili che vorrebbero proibire queste pratiche, che nei documenti delle organizzazioni internazionali vengono definite “mutilazioni sessuali”»,

si chiede di sapere:

se menomazioni derivanti da tradizioni religiose vengano praticate anche in Italia e se siano compatibili con il nostro ordinamento giuridico;

se i Ministri interrogati intendano disporre accertamenti ed indagini diffuse presso i cittadini residenti in Italia ed immigrati appartenenti a culture che praticano la circoncisione e l'infibulazione allo scopo di individuare l'eventuale commissione di reati in territorio italiano e le conseguenze che sul piano igienico-sanitario possano incidere sulla salute di tali cittadini;

quali misure preventive si intenda adottare per la tutela dei minori che rischiano di essere sottoposti a tali violenze;

quali sanzioni siano applicabili nei confronti dei genitori dei minori sottoposti a tali mutilazioni e delle persone che le eseguono.

(4-06677)

(26 giugno 1997)

RISPOSTA. – Sul tema delle mutilazioni genitali femminili, che concerne le donne native del Corno d'Africa e Valle del Nilo, non esistono dati ufficiali e sistematici, ma solo elementi dedotti dalla presenza delle comunità immigrate nel nostro paese da queste aree geografiche.

Tuttavia, in una società multietnica, ai fini della prevenzione e protezione delle minoranze anche in riferimento all'attuazione di Direttive e Convenzioni internazionali, si potrebbero affrontare tali tematiche – che, peraltro, coinvolgono più amministrazioni – con iniziative dirette alle popolazioni che praticano tali interventi pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo psicofisico dei minori.

Tali iniziative non possono che puntare prevalentemente su prioritari interventi preventivi, su basi educative e culturali. Nessun intervento può, infatti, prescindere, perchè risulti efficace, dalla cooperazione, ossia dal coinvolgimento della comunità interessata, onde ottenere, nel tempo, un cambiamento dell'atteggiamento e del comportamento degli individui, nonchè delle loro tradizioni, ove le medesime contrastino con il rispetto dei diritti umani.

Proprio per approfondire prima e monitorare poi tale pratica di mutilazione, si dovranno tenere, nel prossimo mese di ottobre, in accordo con l'AIDOS, dei seminari formativi rivolti agli operatori dei vari settori (sociale, sanitario, scolastico), in modo da ricevere una formazione specifica sulla mutilazione genitale e le sue conseguenze.

Per quanto concerne, infine, le sanzioni applicabili alle persone che eseguono tali riprovevoli mutilazioni, è opportuno ricordare l'articolo 5 del codice civile che vieta qualsiasi forma di amputazione che violi l'integrità del corpo umano, e gli articoli 582-583 del codice penale che sanzionano chi procura lesioni personali aggravate, nel cui ambito rientrano le mutilazioni suddette.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale

TURCO

(2 ottobre 1997)

RECCIA, FLORINO, PONTONE, PELLICINI, MONTELEONE, MAGLIOCCHETTI, CUSIMANO, MAGGI, TURINI, SPECCHIA, COLLINO, DEMASI, COZZOLINO, CURTO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la cultura napoletana è famosa nel mondo per la peculiarità e la ricchezza che la contraddistinguono in tutte le espressioni d'arte, non ultima quella musicale;

che, in particolare, la canzone napoletana è uno dei massimi cardini di detta cultura essendo conosciuta e stimata in ambito internazionale, anche per i prestigiosi interpreti che l'hanno resa nota;

che, tuttavia, con il passare delle generazioni questo patrimonio prezioso – e nella fattispecie la tradizione della canzone – rischia di andare perduto mancando una manifestazione che rappresenti adeguatamente la suddetta tradizione;

che, infatti, manca da anni un festival della canzone napoletana, con la partecipazione di artisti squisitamente partenopei, conosciuti e non, ed affiancati anche da interpreti famosi di grande rilievo artistico, i quali diano «voce» alla più autentica espressione della napoletaneità;

che la salvaguardia della tradizione canora, che accompagna da sempre Napoli, consentirebbe un importante ritorno alle origini culturali della città e di tutta la Campania, fornendo un elemento di coesione e di riconoscimento delle proprie tradizioni che altrimenti andrebbero perdute;

che la musica napoletana dovrebbe costituire un «fiore all'occhiello» per la cultura nazionale, essendo, invece, maggiormente apprezzata e, alle volte, conosciuta più all'estero che in Italia;

che l'istituzione di un festival della canzone napoletana, peraltro in uso nel passato, sarebbe uno stimolo importante per Napoli ed un motivo di orgoglio e di rispetto per la grande tradizione della musica e della canzone partenopea, continuando il percorso già tracciato dai grandi artisti del passato che, in tutti i campi (teatro, musica, cinema, arti figurative ed ogni altro tipo di espressione artistica), hanno reso famose nel mondo questa città e la sua cultura,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno disporre provvedimenti idonei ad istituire un ente avente competenza gestionale ed organizzativa finalizzato a disporre interventi atti a pubblicizzare e costituire il festival della canzone napoletana, consentendo così la salvaguardia delle tradizioni legate ad una delle espressioni artistiche più importanti della cultura partenopea.

(4-05416)

(17 aprile 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto non può che concordarsi con le motivazioni a base della richiesta che riguarda certamente uno degli aspetti più tradizionali della canzone ed in particolare una delle espressioni più conosciute a livello nazionale ed internazionale del nostro paese, quale è la canzone napoletana.

Ad oggi, comunque, non è prevista l'istituzione di Enti con la finalità di promuovere il Festival della Canzone Napoletana; occorre comunque precisare che il disegno di legge recante «Disciplina generale delle attività musicali», articolo 28, prevede il riconoscimento di festival nazionali ed internazionali: le nuove norme sulle attività musicali riserveranno quindi uno spazio anche a questo tipo di musica.

Occorrerà verificare, quindi, all'indomani dell'entrata in vigore della legge, la possibilità di inserire manifestazioni della cultura canora partenopea fra i generi per i quali lo Stato intende svolgere una attività di promozione.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(1° ottobre 1997)

RUSSO SPENA, MARCHETTI. – *Al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.*

– Premesso:

che il Governo ha annunciato l'intenzione di intervenire, nel quadro di una nuova legislazione in materia di immigrazione, sulle norme

che regolano l'esercizio del lavoro autonomo da parte dei cittadini extracomunitari;

che appare ragionevole attendersi che tale intervento conduca al superamento dell'articolo 16 delle preleggi al codice civile, che prevede la reciprocità come requisito indispensabile per l'esercizio di attività di lavoro autonomo da parte del cittadino straniero, in quanto incompatibile con la parità di trattamento ed il diritto inviolabile all'esercizio di attività lavorativa liberamente scelta, sanciti dagli articoli 3 e 41 della Costituzione, con particolare riferimento alla Convenzione OIL n. 143 e al patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali;

che comunque i commi 1 e 7 dell'articolo 10 della legge n. 39 del 1990 stabiliscono, rispettivamente, una deroga al principio della reciprocità ai fini dell'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio (REC) o nell'albo delle imprese artigiane ed una deroga al requisito della cittadinanza ai fini dell'esercizio delle professioni e dell'iscrizione agli albi professionali per coloro che abbiano ottenuto in Italia i relativi diplomi o ne abbiano ottenuto il riconoscimento, se conseguiti all'estero;

che è prevalsa un'interpretazione restrittiva di tali deroghe, intese come limitate a chi abbia chiesto la regolarizzazione del soggiorno fra gennaio e giugno 1990 e, ai fini di esercizio di lavoro autonomo, abbia allora richiesto l'apposito permesso di soggiorno;

che tale interpretazione appare discriminatoria rispetto agli stranieri che abbiano regolarizzato la presenza in Italia prima o dopo il 1990 e contraddittoria con la previsione di mutamento del titolo di soggiorno contenuta nell'articolo 4, comma 5, della stessa legge, nonché con le previsioni costituzionali e le norme internazionali sopra richiamate;

che, al contrario, l'interpretazione restrittiva della norma ha condotto all'emanazione di circolari da parte dei Ministeri interessati (industria, lavoro ed interno) e di disposizioni degli ordini professionali, che prevedono, rispettivamente, l'accertamento del requisito della reciprocità e del possesso del permesso di soggiorno «per lavoro autonomo» e nonché il possesso della cittadinanza italiana al fine dell'ottenimento di licenze per il commercio, per il lavoro artigianale e per la prestazione di lavoro, in quanto soci di cooperative di lavoro ed al fine dell'esercizio di attività professionali;

che tali disposizioni di carattere «protezionistico» conducono non solo allo spreco di risorse professionali e lavorative, ma alla possibile clandestinizzazione di una quota rilevante di lavoro straniero, se si tiene conto che, secondo dati del Ministero del lavoro, soltanto le cooperative di lavoro con partecipazione di immigrati erano nel 1995 ben 682, con un forte tasso di incremento annuale del numero dei soci;

che sono infatti numerosi i casi di ritiro di licenze già attribuite, di invalidazione di esami per il REC già sostenuti e di negazione del rinnovo del permesso di soggiorno a fronte di attività pur certificate di lavoro autonomo,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuna, in attesa di una nuova legislazione, un'interpretazione estensiva delle deroghe ai requisiti della reciprocità e

della cittadinanza, previste dalla legge n. 39 del 1990 consentendo l'esercizio di lavoro autonomo e l'accesso alle professioni a tutti coloro che abbiano regolarizzato il soggiorno, anche ad altro titolo, sia prima che dopo il 1990, e che abbiano sostenuto i necessari esami o diplomi sia in Italia che all'estero;

se, in subordine, non si ritenga opportuno istituire un regime transitorio, nel corso del quale sia consentito ai cittadini extracomunitari l'esercizio delle attività di lavoro autonomo e cooperativo e delle professioni, in attesa di determinazione circa la sussistenza dei requisiti di legge.

(4-03017)

(20 novembre 1996)

RISPOSTA. – Il nuovo disegno di legge «Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», presentato dal Governo al Parlamento il 19 febbraio 1997, contiene elementi utili alla regolamentazione del lavoro autonomo anche nel nostro paese, prescindendo dal requisito della reciprocità.

Il lavoro autonomo è infatti un settore di attività molto importante per gli stranieri e in continua evoluzione per l'impulso che riceve dalla stessa comunità degli immigrati. Si pensi all'espandersi di attività di commercio e servizi che, sorte per soddisfare una domanda proveniente prevalentemente dagli stranieri, sono diventate un punto di riferimento per tutti i consumatori.

Nel disegno di legge si propone che i requisiti per l'ingresso in Italia per lavoro autonomo siano, più che formali, sostanziali e attinenti all'attività che si vuole svolgere. Tali requisiti riguardano infatti le garanzie circa la disponibilità di risorse finanziarie per il sostentamento personale e per l'impianto e l'avviamento dell'attività prescelta, nonché la capacità imprenditoriale e professionale dell'interessato.

È altresì richiesto un attestato di disponibilità delle amministrazioni locali che accerti la possibilità di esercizio dell'attività indipendente nell'ambito delle norme che regolamentano il settore a livello locale, con particolare riferimento al sistema delle licenze.

Il requisito della reciprocità non è menzionato.

Un ulteriore contributo alla valorizzazione del lavoro autonomo deriverà anche dalla convertibilità in permesso di soggiorno per lavoro autonomo del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato o ricongiungimento familiare, purchè esistano i requisiti richiesti dalla legge.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale

TURCO

(2 ottobre 1997)

SERENA. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che di norma le autorità giudiziarie competenti non accolgono le istanze dei cittadini che, ricevendo dalla Telecom Italia spa bollette tele-

foniche il cui importo è assai superiore a quello dovuto, con esposti-denunce si rivolgono alla magistratura per la tutela dei propri diritti fondamentali onde contestare i gravi abusi che la Telecom Italia spa continua ad esercitare addebitando agli utenti un'intensità di traffico telefonico di gran lunga superiore a quella riconosciuta dagli utenti;

che tali esposti-denunce alle procure della Repubblica sono puntualmente archiviati senza il necessario approfondimento delle indagini, a detrimento dei diritti e degli interessi fondamentali dei cittadini;

che in particolare la signora Gabriella Pellizzari in Germani, nata a San Zenone degli Ezzelini (Treviso), in riferimento all'esposto-denuncia del 4 agosto 1995, procedimento n. 7.994/95A, in seguito all'avviso di richiesta di archiviazione del 3 gennaio 1996, notificato il 12 gennaio 1996, ha presentato opposizione all'archiviazione, chiedendo, per i motivi qui di seguito illustrati, la riapertura e l'approfondimento delle indagini, ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura penale;

che il personale della procura della Repubblica di Treviso non ha voluto consegnare alla signora Gabriella Pellizzari in Germani copia di una parte dei documenti contenuti nel relativo fascicolo impedendone così la visione e ledendo in tal modo un suo fondamentale diritto a conoscere ed esaminare attentamente tutti gli atti, al fine di poter presentare con la massima completezza il ricorso;

che con atto n. 5.440/95, in data 7 agosto 1995, il giudice per le indagini preliminari dottor Massimo Galli non accoglieva l'istanza di sequestro, contenuta nell'esposto-denuncia della signora Pellizzari in Germani, «data l'insufficienza, allo stato degli atti, di elementi idonei a ravvisare nei fatti denunciati una condotta penalmente rilevante» e «considerato inoltre prematuro il sequestro delle generalità dei documenti relativi all'utenza, in prospettiva dell'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione presso la società»;

che in realtà nessun elemento è stato poi acquisito e proprio per la mancanza di tali importanti elementi probatori è stata richiesta l'archiviazione da parte del pubblico ministero;

che da un attento esame della copia degli atti forniti si evince la contraddittorietà della motivazione con cui viene richiesta l'archiviazione, poichè «non si sono ravvisati estremi di reato», ma non si è dato mai inizio alle indagini;

che senza produrre alcuna documentazione di prova le indagini si sono limitate unicamente a prender atto di quanto dichiarato dal funzionario responsabile della filiale Telecom di Treviso;

che con tutta la serie di pesanti addebiti da verificare a carico della SIP-Telecom, in un lunghissimo elenco di ipotesi di reato che vanno dalla truffa continuata ed aggravata all'estorsione con minacce ai danni degli utenti SIP-Telecom, dall'esportazione di capitali per fini illeciti alla corruzione degli organi di stampa al fine di occultare notizie di pubblico interesse fino all'associazione per delinquere, si è proceduto solamente a richiedere l'archiviazione del procedimento, limitandosi a chiedere all'indagato di «relazionare», senza obbligarlo a produrre alcuna prova di quanto affermato, e senza neppure ascoltare la persona direttamente interessata;

che il magistrato inquirente non si è nemmeno posto il dubbio che l'utente sia responsabile della propria linea solo entro la propria abitazione, benchè la Telecom Italia spa, che ha assoluta ed esclusiva disponibilità e responsabilità sul contatore in centrale e sulla linea fino all'apparecchio dell'utente, non sia mai stata sottoposta ad alcun controllo da parte di nessuno;

che se verrà attuata l'archiviazione richiesta la Telecom Italia spa potrà continuare a caricare sulle bollette dell'utente addebiti di qualsiasi importo, naturalmente del tutto ingiustificati, sicura dell'impunità;

che nessun controllo e nessuna perizia sono stati ordinati dal pubblico ministero sulle centrali SIP-Telecom Italia ed in particolare sui contatori;

che nessun interrogatorio è stato ordinato nei confronti dei dipendenti della SIP-Telecom addetti all'installazione ed alla manutenzione degli stessi contatori, sebbene proprio costoro potrebbero essere i presunti responsabili delle manomissioni;

che dell'ispettorato regionale dell'ente controllo concessioni del Ministero delle poste non sono stati consultati neppure i tecnici, che hanno il compito del controllo sull'operato della concessionaria e sul rispetto della concessione da parte della stessa;

che in tal modo non si verrà mai a sapere quali artifici, offerti dalla moderna tecnologia, abbiano potuto permettere la simulazione di questa interminabile serie di telefonate con prefisso 144 (oltre ai «servizi erotici con prefisso 00»), il cui addebito, in Italia, sta colpendo numerosissimi utenti, consapevoli o ignari, con incalcolabili profitti per la società telefonica;

che proprio l'impossibilità di risolvere tale controversia con la SIP-Telecom, che nega qualsiasi irregolarità, anche di fronte all'evidenza, ha indotto la signora Gabriella Pellizzari in Germani a presentare un esposto-denuncia, chiedendo alla magistratura di acquisire quegli atti e quelle prove che le vengono negati ed occultati;

che proprio l'acquisizione probatoria, richiesta dalla querelante, relativamente al materiale in possesso della società telefonica, che questa non ha voluto fornire all'utente interessata, avrebbe potuto confermare l'estraneità della signora Pellizzari in Germani alle telefonate ingiustamente addebitate;

che i fatti di cui sopra dimostrano che un potente monopolio privato può pretendere il pagamento di qualsiasi cifra da parte dell'inerme utente, senza avere l'onere della prova che l'utente abbia effettivamente acquistato la merce od usufruito del servizio;

che l'onere della prova viene così ad essere attribuito alla parte lesa,

l'interrogante chiede di sapere:

il motivo per cui le indagini, relative all'esposto-denuncia presentato dalla signora Pellizzari in Germani, non siano state sufficientemente approfondite, sebbene potessero emergere da esse sia elementi di reato evidenti, sia le responsabilità personali di fatti delittuosi che stanno gravemente turbando la pace di molte famiglie italiane;

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga opportuno sollecitare, nei limiti delle proprie competenze, una riapertura delle indagini, eventualmente coordinate con quelle che si stanno svolgendo in altre parti d'Italia, per mettere in luce i gravi abusi di cui sono vittime molti cittadini privi di ogni strumento di efficace difesa personale;

se il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non ritenga opportuno esercitare la potestà ispettiva di sua competenza per prevenire adeguatamente i gravi abusi compiuti dalla Telecom Italia spa nei riguardi di cittadini che, pur contestando gli ingiustificati addebiti loro attribuiti e pur richiedendo in visione i tabulati delle telefonate eseguite, in alcun modo riescono ad ottenere i tabulati stessi.

(4-03177)

(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. – In relazione ai fatti esposti dall'interrogante, e con particolare riferimento al caso della signora Pellizzari, sono state acquisite le seguenti informazioni presso gli uffici giudiziari competenti:

la signora Pellizzari ha presentato esposto-denuncia presso la Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Treviso in data 4 agosto 1995, allegando documentazione e chiedendo che venisse eventualmente disposto il sequestro di tutta la documentazione inerente alla sua utenza presso la SIP-Telecom;

il Sostituto Procuratore designato, in pari data, ha trasmesso l'istanza di sequestro al GIP presso la Pretura ai sensi dell'articolo 368 del codice di procedura penale, esprimendo parere negativo al richiesto sequestro, non ravvisando, allo stato, elementi idonei a far ipotizzare la sussistenza di estremi di reato nella condotta del personale della SIP, e non risultando la necessità del richiesto provvedimento a fini d'indagine o di prova, stante l'opportunità di preliminari accertamenti e chiarimenti da parte della società in oggetto;

il GIP, condividendo il parere negativo, ha respinto l'istanza di sequestro;

il pubblico ministero ha quindi trasmesso gli atti alla polizia giudiziaria per l'assunzione di informazione e documenti in ordine ai fatti denunciati; in seguito, ritenuto che dai fatti esposti e dalle indagini esperite non si rilevavano estremi di reato, ha chiesto al GIP l'archiviazione del procedimento;

la signora Pellizzari, avvisata ai sensi dell'articolo 408 del codice di procedura penale, ha proposto opposizione all'archiviazione, chiedendo un approfondimento delle indagini;

tale opposizione veniva condivisa dal GIP, che disponeva ulteriori indagini, dando al pubblico ministero 150 giorni per l'esecuzione delle stesse;

al termine del supplemento d'indagine, svolta dalla sezione di p.g. della Procura, il pubblico ministero ha ritenuto di insistere nella richiesta di archiviazione;

anche questa volta la signora Pellizzari ha presentato opposizione ma il GIP, «ritenuto che le indagini svolte non hanno consentito di pro-

vare reati di competenza pretorile nè tantomeno la loro attribuzione a persone determinate», ha disposto in data 29 ottobre 1996 l'archiviazione del procedimento.

La Direzione Generale dell'Organizzazionee Giudiziaria di questo Ministero non ha ritenuto di ravvisare, sulla base degli elementi acquisiti, profili suscettibili di assumere rilievo in sede disciplinare.

Si ricorda che la riapertura delle indagini, espressamente prevista dall'articolo 414 del codice di procedura penale, «è autorizzata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero motivata dall'esigenza di nuove investigazioni».

Non sussiste dunque in merito alcuna competenza del Ministro di grazia e giustizia.

Il Ministero delle poste e telecomunicazioni, da parte sua, fa presente che in caso di reclami inoltrati da utenti telefonici per traffico ingiustamente addebitato dalla Concessionaria gli ispettorati territoriali dello stesso Ministero provvedono a richiedere alla Telecom tutta la documentazione inerente l'utenza interessata e successivamente effettuano un sopralluogo presso le apparecchiature di collegamento dell'utente con la centrale urbana.

Dall'intera documentazione vengono vagliate in particolare:

1) le segnalazioni di guasto fatte dal reclamante alla Telecom nell'ultimo anno, in modo da verificare se c'è attinenza con eventuali anomalie di tassazione;

2) la scheda compilata dai centri di lavoro della Società e riguardante le verifiche in centrale e lungo il collegamento effettuate dai tecnici della Telecom;

3) le eventuali registrazioni delle chiamate effettuate con la relativa durata e la tassazione.

Tale procedura è stata seguita dall'ispettorato territoriale di Venezia in occasione dell'esposto-denuncia avanzato, in data 4 agosto 1995 dalla signora Pellizzari Gabriella al Ministero delle poste e telecomunicazioni ed alla Procura della Repubblica di Treviso.

Dall'esame della documentazione relativa all'utenza in argomento non sono emerse anomalie tecniche tali da ingenerare il sospetto di avvenute manomissioni a scopo fraudolento o di errori del sistema tali da giustificare tassazioni indebite; dalle registrazioni del traffico effettuate il 4 marzo 1995 è emersa una concentrazione di chiamate ai servizi Audiotel (144-1).

Un ulteriore sopralluogo è stato effettuato il giorno 27 giugno 1995 dai funzionari dell'ispettorato territoriale del Ministero unitamente ai tecnici della società; in tale occasione sono state effettuate misure di isolamento e capacità della linea sia dal permutatore della centrale di S. Zenone degli Ezellini sia dall'armadio di distribuzione ed è stato altresì verificato lo stato delle morsettiere e la scheda di manutenzione.

Dalla verifica in questione non è emersa alcuna manomissione o inclusione.

È stato notato un punto di derivazione dei cavo a 400 coppie che unisce la centrale con l'armadio ripartilinee, ma essa si trova su un paio ad un'altezza superiore ai tre metri e quindi di accesso difficile oltre che facilmente visibile.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(29 settembre 1997)

TAPPARO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che l'alluvione del mese di maggio 1994 ha causato gravi danni nel Canavese (98 comuni della provincia di Torino) e nel Vercellese (5 comuni) che sono stati considerati dal decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 1996, n. 74, recante «Provvedimenti urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile» ma che non ha, fino ad oggi, consentito di risarcire le attività imprenditoriali danneggiate dagli eventi alluvionali;

tenuto conto:

che la legge n. 74 del 1996 dispone all'articolo 1, a proposito di ambiti di applicazione, che sono comprese, tra i soggetti indennizzabili, anche le imprese piemontesi che hanno subito danni tra il 16 e il 18 maggio 1994;

che il provvedimento poi fa riferimento ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che regolarmente è stato emanato nei termini stabiliti (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 1996, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 26 aprile 1996) con cui vengono individuati i comuni danneggiati e che per il Piemonte sono 98 in provincia di Torino e 5 in provincia di Vercelli;

che l'articolo 2 della legge n. 74 del 1996 individua nella somma di lire 40 miliardi la cifra che lo Stato mette a disposizione del Ministero dell'industria per il tramite delle prefetture competenti per territorio, alle quali le imprese dovevano rivolgersi nei 120 giorni successivi dalla data del decreto del Ministro dell'industria che stabiliva modalità e procedure per l'assegnazione delle risorse; tale decreto è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1996 e pertanto la scadenza delle domande era stabilita nella data del 28 settembre 1996; l'importo del risarcimento è stato fissato nella misura massima del 30 per cento del danno subito e con un importo massimo di lire 300 milioni;

che l'articolo 11 della legge n. 74 del 1996 (comma 2, lettera c)) prevede, oltre al resto, che per le aziende della regione Piemonte danneggiate dall'alluvione del maggio-luglio 1994 poteva essere utilizzata la quota di riparto di una somma complessiva pari a lire 40 miliardi (si tratta di altra risorsa finanziaria proveniente da un capitolo diverso ri-

spetto alla somma di cui al paragrafo 1) i cui criteri di distribuzione e lo stesso riparto tra le regioni interessate dovevano essere stabiliti dalla Conferenza Stato-regioni;

che infatti la Conferenza ha ripartito tale somma tra le 6 regioni interessate e tra i diversi eventi alluvionali (Genova 1991, Liguria 1992, regioni diverse settembre 1993, regioni diverse maggio 1994, regioni diverse settembre-ottobre 1995) con la deliberazione del 19 dicembre 1996, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1997, e, sulla base di criteri e dei dati in possesso di un apposito comitato tecnico, sono stati assegnati alla regione Piemonte lire 240 milioni;

che in questa seconda fattispecie sono stati individuati, quali interlocutori delle imprese danneggiate, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'emissione di un certificato di impresa danneggiata, l'Artigiancassa spa (per le sole imprese artigiane) e il Mediocredito centrale (per tutte le altre tipologie di impresa) quali istituti di credito speciale a cui dovevano essere rivolte le istanze per il risarcimento, che avviene (o meglio avverrà) nella misura massima del 30 per cento e con importi non superiori a lire 300 milioni;

visto che da quanto sopra esposto:

il periodo di copertura del provvedimento coincide (articolo 1: 16-18 maggio 1994 nei comuni individuati nell'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; articolo 11: mese di maggio-luglio 1994);

le modalità relative al risarcimento coincidono (contributo pari al 30 per cento del danno subito con un tetto massimo pari a lire 300 milioni);

gli enti a cui indirizzare le richieste di risarcimento non coincidono (articolo 1: le prefetture; articolo 11: le camere di commercio);

le risorse finanziarie destinate all'articolo 1 sono pari ad una quota di riparto di lire 40 miliardi; al momento si ignora la quota destinata alle prefetture della provincia di Torino e di Vercelli; è utile rammentare, però, che tali risorse possono essere parzialmente incrementate per effetto dei commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto 18 aprile 1996 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1996) che recitano: «2. Qualora la somma complessiva di lire 40 miliardi assegnata al Ministero (...) risulti insufficiente a soddisfare interamente il fabbisogno indicato dalle prefetture interessate, il Ministero stesso provvederà con apposito decreto alla ripartizione della disponibilità suddetta su base proporzionale rispetto all'entità dei danni subiti e documentati. 3. A tal fine e per una prima ricognizione, le prefetture comunicano al Ministero dell'industria (...) entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di contributo, l'entità dei danni subiti dalle imprese richiedenti»;

le risorse destinate all'articolo 11 sono invece definite in lire 240 milioni (pari ad un ammontare del danno di circa 800 milioni);

rilevato che non appare possibile a tutt'oggi conoscere con esattezza i dati di cui sopra, nonostante si sappia che una parte delle domande sia pervenuta alla prefettura di Torino e un'altra parte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino; risulterebbero

infatti depositate (forse erroneamente) presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura poco più di una ventina di richieste di imprese alluvionate nel periodo 16-18 maggio 1994, per un importo di danno pari a circa 1,9 miliardi di lire che determinerebbe un contributo in capitale pari a circa 570 milioni (è possibile che tale dato debba essere corretto in aumento per effetto della aggiunta di un'impresa industriale danneggiata che per motivi tecnici è stata in un primo momento esclusa),

si chiede di conoscere:

la cifra dello stanziamento previsto dal Ministero dell'industria a valere sull'articolo 1 per le prefetture di Torino e Vercelli per consentire una valutazione sulle percentuali possibili di risarcimento;

se non si intenda rendere possibile riconoscere valide le domande presentate nei termini previsti dalla normativa alle camere di commercio a valere sull'articolo 11, le quali dovrebbero trasmetterle per competenza, ma anche per una maggiore disponibilità finanziaria, alle prefetture (se così non fosse, la mancata trasmissione delle domande alla prefettura determinerebbe la mancata corresponsione di una parte del contributo di risarcimento spettante a ciascuna impresa), con una opportuna iniziativa del Ministero dell'industria di un provvedimento apposito che consente alle prefetture di accogliere le domande pervenute dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nei termini previsti, vista la confusione creatasi nell'interpretazione di due articoli diversi della stessa legge.

(4-05738)

(13 maggio 1997)

RISPOSTA. - Le risorse finanziarie destinate all'intervento di cui all'articolo 2 della legge n. 74 del 1996, cioè all'assegnazione di un contributo fino al 30 per cento dei danni subiti e nel limite massimo di 300 milioni a favore delle imprese industriali, commerciali, turistiche, artigianali e di servizi danneggiate dagli eventi alluvionali elencati all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) della citata legge n. 74, risultano sufficienti a coprire il fabbisogno calcolato sulla base delle domande presentate entro i termini alle varie prefetture competenti per territorio. Tali prefetture provvederanno quindi al pagamento del contributo da questa Amministrazione, su specifica richiesta.

Si precisa preliminarmente che sia il contributo di cui all'articolo 2 che quello di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *c*), è assegnabile, nei limiti dei 300 milioni fino alla misura massima del 30 per cento dei danni, non già nella misura fissa del 30 per cento, e che con il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 18 aprile 1996, di attuazione dell'articolo 2 sempre della legge n. 74 del 1996, si intendeva prevedere una ripartizione proporzionale dello stanziamento previsto dalla norma (40 miliardi), qualora lo stesso fosse risultato insufficiente a soddisfare per intero tutte le richieste.

In ordine alla prima richiesta si fa presente che ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del predetto decreto ministeriale 18 aprile 1996 le pre-

fetture di Torino e Vercelli hanno comunicato, ai fini di una prima ricognizione, l'entità dei danni dichiarati dalle ditte richiedenti, sulla base dei quali si è stimato un fabbisogno di circa 236 milioni di lire per la prefettura di Torino e circa 368 milioni di lire per quella di Vercelli, che trova adeguata copertura nelle relative disponibilità di bilancio.

In ordine al secondo punto indicato, si precisa che questo Ministero non ritiene di poter porre in essere alcun provvedimento che, modificando in sostanza la norma di legge, dovrebbe consentire alle prefetture di accogliere le domande presentate alle Camere di commercio sulla base di specifici provvedimenti (deliberazione 14 marzo 1996 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni).

Si informa infine che su segnalazione della Regione Piemonte, con nota del 6 giugno 1997, si è prospettata alla prefettura di Torino una possibile soluzione del caso in esame, tenendo conto della prassi procedurale instauratasi nel tempo nonchè dei pareri espressi in materia dell'Avvocatura dello Stato.

*Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
e gli affari regionali*

BASSANINI

(25 settembre 1997)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che durante l'esame degli emendamenti al provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997, il rappresentante del Governo ha dichiarato espressamente nella seduta delle Commissioni riunite 5^a e 6^a del 5 dicembre 1996 che riteneva superfluo un emendamento presentato dall'interrogante in quanto le aziende coniugali erano già equiparate alle società di fatto;

considerato che tale dichiarazione non trova conferma nei fatti in quanto i notai continuano a non dar corso alla regolarizzazione delle imprese coniugali in mancanza di apposite disposizioni ministeriali,

si chiede di sapere se non si ritenga di provvedere alla emanazione di un apposito provvedimento a conferma di quanto era stato dichiarato nelle Commissioni riunite.

(4-06263)

(4 giugno 1997)

RISPOSTA. – Si risponde, per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri all'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 4-06263, il cui testo si allega in copia, presentata dall'onorevole interrogante.

Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante ha chiesto di conoscere se non si ritenga opportuno emanare un apposito provvedimento diretto ad esplicitare l'equiparazione delle «aziende coniugali» alle so-

cietà di fatto, ai fini della fruizione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 68 a 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti la regolarizzazione della società di fatto o irregolari.

Al riguardo si osserva che, così come evidenziato nell'interrogazione, l'amministrazione finanziaria si è già espressa in merito alla specifica questione in sede di esame degli emendamenti proposti all'articolo 59 del disegno di legge (atto Senato 1704) collegato alla legge finanziaria per l'anno 1997, allorquando fu proposto di prevedere espressamente l'applicazione delle suddette disposizioni anche alle «imprese coniugali».

In tale sede, non si ritenne essenziale esplicitare normativamente la misura proposta, in quanto già trovava conferma alla luce della disciplina in materia.

Infatti, qualora la «impresa coniugale» ponga in essere una attività imprenditoriale, esercitata congiuntamente dai coniugi, tale soggetto giuridico rientra nelle ipotesi di società di fatto od irregolare, con conseguente applicabilità delle disposizioni già previste dal testo originario del detto disegno di legge (in seguito recepite dall'articolo 3, commi da 68 a 76, della relativa legge di approvazione 23 dicembre 1996, n. 662).

Diversamente, ove la «impresa coniugale» debba considerarsi impresa familiare, di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, gestita da entrambi i coniugi (come, probabilmente, è avvenuto nei casi controversi evidenziati nell'interrogazione), tale soggetto giuridico non configura una forma societaria e, pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione delle citate disposizioni in esame, che, invece, riguardano solo le società.

Peraltro, riguardo a tali ultimi soggetti, si rileva che da ultimo, ai sensi del menzionato articolo 3, comma 75-*bis*, della legge n. 662 del 1996 (introdotto dall'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 maggio 1997, n. 14), è stato previsto che qualora nell'ambito delle comunioni tacite familiari di cui all'articolo 230-*bis*, ultimo comma, del codice civile (ivi comprese, quindi, quelle «coniugali»), venga esercitata una attività agricola, è possibile la modificazione in impresa agricola individuale con il solo pagamento di un'impresa sostitutiva di lire 500.000.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(30 settembre 1997)

THALER AUSSERHOFER. - *Al Ministro delle Finanze.* -
Premesso:

che per procedere agli studi di settore il Ministero delle finanze ha inviato ai contribuenti interessati un apposito questionario;

che tale questionario risulta eccessivamente complesso e inoltre contiene la richiesta di informazioni già disponibili presso gli uffici della pubblica amministrazione o che comunque sono di facile reperimento

presso gli uffici con i quali l'amministrazione finanziaria ha già istituito sistemi informatici incrociati;

considerato altresì che molti contribuenti hanno da poco ricevuto il questionario e che il termine indicato per la riconsegna alla amministrazione finanziaria è quello del 31 luglio 1997,

si chiede di sapere se non si intenda provvedere per un differimento del termine previsto per la riconsegna e se, in futuro, non sia il caso di rendere più comprensibili e snelli i modelli riguardanti gli studi di settore.

(4-06988)

(11 luglio 1997)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede di prorogare i termini di presentazione dei questionari per gli studi di settore, approvati con decreto del Ministro delle Finanze del 18 aprile 1997, nonchè di rendere «più snelli e comprensibili» i modelli dei predetti questionari che verranno redatti in futuro.

Al riguardo si fa presente che la proroga del termine di presentazione dei questionari per gli studi di settore, già previsto al 30 luglio 1997, è stata disposta con decreto del Ministro delle finanze del 2 settembre 1997, attualmente in corso di pubblicazione.

Tale provvedimento ha, infatti, stabilito al 30 settembre 1997 il termine ultimo per la presentazione dei questionari per gli studi di settore in caso di invio mediante posta ordinaria, e al 30 ottobre 1997 in caso di consegna su supporto magnetico.

Circa la maggiore comprensibilità dei suddetti modelli si rileva che, nell'ottica di massima collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuenti che muove l'operazione studi di settore, è volontà dell'amministrazione finanziaria di rendere il più possibile chiari e semplici i questionari per gli studi di settore nei limiti consentiti per una esaustiva descrizione dei processi produttivi delle attività economiche da analizzare.

È opportuno far presente, peraltro, che i predetti questionari vengono approntati in collaborazione con le associazioni di categoria e con gli ordini professionali interessati.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(30 settembre 1997)

TONIOLLI, DE ANNA, GRECO, MAGGIORE. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che la legge istitutiva dei consulenti del lavoro è la n. 12 dell'11 gennaio 1979, che ne regola sia l'accesso all'albo che le competenze;

che gli organi del potere esecutivo negli ultimi tempi hanno esercitato una forte pressione per appropriarsi illegittimamente di competenze professionali riservate invece ai soli soggetti individuati dalla legge n. 12 del 1979;

constatato:

che il decreto-legge n. 40 del 1996, all'articolo 1, comma 6, e la circolare del Ministero del lavoro n. 3 del 1996 trasferiscono alle associazioni di categoria cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato gran parte degli adempimenti che invece la legge n. 12 del 1979 riserva esclusivamente ai consulenti del lavoro, ai ragionieri e ai dottori commercialisti;

che il Ministero delle finanze ha proceduto al riordino delle categorie ammesse al patrocinio in sede di contenzioso tributario al fine di armonizzare le disposizioni italiane con quanto previsto dalle direttive comunitarie;

ritenuto che ciò permetterà ai cosiddetti «tributaristi» di far accogliere le proprie richieste di modifica della disciplina del nuovo rito, ossia l'estensione dell'assistenza tecnica nel nuovo contenzioso ai consulenti tributaristi iscritti dopo il 30 settembre 1993 e l'ammissione degli stessi al patrocinio in fase di conciliazione giudiziale,

l'interrogante chiede di sapere:

per quale motivo sia stata concessa ai tributaristi, per i quali non esiste alcuna previsione normativa che ne regolamenti l'attività, la possibilità di difendere i propri clienti dinanzi alle commissioni tributarie, facoltà invece prevista dalla normativa precedente per i consulenti del lavoro, i quali per l'iscrizione al loro albo sostengono tra le quattro materie previste l'esame di diritto tributario;

se si ritenga, pertanto, di riconoscere, come per i tributaristi, anche ai consulenti del lavoro la possibilità di patrocinio avanti alle commissioni tributarie.

(4-00846)

(2 luglio 1996)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde le SS.LL. Onorevoli, nel lamentare la notevole ed «ingiustificata» perdita di competenze subita dalla categoria dei consulenti del lavoro a seguito della entrata in vigore della normativa relativa all'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie introdotta con l'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, hanno chiesto se non si ritenga opportuno operare un intervento legislativo teso a ripristinare le soppresse competenze della categoria in questione.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che, nell'ambito della riforma del contenzioso tributario, la «ratio» seguita dal legislatore è stata quella di assicurare un sistema di giustizia tributaria più equo e garantista per i contribuenti, fornendo, altresì, una appropriata tutela nei giudizi aventi ad oggetto contestazioni relative a specifici campi tecnici.

Tale obiettivo è stato realizzato, da un lato, prevedendo la possibilità di conseguire la nomina a giudice tributario solo per appartenenti a

categorie di soggetti aventi una consolidata preparazione o esperienza in materia tributaria, dall'altro, introducendo l'istituto dell'assistenza tecnica mediante una rigorosa classificazione delle categorie professionali a ciò abilitate.

In tale ottica, il citato articolo 12 del decreto legislativo n. 546, ha incluso, tra i soggetti abilitati ad esercitare l'assistenza tecnica dinanzi ai nuovi organi giudicanti, solo i professionisti che possono vantare una specifica competenza in materia tributaria ovvero gli appartenenti ad altre categorie (quali i consulenti del lavoro, ingegneri, architetti eccetera) limitatamente, però, a determinate materie di rispettiva competenza.

Ciò posto, si assicura che questa Amministrazione non mancherà di valutare la possibilità di introdurre le auspiccate variazioni di tali adempimenti, nell'ambito delle modifiche da apportare al sistema del contenzioso tributario, mediante la presentazione di apposito disegno di legge che il Governo intende presentare al più presto al Parlamento.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(30 settembre 1997)

VALENTINO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.*
– Premesso:

che dal 1990, con decreto ministeriale, la Telecom (all'epoca SIP) ha suddiviso l'Italia in 232 distretti comprendenti 1399 settori cui fanno riferimento uno o più comuni;

che il settore telefonico di Bracciano comprende i comuni di Anguillara, Trevignano, Manziana, Oriolo Romano e Canale Monterano, tutti comuni vicinissimi a Roma che intrattengono con la capitale strettissimi rapporti d'ordine sociale e soprattutto economico;

che le telefonate dal distretto di Bracciano verso Roma sono considerate, nonostante la prossimità, in teleselezione e di conseguenza le tariffe sono decuplicate rispetto a quelle delle normali conversazioni urbane;

che, vista l'esorbitanza delle bollette e l'incongrua esosità delle tariffe applicate, numerose e giustificate sono le lamentele di tutti coloro che quotidianamente hanno necessità di comunicare con la capitale;

che di evidente iniquità appare la ripartizione territoriale adottata dalla Telecom, oltre che economicamente proibitiva per gli utenti costretti, per ragioni connesse alle proprie attività, a usufruire di un servizio pubblico proprio nelle fasce orarie più costose,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga di dover intervenire per porre fine a tale evidente sperequazione annettendo il distretto telefonico di Bracciano a quello di Roma o adottando idonee soluzioni che concilino le esigenze amministrative e logistico-organizzative della Telecom con quelle fondamentali dell'utenza.

(4-04128)

(11 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la struttura territoriale telefonica nazionale è tale che ogni singola area telefonica (rete urbana, settoriale, distretto, compartimento), non coincide necessariamente con aree amministrate da altri Enti (regioni, province, comuni, comunità montane) in quanto il raggruppamento telefonico viene determinato, oltre che in relazione alla situazione geografica, anche tenendo conto dell'entità e del presumibile sviluppo del traffico telefonico che si svolge nell'ambito di ogni singola rete urbana e tra essa e l'esterno.

Ciò premesso si significa che la configurazione territoriale del distretto telefonico di Roma è stata regolamentata dal PTCE (piano tecnico compartimentale esecutivo) n. 1.01 Cd 1996 di Roma approvato con decreto ministeriale 18 febbraio 1997.

Il citato distretto comprende complessivamente 12 settori e 18 reti urbane (che servono 72 comuni).

I comuni citati dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame fanno parte del distretto telefonico di Roma e costituiscono il settore di Bracciano (Bracciano, Anguillara Sabazia, Canale Monterano, Manziana, Oriolo Romano, Trevignano Romano).

In proposito si osserva che a decorrere dal settembre 1996, proprio per venire incontro alle esigenze dell'utenza, si è proceduto ad una ristrutturazione tariffaria (decreto ministeriale 20 settembre 1996) mediante la quale la tariffa settoriale (applicata alle comunicazioni tra abbonati appartenenti allo stesso settore telefonico) è stata equiparata – nei ritmi di tassazione – alla tariffa urbana a tempo (t.u.t.).

Le comunicazioni tra abbonati di settori diversi sono, invece, tariffate sulla base delle distanze – per scaglioni – tra le sedi dei centri delle due reti urbane interessate; allo stato attuale le tariffe telefoniche applicate sono quelle stabilite dal decreto ministeriale 28 febbraio 1997.

Per il futuro, tuttavia, la concessionaria Telecom Italia, di concerto con questo Ministero, ha allo studio la possibilità di ampliare le dimensioni delle aree settoriali allo scopo di favorire le comunicazioni tra aree contigue.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(29 settembre 1997)

VEGAS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che all'interrogante sono pervenute numerose testimonianze riguardanti le precarie condizioni igienico-sanitarie in cui versa il nuovo carcere di Viterbo, denominato Mammagialla;

che tale carcere, progettato e finito di realizzare solo da quattro anni come carcere di massima sicurezza, è stato edificato nei pressi di zone militari, così costringendo al declassamento della casa circondariale;

che nell'istituto carcerario di Viterbo non viene erogata acqua potabile e che, per sopperire a tale carenza, l'amministrazione del carcere fornisce ai detenuti, alle guardie penitenziarie ed agli impiegati acqua minerale;

che tale istituto penitenziario non è mai stato collegato alla rete fognaria comunale e che, per ovviare a tale grave inadempienza, vengono spesi centinaia di milioni per fare prelevare i reflui prodotti da una ditta privata locale,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno e doveroso aprire un'indagine sulla casa circondariale di Viterbo al fine di tutelare le condizioni di igiene e di lavoro per quanti - detenuti e non - si trovano all'interno dello stesso complesso;

quale sia la reale situazione esistente all'interno della suddetta casa circondariale.

(4-05469)

(29 aprile 1997)

RISPOSTA. - con riferimento all'interrogazione va premesso che il nuovo carcere di Viterbo (capienza 300 uomini - 50 donne - 30 semiliberi) progettato e realizzato come casa circondariale con sezione di reclusione, è entrato in funzione il 14 febbraio 1993.

L'immobile, realizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici, è stato preso in consegna da questa Amministrazione in data 31 gennaio 1993 dopo il collaudo statico della struttura e le prove di funzionalità degli impianti.

Tuttavia, fin dall'apertura, presso l'istituto in argomento si sono verificati notevoli disagi dovuti all'inadeguatezza dei depuratore e all'impossibilità dello smaltimento dei liquami. Infatti la condotta di scarico di questi ultimi è stata eseguita in difformità alle norme vigenti in materia.

Dopo l'emanazione dell'ordinanza del Sindaco di Viterbo (1 aprile 1993) che imponeva l'immediata chiusura dello scarico fino al rilascio della relativa autorizzazione, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha invitato il Ministero dei Lavori Pubblici ad attivarsi con urgenza per mettere a norma l'impianto di scarico delle acque.

Infatti, è il predetto Dicastero che cura, per legge, la progettazione, l'affidamento dell'opera, la gestione e tutte le attività connesse alla realizzazione delle strutture carcerarie; di queste ultime, l'Amministrazione penitenziaria è esclusivamente usuaria.

Nel caso specifico l'affidamento dell'opera è stato dato in concessione all'impresa «Cesil» che, a sua volta, ne ha commissionato la costruzione alla consorziata «Grassetto S.p.A.».

È la ditta costruttrice che ha l'onere di richiedere, alle autorità competenti, le autorizzazioni previste dalla normativa vigente e di provvedere all'espletamento delle attività conseguenti.

Peraltro, in seguito alla sospensione dello scarico del depuratore, si è dovuti ricorrere ad una ditta privata per lo spurgo delle acque a mezzo autobotti con un costo giornaliero di circa L. 20.000.000.

Di tutto ciò è stata interessata anche la Procura Regionale della Corte dei Conti.

Successivamente si è provveduto a realizzare la condotta delle acque bianche, nella quale sono state convogliate le acque reflue per lo scarico delle stesse in un fosso comunale autorizzato, previa depurazione presso l'apposito impianto installato nell'istituto.

Tutto ciò in attesa della realizzazione, da parte del Ministero dei lavori pubblici e del Comune, di una condotta definitiva di collegamento della rete fognaria dell'istituto penitenziario a quella comunale.

Tale intervento, finanziato per L. 1.750.000.000 è tuttora in corso di esecuzione.

Per quanto concerne il problema della non potabilità dell'acqua si rappresenta che nell'adunanza dei Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria dei 16 dicembre 1994, è stato approvato uno specifico finanziamento ed i lavori per l'allacciamento dell'istituto alla rete idrica sono tuttora in corso.

Si evidenzia, infine, che lo stato di necessità, non ha consentito al Dipartimento di chiudere l'istituto, unico provvedimento che poteva ridurre i costi di gestione della struttura e che, si ribadisce, non sono assolutamente imputabili a questa Amministrazione.

Del resto all'atto della consegna, non si poteva presumere l'esistenza di tali anomalie.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(29 settembre 1997)

VELTRI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il dipartimento del territorio ha inviato nel mese di ottobre 1996 a tutte le direzioni compartimentali l'elenco delle sedi degli uffici del territorio da istituire;

che nell'ambito di tali sedi i funzionari con qualifiche dirigenziali segnalano una terna di sedi in ordine di preferenza, tenendo conto della rotazione cui sono tenuti gli interessati con oltre cinque anni di incarichi direttivi, sulla base delle note ministeriali di marzo e di dicembre 1995;

che con decreto del maggio 1996 il Ministro delle finanze ha nominato 17 titolari di altrettanti uffici del territorio e tra questi la metà nelle medesime sedi in cui avevano prestato servizio direttivo per un periodo più lungo dei prescritti cinque anni di cui alle note ministeriali sopra richiamate;

che il direttore compartimentale del territorio per la Campania e la Calabria ha trasmesso al dipartimento del territorio la proposta di nomina dei dirigenti degli uffici della Calabria, disponendo la rotazione tra

i 4 dirigenti in servizio presso gli uffici tecnici erariali e le conservatorie della Calabria senza tenere in alcun conto, a quanto è dato sapere, le preferenze segnalate dagli interessati,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno illustrare i motivi che hanno indotto a derogare al principio della mobilità dopo 5 anni negli incarichi, come previsto dalle note ministeriali citate in premessa, per la metà dei 17 uffici del territorio;

se non si ritenga necessario intervenire al fine di chiarire perchè in Calabria non si sia tenuto conto delle preferenze segnalate dagli interessati.

(4-04382)

(26 febbraio 1997)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in ordine ai caratteri di individuazione delle sedi degli uffici unici del Territorio, lamentando, in particolare, l'inosservanza di disposizioni e direttive nella scelta dei titolari dei citati uffici, che sarebbe stata effettuata senza tener conto dei previsti criteri di rotazione del personale.

Risulta al riguardo che, con provvedimenti del 9 maggio 1996, quindi emessi antecedentemente alla data di insediamento dell'attuale Governo (17 maggio 1996), sono stati nominati alcuni titolari e reggenti di uffici unici del Territorio, la cui attivazione appariva più semplice con riferimento alle problematiche di ordine logistico esistenti in ogni città, a causa della necessità di provvedere alla riunione in un'unica sede di tre preesistenti uffici: l'ufficio tecnico erariale, la conservatoria dei registri immobiliari e la sezione staccata dal Territorio.

Pertanto, il competente Dipartimento del Territorio ha ritenuto opportuno, nella fattispecie, prescindere dall'attuare con immediatezza i previsti «*turn-over*» in quanto la loro applicazione si sarebbe riflessa negativamente, se posta in essere in concomitanza con una fase delicata come quella della attivazione degli uffici unici. Il predetto Dipartimento ha tenuto conto delle difficoltà che si sarebbero verificate nell'affidare i suddetti incarichi a dirigenti o reggenti provenienti da sedi diverse i quali, pertanto, non avrebbero avuto alcuna conoscenza del personale e della realtà in cui sarebbero andati ad operare.

Risulta, inoltre, che le suddette nomine sono state effettuate innanzitutto in considerazione delle proposte formulate al riguardo dai competenti direttori compartimentali del Territorio, che ben conoscono le singole realtà locali ed, in secondo luogo, tenendo conto dell'anzianità in ruolo dei funzionari nonché dei risultati dagli stessi ottenuti nel corso dello svolgimento di precedenti incarichi.

Per quanto concerne il Compartimento per le regioni Campania e Calabria, che in effetti risulta l'unico ufficio ad aver formulato le proprie proposte tenendo conto del criterio rotativo, non è stata ancora effettuata alcuna nomina.

Al fine di garantire un criterio di massima trasparenza, il Dipartimento del Territorio ha assicurato che la predisposizione dei provvedimenti concernenti le ulteriori nomine dei direttori degli uffici, come del resto ogni provvedimento di nomina, sarà in concreto effettuata mediante una diretta informativa a tutti gli interessati (ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241) per consentire loro di formulare le osservazioni – ritenute utili o opportune.

In tale ottica (con nota dei 4 aprile 1997) il predetto Dipartimento ha comunicato a tutti gli uffici l'intendimento di procedere ad ulteriori nomine tenendo conto del suddetto principio della rotazione anche nei confronti dei dirigenti già nominati titolari degli uffici del Territorio. Ciò allo scopo di poter attuare gli obiettivi fissati con la direttiva generale per l'anno 1997, che prevede, tra l'altro, l'attivazione di ulteriori 35 uffici del Territorio.

Peraltro, è allo studio di un apposito gruppo di lavoro presso la Direzione generale degli affari generali e del personale, al quale partecipa anche un rappresentante del Dipartimento del Territorio, l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali sulla base di quanto disposto dall'articolo 22 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale con qualifica dirigenziale. Pertanto le nomine dei titolari e reggenti degli uffici dovranno essere effettuate sulla base dei criteri ivi adottati.

In ogni caso il criterio di rotazione sarà attuato anche nei confronti di tutti quei funzionari che, sia pur già nominati titolari o reggenti di uffici del Territorio attivati o da attivare, versino nelle condizioni di permanenza ultraquinquennale nella medesima sede.

Per quel che concerne infine la concessione degli incentivi (previsti dall'articolo 3, commi 197, 198 e 199, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dalle Direttive ministeriali) nei confronti del personale dell'Amministrazione finanziaria soggetto a rotazione, si assicura che saranno corrisposte agli interessati le indennità previste e che nei loro confronti si provvederà, in quanto possibile, alla concessione di alloggi demaniali o comunque appartenenti al patrimonio dello Stato con carattere di priorità rispetto agli altri aventi diritto.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(30 settembre 1997)

VENTUCCI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che una grave carestia sta colpendo in modo grave l'Etiopia, soprattutto nella regione di Amhara;

che quasi un milione e mezzo di persone, tra cui migliaia di bambini, hanno bisogno di tempestivi aiuti alimentari;

che il principio della solidarietà deve rappresentare il fondamento etico nelle relazioni internazionali e l'Europa non può mostrare indif-

ferenza per questa tragedia che si sta consumando in una zona già martoriata,

l'interrogante chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Governo su questo delicato problema e se non sia il caso di predisporre anche con altri paesi europei un piano di intervento in favore della popolazione etiopica.

(4-07144)

(21 luglio 1997)

RISPOSTA. – Secondo i dati forniti dal Commissario etiopico per la prevenzione e gestione dei disastri (DPPC), che ha rivolto un appello alla comunità dei donatori, la situazione di carenza alimentare sarebbe circoscritta ad alcune zone dell'Etiopia, ed in particolare ad alcune aree delle Regioni Tigray, Amhara, Oromiya e del sud. La campagna agricola di febbraio-maggio (stagione Belg), che è stata caratterizzata da un'insufficiente produzione, contribuisce mediamente solo per il 5-10 per cento alla produzione agricola totale annuale del paese. Gli individui che necessitano di assistenza ammonterebbero, secondo il DPPC a circa 1,2 milioni di persone. L'Ufficio di cooperazione italiano in Etiopia segue da vicino la situazione anche con riferimento all'andamento dell'attuale campagna agricola (stagione Meher) che, in caso di condizioni climatiche avverse, potrebbe confermare la gravità della situazione.

L'Italia ha approvato un contributo di 6 miliardi di lire al PAM per la fornitura di emergenza di aiuti alimentari da acquistare in loco nelle zone dell'Etiopia eccedentarie. Nonostante le difficoltà incontrate dal PAM nel reperire le derrate alimentari in loco, dato che la produzione agricola si è attestata al di sotto delle iniziali aspettative, tali aiuti dovrebbero essere a breve acquistati e consegnati in gran parte delle aree colpite dalla carestia.

La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sta verificando la possibilità di predisporre ulteriori aiuti umanitari, compatibilmente con le limitate risorse finanziarie disponibili.

Va segnalato che la Cooperazione italiana considera la sicurezza alimentare uno dei settori prioritari di intervento in Etiopia, in linea con quanto stabilito nel corso dell'ultimo Gruppo consultivo della Banca mondiale.

Il Programma-ponte 1996-98 che l'Italia ha concordato con il paese prevede infatti la fornitura di fertilizzanti per gli anni 1996, 1997 e 1998, nel quadro del Programma nazionale fertilizzanti del governo etiopico, che costituisce parte integrante della politica di sicurezza alimentare del paese.

È da segnalare inoltre che numerose iniziative bilaterali a dono prevedono una particolare attenzione al settore della sicurezza alimentare, per esempio mediante il miglioramento dell'infrastruttura sociale (approvvigionamento idrico) e produttiva (irrigazione, strade) in zone rurali.

Infine va sottolineato l'impegno dell'Italia a favore dell'organismo regionale del Corno d'Africa IGAD (Inter Governmental Authority on

Development), tra le cui priorità è annoverata anche la sicurezza alimentare. L'Italia oltre ad avere recentemente sostenuto la rivitalizzazione di tale organismo, ha finanziato attraverso la FAO un importante progetto di allerta precoce nel settore della sicurezza alimentare che è terminato nel 1996 e sta programmando il finanziamento di un sistema regionale di informazione sulla sicurezza alimentare (RIIS).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SERRI

(26 settembre 1997)

VERALDI. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e delle finanze.* – Premesso:

che la regione Calabria si estende in superficie 15.000 chilometri quadrati ed ha una popolazione residente di circa 2.200.000 abitanti, con una realtà territoriale, sociale, economica ed orografica complessa e diversificata con 5 province e numerosi grossi centri, due capitanerie di porto ed una terza istituenda (Catanzaro Lido) con un corpo tecnico ed amministrativo competente e presente sul territorio;

che, pertanto, appare necessaria l'istituzione in Calabria, preferibilmente in Catanzaro, per motivi di centralità geografica, della direzione compartimentale del territorio, attualmente, con sede a Napoli e comprendente le regioni Campania e Calabria;

che l'attuale dipendenza da compartimento di Napoli non trova motivazioni sul piano del decentramento dei servizi e delle competenze, trattandosi di realtà territoriali con caratteristiche ed esigenze diversificate, considerate, anche, le distanze geografiche tra i centri propulsivi delle due regioni,

si chiede di conoscere se non si ritenga di procedere celermente a tale innovazione.

(4-02752)

(6 novembre 1996)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde all'onorevole interrogante chiede se il Compartimento del territorio per le regioni Campania e Calabria possa essere scisso in due direzioni compartimentali: l'una, per la Campania con sede in Napoli e l'altra per la Calabria, con sede in Catanzaro. Ciò anche in considerazione delle diversificate realtà territoriali e delle notevoli «distanze geografiche tra i centri propulsivi delle due regioni», che non giustificerebbero l'attuale assetto sul piano del decentramento dei servizi e delle competenze.

Al riguardo il Dipartimento del territorio ha rilevato che, per quel che concerne l'estensione ed il carico di lavoro incidenti sul Compartimento per le regioni Campania e Calabria esistono sul territorio nazionale anche altri raggruppamenti di regioni ugualmente estesi ed onerosi; nè risultano evidenziate disfunzioni degne di nota circa la gestione della struttura.

In merito all'esigenza di decentramento dei servizi e delle competenze rappresentata dall'interrogante, il medesimo Dipartimento ha precisato che l'eventuale modificazione della distribuzione territoriale degli uffici va analizzata nell'ambito del più generale progetto di razionalizzazione e riforma dell'amministrazione finanziaria, anche nel rispetto delle specifiche aspettative delle popolazioni appartenenti alle diverse regioni d'Italia.

Pertanto sulla base delle considerazioni sopraesposte, è stato previsto con decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700 recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle relative funzioni, un unico Compartimento del territorio per le regioni Campania e Calabria, con sede in Napoli.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(30 settembre 1997)

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che sulla «Gazzetta dello Sport» del 5 aprile 1997 a pagina 18 si legge: «In attesa del parere del professor Guarino, Carraro sarebbe compatibile come componente di giunta e presidente di Lega»;

che si tratta di verificare la compatibilità della carica del dottor Franco Carraro di presidente della Lega nazionale professionisti della Federazione italiana gioco calcio (FIGC) con quella di membro italiano del CIO,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la decisione del CONI di rivolgersi al professor Giuseppe Guarino per un parere in merito alla questione, qualora fosse a titolo oneroso per l'ente sportivo, costituisca danno erariale, e quindi se non sia il caso di attivare un controllo in merito;

considerato che l'Ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 1994 (*Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 1994, n. 95, supplemento ordinario), oltre «ad esercitare le competenze statali già appartenenti al già soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI», ha il compito di «fornire pareri su questioni di rilevanza generale per profili giuridici ed amministrativo-contabili riguardanti l'esercizio delle attività istituzionali del CONI», nonchè ogni utile consulenza agli uffici del Comitato, i motivi per i quali tale ufficio non si sia attivato per risolvere la suindicata problematica relativa alla compatibilità di Carraro per entrambe le cariche.

(4-05393)

(16 aprile 1997)

RISPOSTA. – In merito a quanto esposto nell'interrogazione in oggetto, si fa presente che la richiesta di parere al professor Guarino, in merito alla compatibilità degli incarichi ricoperti dal dottor Carraro (membro CIO, membro Giunta esecutiva e Consiglio nazionale CONI, Presidente Lega calcio professionisti), deliberata dalla Giunta esecutiva del CONI, è un atto che si colloca nella sfera di autonomia discrezionale, propria dell'Ente.

Circa il richiamo dell'onorevole interrogante all'articolo 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1994, concernente l'istituzione dell'Ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi, va precisato che le disposizioni contenute in detto articolo (comma 3) devono intendersi riferite solo all'esame di questioni generali di carattere legislativo e regolamentare, anche nell'ambito dei rapporti intercorrenti con le altre pubbliche amministrazioni e con gli organi costituzionali.

Una consulenza generalizzata su casi specifici non si concilierebbe con il controllo di legittimità, previsto dalla legge n. 138 del 1992, sugli atti del CONI, in quanto tale controllo verrebbe operato nei confronti di provvedimenti, sul contenuto dei quali l'organo vigilante si sarebbe già espresso.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(30 settembre 1997)
